



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Berna, 6 febbraio 2017

Consultazione

sul pacchetto di ordinanze agricole 2017

0 Introduzione

Il pacchetto di ordinanze 2017 contiene gli avamprogetti per la modifica di 16 ordinanze del Consiglio federale, 2 ordinanze del DEFR e una dell'UFAG.

0.1 Entrata in vigore

Il Consiglio federale dovrebbe varare il presente pacchetto di ordinanze a ottobre 2017. La maggior parte delle nuove disposizioni entra in vigore il 1° gennaio 2018.

0.2 Informazioni sulla procedura di consultazione

Documentazione per la consultazione

Ogni modifica d'ordinanza è corredata di un commento e, insieme, formano un fascicolo. La classificazione si rifà alla raccolta sistematica del diritto federale. Nella seguente tabella per ogni ordinanza sono riportate le modifiche sostanziali più rilevanti. Per garantire una migliore visione d'insieme, le pagine dell'intero pacchetto sono numerate in ordine progressivo.

La documentazione può essere scaricata dai siti Internet dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) <https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html> o della Cancelleria federale <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

Inoltro dei pareri

La consultazione si conclude il **12 maggio 2017**. Si raccomanda di utilizzare il modello Word dell'UFAG che può essere scaricato dal sito Internet <https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html>. In tal modo si agevola la valutazione dei pareri.

I pareri possono essere inoltrati all'UFAG per e-mail a schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alle seguenti persone:

- Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), segreteria tel. 058 462 59 38
- Mauro Ryser (mauro.ryser@blw.admin.ch) tel. 058 462 16 04

Lista delle ordinanze e modifiche principali

Ordinanza (n. RS)	Modifiche principali	Pagina
Ordinanze del Consiglio federale		
Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC (910.17)	• Armonizzazione di vari articoli con le prescrizioni dell'ordinanza sui pagamenti diretti	9
Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18)	• Adeguamento in relazione all'equivalenza con l'UE (introduzione di Traces per l'importazione di prodotti biologici, vigilanza sugli enti di certificazione) • Precisazione della definizione di "azienda biologica" e dei criteri per deroghe al principio della globalità aziendale	13
Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA (910.19)	• Armonizzazione delle norme relative al sistema di controllo, di esecuzione e di vigilanza con quelle di altre denominazioni protette • Disciplinamento dell'uso delle designazioni «montagna» e «alpe» per alimenti costituiti da uno o più ingredienti provenienti dalla regione di estivazione o di montagna	19
Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD (910.13)	• Nuovi contributi per l'efficienza delle risorse per un periodo limitato a 4 anni per: ▪ il foraggiamento scaglionato dei suini ▪ la riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari in viticoltura e nella coltivazione della barbabietola da zucchero • Introduzione della cura appropriata di alberi da frutta ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I • Revisione delle disposizioni sul benessere degli animali: ▪ abolizione dei programmi SSRA per stalloni, becchi e verri da allevamento nonché dei programmi URA per conigli e agnelli magri ▪ nuovi programmi URA per bisonti e cervi che possono pascolare su superfici estese ▪ abolizione delle autorizzazioni speciali • Sintesi delle disposizioni sulle modalità di riduzione dei pagamenti diretti in caso di infrazione; la portata delle riduzioni resta sostanzialmente la stessa. • Riduzione dei contributi per la biodiversità del livello qualitativo I del 20 per cento circa, ad eccezione di quelli per le superfici per la promozione della biodiversità su superfici coltivate e per gli alberi da frutta ad alto fusto nei campi • Flessibilità per i Cantoni in relazione ai termini di notifica per la PER e altre misure	25

Ordinanza (n. RS)	Modifiche principali	Pagina
	• Autorizzazione del pascolo di oche nella regione di estivazione a particolari condizioni • Semplificazione e sgravio amministrativo nell'ambito di determinate registrazioni	
Ordinanza sulle zone agricole (912.1)	• Formato digitale anziché cartaceo delle carte topografiche nel geoportale della Confederazione map.geo.admin.ch • Obbligo per UFAG, Cantoni e Comuni di aggiornare i geodati di base della Confederazione giuridicamente vincolanti per le zone e le regioni agricole nei loro sistemi d'informazione geografica e nei geoportali ufficiali pubblici	67
Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt (913.1)	• Adozione di diverse misure per rafforzare la redditività delle aziende • Introduzione di contributi per provvedimenti edilizi tesi a conseguire obiettivi ecologici in tutte le zone • Attuazione di diversi interventi di semplificazione amministrativa • Adeguamento a livello di decisioni di principio e convenzioni per evitare che l'intero fabbisogno finanziario dei progetti vada a carico del credito d'impegno già dal momento in cui queste sono emesse/concluse	69
Ordinanza sulle misure sociali collaterali, OMSC (914.11)	• Rinuncia a un tetto massimo generale per i mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale; i Cantoni hanno facoltà di deciderne uno adatto alle loro condizioni. • Aumento dell'importo limite al fine di ridurre i casi di approvazione per l'UFAG	77
Ordinanza sulla consulenza agricola (915.1)	• Armonizzazione di obiettivi, criteri di promozione ed esecuzione dell'aiuto finanziario per esami preliminari con le rispettive disposizioni dell'OQuSo • Limitazione della finalità dell'aiuto finanziario a esami preliminari per progetti innovativi	79

Ordinanza (n. RS)	Modifiche principali	Pagina
Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr (916.01)	• Modifica della procedura di assegnazione in base all'ordine di entrata delle domande all'UFAG e per il contingente doganale parziale n. 07.3 Latticini diversi (cosiddetto contingente dello yogurt) che viene ripartito in base a tale procedura • Abolizione dell'obbligo di PGI per i semi di pomodoro e radicchio rosso • Aumento permanente di 1000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 09.1 Uova di consumo a partire dal 1° dicembre 2017 con conseguente aumento del volume totale del contingente doganale n. 09 Uova di volatili • Liberazione del contingente doganale n. 27 Cereali panificabili in più quantitativi parziali e di conseguenza più piccoli	81
Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr (916.010)	• Riduzione della quota di cofinanziamento al 40 per cento, possibilità di un aiuto finanziario per progetti particolarmente meritevoli di essere promossi per un importo massimo del 50 per cento delle spese computabili • Sostegno per progetti integrativi • Nessun sostegno per i sottoprogetti che non sono coordinati a livello nazionale • Assegnazione dei fondi in base agli ambiti tematici e all'attrattiva d'investimento • Valutazione e, all'occorrenza, aggiornamento della strategia almeno ogni quattro anni	87
Ordinanza sul vino (916.140)	Controllo della vendemmia • Confronto elettronico obbligatorio tra le certificazioni allestite e le forniture di partite di uva incantinate • Assicurazione di un'esecuzione uniforme della sorveglianza dell'autocontrollo aziendale (analisi dei rischi, ispezioni in loco) • Trasmissione elettronica obbligatoria dei risultati del controllo della vendemmia (scheda delle forniture) all'organo di controllo del commercio dei vini Controllo del commercio dei vini • Abolizione del controllo cantonale equivalente del commercio dei vini per i produttori in proprio e organo di controllo unico per tutte le aziende che esercitano il commercio di vini • Ispezioni concentrate soprattutto sulle aziende a rischio • Competenze supplementari per l'organo di controllo (p.es. prelievo di campioni ufficiali, accesso alla contabilità di cantina e finanziaria)	95

Ordinanza (n. RS)	Modifiche principali	Pagina
Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF (916.161)	Integrazione alle prescrizioni di etichettatura affinché i prodotti fitosanitari provenienti dal commercio parallelo non possano essere contrassegnati da un numero di partita diverso da quello del fabbricante dei prodotti	105
Ordinanza concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ORFGAA (916.181)	- Contributi riferiti alla superficie per le superfici permanentemente inerbite per la conservazione e la promozione della diversità genetica delle piante foraggiere; selezione delle superfici in una gara pubblica - Inizio previsto nel 2018 con uno o un gruppo ristretto di Cantoni	109
Ordinanza BDTA (916.404.1)	- Impiego dei dati BDTA relativi a bisonti ed equidi per il calcolo dei pagamenti diretti - Precisazione delle disposizioni sui diritti di consultazione per i macelli e il servizio preposto al rilascio del passaporto per equidi - Indicazione dell'appartenenza territoriale delle aziende agricole detentrici di animali - Disciplinamento dell'acquisizione dei dati da parte dell'organizzazione del mondo del lavoro (OML) professioni equestri	111
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali, OEm-BDTA (916.404.2)	Riduzione degli emolumenti per marche auricolari, per la registrazione di equidi e per le notifiche di macellazione nella misura del 10 per cento in media	117
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura, OSI Agr (919.117.71)	- Semplificazione dell'utilizzo dei dati disponibili acquisiti in primo luogo dal portale Internet Agate, da AGIS (sistema d'informazione sulla politica agricola), Acontrol (dati sui controlli) e HODUFLU (flussi di sostanze nutritive in agricoltura) - Nessuna autoregistrazione per gli utenti di un'applicazione che viene collegata ad Agate - Possibilità di utilizzare le credenziali Agate (nome utente, password) per applicazioni non direttamente raggiungibili tramite Agate	121
Atti normativi del DEFR		
Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181)	- Iscrizione nella lista dei concimi autorizzati nell'agricoltura biologica del carbone vegetale ai sensi dell'ordinanza sui concimi. - Introduzione di Traces per le importazioni di prodotti biologici	125

Ordinanza (n. RS)	Modifiche principali	Pagina
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAIA (916.307.1)	• Autorizzazione di alimenti per animali a base di semi di canapa per l'alimentazione di animali da reddito, ad eccezione di quelli destinati alla produzione di latte commerciale • Adeguamento della lista degli additivi autorizzati negli alimenti per animali	151
Ordinanza dell'UFAG		
Ordinanza dell'UFAG sugli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura, OIMSC (913.211)	• Esigenze più severe in merito alla liquidità delle aziende che tengono in considerazione i rischi correlati a tassi d'interesse più alti; disposizioni omogenee per il calcolo dei costi d'interesse e dell'ammortamento del capitale di terzi gravato da interessi • Definizione di contributi per i provvedimenti edilizi volti a ridurre le emissioni di ammoniaca	219



Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale

(Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Art. 9 Titolo e cpv. 2 e 3

Modifiche della domanda

² Variazioni successive delle superfici e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.

³ Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai contributi per singole colture per cui ha fatto domanda, è tenuto a informare immediatamente il servizio cantonale competente. La notifica viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi:

- a. il giorno prima della ricezione dell'annuncio di un controllo;
- b. il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso;

Art. 15 cpv. 1 e 2

¹ Il Cantone può delegare i lavori necessari giusta l'articolo 14. Disciplina l'indennizzo dei lavori delegati.

RS

¹ RS **910.17**

² Vigila sull'attività di controllo degli organi di controllo sul suo territorio eseguendo verifiche per campionatura.

Art. 16 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 17 cpv. 2

² Su indicazione dell'UFAG, il Cantone redige ogni anno un rapporto sulla sua attività di vigilanza giusta l'articolo 15 capoverso 2.

Art. 18 cpv. 2

Abrogato

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato
(art. 18)

Riduzione dei contributi per singole colture

N. 1.5

- 1.5 Il Cantone o il servizio di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all'inoltro successivo di documenti e insorte conformemente ai numeri 2.4 e 2.7.

N. 2.5 lett. b

<i>Lacuna per il punto di con- trollo</i>		<i>Riduzione</i>
<i>b. Contratto</i>	<i>Mancanza del contratto</i>	<i>100 % dei contributi per singole col- ture per barbabietole da zucchero</i>
<i>per fornitura di zucchero</i>		

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura (LAgr); visto l'articolo 13 capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 2014³ sulle derrate alimentari (LDerr); nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),

Art. 1

³ Essa non si applica agli insetti giusta la legislazione sulle derrate alimentari, alla caccia, alla pesca, all'acquacoltura né ai loro prodotti.

Art. 5 Aziende biologiche

¹ Ai fini della presente ordinanza per aziende biologiche si intendono:

- a. le aziende secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sulla terminologia agricola (OTerm), nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza;

¹ RS **910.18**

² RS **910.1**

³ RS ... (FF **2014** 4409) (Entra in vigore il 1° maggio 2017)

⁴ RS **946.51**

⁵ RS **910.91**

- b. le aziende d'estivazione secondo l'articolo 9 OTerm, nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza;
- c. le imprese diverse da quelle di cui alla lettera a, che fabbricano in modo dipendente dal suolo prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione di vegetali o dalla detenzione di animali da reddito e nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza.

² Per aziende biologiche si intendono altresì le imprese diverse da quelle di cui al capoverso 1 lettera a, che fabbricano in modo indipendente dal suolo prodotti valorizzabili e che non sono aziende ai sensi dell'articolo 6 OTerm per quanto concerne la produzione secondo la presente ordinanza.

Art. 7 cpv. 5-8

⁵ L'ente di certificazione può, su richiesta, riconoscere un'unità di produzione di un'azienda agricola gestita in modo non biologico come azienda biologica autonoma se questa:

- a. è visibilmente riconoscibile come un insieme di terre, edifici e installazioni nonché è separata da altre unità di produzione;
- b. dispone di un proprio centro dell'azienda;
- c. è gestita tutto l'anno in modo biologico e occupa una o più persone;
- d. dispone un proprio risultato d'esercizio;
- e. dispone di un flusso di merci indipendente, territorialmente e localmente delimitato dal resto dell'azienda a tutti i livelli di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione; e
- f. assicura che il flusso di merci del proprio ramo aziendale non si incontri mai con quello del ramo aziendale gestito in modo non biologico.

⁶ Prima del riconoscimento l'ente di certificazione richiede al Cantone sul cui territorio è ubicata l'azienda un parere scritto su quanto disposto dal capoverso 5 lettere a-d.

⁷ Le imprese secondo l'articolo 5 capoverso 2, parallelamente alla produzione biologica, possono produrre anche in modo non biologico a condizione che esista un flusso di merci separato tra i settori di produzione.

⁸ Il DEFR può autorizzare deroghe al principio della globalità aziendale a scopo di ricerca.

Art. 8 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'ente di certificazione può fissare una durata di conversione abbreviata per la coltivazione di funghi, la produzione di cicoria di coltura forzata e la produzione di germogli.

Art. 9 cpv. 2 e 4

² L'ente di certificazione decide circa l'ammissibilità della conversione per tappe.

⁴ Se non si può ragionevolmente esigere una conversione completa e immediata della detenzione di animali da reddito, l'ente di certificazione può permettere all'azienda di convertire detta detenzione entro tre anni per tappe e secondo le categorie di animali.

Art. 23a *Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti*

¹ Il DEFR può, su domanda, riconoscere gli enti di certificazione e le autorità di controllo di Paesi che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 23, se gli enti di certificazione e le autorità di controllo provano che i prodotti interessati soddisfano le condizioni previste dall'articolo 22.

² Le domande vanno inoltrare all'UFAG. La documentazione contiene tutte le informazioni necessarie per verificare se le condizioni previste dall'articolo 22 sono soddisfatte.

³ Il DEFR stila un elenco. Per ogni ente di certificazione e autorità di controllo vi sono specificati i rispettivi Paesi, codici, categorie di prodotti, deroghe ed eventualmente la durata di validità. L'UFAG adegua l'elenco. In particolare stralcia e aggiunge enti di certificazione e autorità di controllo, modifica le voci e ne indica la durata di validità.

Art. 24 *Certificato di controllo*

¹ Per le importazioni deve essere presentato un certificato di controllo nel sistema per la certificazione elettronica delle importazioni di prodotti biologici dell'UE (Traces) giusta il regolamento (CE) 1235/2008⁶. Se l'invio è suddiviso in diverse partite prima della tassazione, per ogni partita risultante dalla suddivisione dev'essere presentato un certificato di controllo parziale in Traces.

² La Svizzera usa il sistema d'informazione Traces dell'UE. L'UFAG rilascia i diritti d'accesso a Traces agli enti di certificazione e alle imprese in Svizzera. A tal fine si basa sulla verifica svolta dagli enti di certificazione in relazione all'identità delle imprese che hanno a contratto.

³ Nei casi in cui il sistema d'informazione Traces non funzioni, è possibile rilasciare certificati di controllo e certificati di controllo parziali senza utilizzare Traces purché provvisti di una rispettiva indicazione.

⁴ Il DEFR può semplificare o sopprimere l'obbligo del certificato di controllo per importazioni provenienti dai Paesi di cui all'articolo 23 o certificate dagli enti di cui all'articolo 23a.

⁵ Il DEFR disciplina i certificati di controllo in Traces e la procedura.

⁶ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

*Art. 24a**Abrogato***Art. 28** *Esigenze*

¹ Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su domanda, dall'UFAG per la loro attività di controllo conformemente alla presente ordinanza. Ai fini dell'autorizzazione, gli enti di certificazione devono soddisfare le condizioni di cui al capoverso 2 e all'allegato 1 nonché gli obblighi di cui agli articoli 30-30e.

² Gli enti di certificazione devono soddisfare le esigenze seguenti:

- a. devono essere accreditati per la loro attività conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁷ sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD);
- b. devono disporre di un'organizzazione ben definita nonché di una procedura di certificazione e di controllo (procedura di controllo standard), in cui sono segnatamente fissati i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità;
- c. devono disporre delle competenze tecniche, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere l'attività di controllo e certificazione secondo la presente ordinanza;
- d. devono disporre di un adeguato numero di collaboratori con sufficienti conoscenze degli elementi di rischio riguardanti la qualificazione del prodotto come biologico;
- e. devono garantire che i loro collaboratori abbiano le qualifiche, la formazione e l'esperienza necessarie nell'ambito della produzione biologica in generale e delle prescrizioni della presente ordinanza in particolare;
- f. devono essere indipendenti ed esenti da conflitti di interesse in relazione alle attività di controllo e di certificazione secondo la presente ordinanza.

Art. 29 cpv. 2

² Gli enti di certificazione devono segnatamente:

- a. adempiere le esigenze previste nell'articolo 28 capoverso 2;
- b. assumere gli obblighi previsti negli articoli 30-30e;
- c. conoscere la legislazione svizzera pertinente.

Art. 32 cpv. 4

⁴ Può sospendere o revocare a un ente di certificazione l'autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1, se questo non soddisfa le condizioni e gli obblighi rispettivi. L'UFAG informa immediatamente il SAS della decisione.

⁷ RS 946.512

Art. 39m Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Fino al 31 dicembre 2018 i certificati di controllo possono essere rilasciati ancora in base al diritto previgente.

² I riconoscimenti esistenti degli enti di certificazione e delle autorità di controllo da parte dell'UFAG secondo l'articolo 23a previgente sono validi fino alla scadenza del termine fissato nella decisione di riconoscimento.

³ Gli enti svizzeri di controllo e di certificazione già operativi prima dell'entrata in vigore della modifica del ... nell'ambito della presente ordinanza e accreditati secondo l'articolo 28 capoverso 2 lettera a sono considerati autorizzati secondo l'articolo 28 capoverso 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



**Ordinanza
concernente l'impiego delle designazioni
«montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli
e le derrate alimentari da essi ottenute
(Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 maggio 2011¹ sulle designazioni «montagna» e «alpe» è modificata come segue:

Art. 7a Utilizzo delle designazioni «montagna» e «alpe» per singoli ingredienti di origine agricola

¹ Nella caratterizzazione di una derrata alimentare possono essere indicati ingredienti di origine agricola che adempiono le esigenze della presente ordinanza, anche se la derrata alimentare non adempie le esigenze di cui all'articolo 7.

² L'indicazione può riferirsi esclusivamente agli ingredienti. I contrassegni ufficiali per prodotti di montagna e dell'alpe definiti in virtù dell'articolo 9 capoverso 3 non possono essere utilizzati.

³ Gli ingredienti di origine agricola non possono essere utilizzati insieme a ingredienti uguali che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.

Art. 8 cpv. 4 e 5

Abrogati

RS

¹ RS 910.19

2017-.....

Art. 9 cpv. 1

¹ Nell'elenco degli ingredienti va indicato quali ingredienti di origine agricola provengono dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna e la loro percentuale nella derrata alimentare.

Art. 10 cpv. 1bis

^{1bis} Se in una derrata alimentare è utilizzata un'indicazione a ingredienti di origine agricola in virtù dell'articolo 7a, devono essere certificati tutti i livelli della produzione e del commercio intermedio degli ingredienti nonché della fabbricazione della derrata alimentare.

Art. 11 Esigenze relative agli enti di certificazione

¹ Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su richiesta, dall'UFAG per la loro attività in virtù della presente ordinanza. Per l'autorizzazione gli enti di certificazione devono adempiere le esigenze di cui al capoverso 2 nonché gli obblighi di cui agli articoli 12 e 12a.

2 Gli enti di certificazione devono soddisfare le seguenti esigenze:

- a. per la loro attività devono essere accreditati in Svizzera giusta l'ordinanza del 17 giugno 1996² sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD), essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale o abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero;
- b. devono disporre di una struttura organizzativa e di una procedura di certificazione e di vigilanza nella quale sono fissati in particolare i criteri imposti come oneri alle aziende sottoposte al loro controllo nonché un piano adeguato dei provvedimenti applicabili in caso di irregolarità;
- c. devono offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolvere le loro funzioni;
- d. dispongono di procedure e modelli scritti per i seguenti compiti e li applicano:
 1. elaborazione di una strategia basata sul rischio per il controllo delle aziende;
 2. scambio di informazioni con altri enti di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive;
 3. applicazione e monitoraggio dei provvedimenti adottati in virtù dell'articolo 14a capoverso 5 in caso di irregolarità;

² RS 946.512

4. rispetto delle prescrizioni della legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati.

Art. 12a Resoconto degli enti di certificazione

Gli enti di certificazione forniscono all'UFAG annualmente un rapporto recante le seguenti indicazioni:

- a. l'elenco delle aziende controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» e «elaborazione»;
- b. la quantità totale dei prodotti commercializzati con la designazione «montagna» o «alpe»;
- c. il numero e il genere di irregolarità riscontrate e dei ritiri di certificati.

Titolo prima dell'art. 14

Sezione 5: Esecuzione

Art. 14 Competenze

¹ Se le derrate alimentari sono interessate, gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

² Se le derrate alimentari non sono interessate, l'UFAG esegue la presente ordinanza secondo la legislazione agricola.

³ Nel quadro dell'esecuzione l'UFAG ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. tenere un elenco degli enti di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d'applicazione della presente ordinanza;
- b. vigilare sugli enti di certificazione;
- c. registrare le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte;

³ Può ricorrere a esperti.

⁵ I Cantoni notificano all'UFAG e agli enti di certificazione le infrazioni constatate.

Art. 14a Vigilanza sugli enti di certificazione

¹ L'attività di vigilanza dell'UFAG comprende in particolare:

- a. la valutazione delle procedure interne degli enti di certificazione riguardanti i controlli, la gestione e l'esame dei fascicoli di controllo per quanto attiene al rispetto delle esigenze della presente ordinanza;

³ RS 235.1

b. la verifica della procedura nel caso di situazioni di non conformità, di opposizioni e di ricorsi.

² L'UFAG coordina la sua attività di vigilanza con quella del Servizio d'accreditamento svizzero (SAS).

³ Nel quadro della sua attività di vigilanza assicura il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 11.

⁴ Può sospendere o revocare l'autorizzazione di un ente di certificazione in virtù dell'articolo 11 capoverso 1 se un ente di certificazione non adempie le esigenze e gli obblighi. L'UFAG informa immediatamente il SAS della decisione.

⁵ Può emanare istruzioni all'attenzione degli enti di certificazione. Queste comprendono altresì un elenco di misure per l'armonizzazione delle procedure degli enti di certificazione in caso di irregolarità.

Art. 14b Ispezione annuale degli enti di certificazione

¹ L'UFAG ispeziona annualmente gli enti di certificazione ammessi in Svizzera in virtù dell'articolo 11, se ciò non è garantito nel quadro dell'accreditamento.

Titolo prima dell'art. 15

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 cpv. 6

⁶ I marchi contenenti la designazione «Alpi», depositati in buona fede prima del 1° gennaio 2011, possono continuare a essere impiegati per prodotti di cui all'articolo 3 capoverso 2 che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.

Art. 17 *Disposizione transitoria della modifica del ...*

Enti di certificazione e di controllo già attivi prima dell'entrata in vigore della modifica del... nel quadro della presente ordinanza e accreditati in virtù dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a, si considerano autorizzati per le attività di cui all'articolo 11 capoverso 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura

(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 2 lett. f n. 4-7

- f. contributi per l'efficienza delle risorse:
 - 4. contributo per l'equipaggiamento di irroratrici con un sistema di risciacquo a ciclo dell'acqua di risciacquo separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitosanitari;
 - 5. contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto;
 - 6. contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura;
 - 7. contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero;

Art. 30 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Nella regione d'estivazione è vietato spandere concime di oche da pascolo, prodotto nel pollaio.

RS

¹ RS 910.13

2017–.....

1

Art. 31 cpv. 3

³ La somministrazione di foraggio concentrato è autorizzata per i suini soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull'alpe e per le oche da pascolo soltanto a complemento del foraggio ottenuto da pascoli.

Art. 33 cpv. 2

² La detenzione di oche da pascolo presuppone un piano di gestione secondo l'allegato 2 numero 2.

Art. 40 cpv. 2

Abrogato

Art. 47 cpv. 2 lett. d ed e nonché cpv. 3

² È stabilito per le seguenti categorie:

- d. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per CN.
- e. *Abrogata*

³ *Abrogato*

Art. 49 cpv. 2

² Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione è adeguato come segue:

- a. se il carico supera il carico usuale in CN del 10-15 per cento, ma almeno di 2 CN, il contributo è ridotto del 25 per cento;
- b. se il carico supera il carico usuale in CN di oltre il 15 per cento, ma almeno di 2 CN, non è versato alcun contributo;
- c. se il carico è inferiore al carico usuale in CN di oltre il 25 per cento, il contributo è calcolato sulla base del reale carico.

Art. 55 cpv. 7

⁷ Se su una superficie di cui al capoverso 1 lettera a si trovano alberi che sono concimati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un'ara per albero concimato. È consentito concimare con letame o compost attorno agli alberi di al massimo cinque anni senza che la superficie determinante per il contributo sia ridotta.

Art. 58 cpv. 4 e 6

⁴ Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:

- a. trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole; sui terreni da strame e sulle superfici sulle quali non è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari, non è ammesso il trattamento pianta per pianta o puntuale;
- b. trattamenti fitosanitari nei pascoli boschivi su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d'utilizzazione vigenti;
- c. trattamenti fitosanitari nei vigneti con biodiversità naturale conformemente all'allegato 4 numero 14.1.4;
- d. trattamenti fitosanitari per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi conformemente all'allegato 1 numero 8.1.2 lettera b.

⁶ *Abrogato*

Art. 72 Contributi

¹ Sono versati i seguenti tipi di contributi per il benessere degli animali:

- a. contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA);
- b. contributo per l'uscita regolare all'aperto (contributo URA).

² I contributi per il benessere degli animali sono versati per UBG e categoria di animali.

³ Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle rispettive esigenze di cui all'allegato 6.

⁴ Se un'esigenza di cui all'allegato 6 non può essere adempiuta a causa di un atto normativo dell'autorità o di una terapia temporanea ordinata per iscritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti.

⁵ Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone, su richiesta, può versare il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.

Art. 73 lett. d n. 3 e h

Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali:

- d. animali della specie ovina:
 - 3. *Abrogato*
- h. animali selvatici:
 - 1. cervi,
 - 2. bisonti.

Art. 74 Contributo SSRA

¹ Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti:

- a. nei quali gli animali sono tenuti non fissati, in gruppi;
- b. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e
- c. che dispongono di luce diurna naturale con un'intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un'illuminazione meno intensa.

² Il contributo SSRA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 1-4 nonché 6-8, lettera b numero 1, lettera c numero 1, lettera e numeri 2-5 nonché lettere f e g.

³ Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo SSRA può essere fatto valere soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni.

Art. 75 Contributo URA

¹ Per uscita regolare all'aperto s'intende l'accesso regolare all'aria fresca e alla luce del sole.

² Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettere a-e nonché g e h.

³ Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo conformemente all'allegato 6, gli animali delle categorie di cui all'articolo 73 lettere a-d e h devono coprire una quota considerevole del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.

⁴ Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA può essere fatto valere soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.

Art. 76

Abrogato

Art. 78 cpv. 3

³ Per ettaro e dose, i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in «Suisse-Bilanz»

con 3 kg di azoto disponibile. Per il computo è determinante la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la Guida «Suisse-Bilanz» versione 1.14²

Titolo dopo l'art. 82a

Sezione 5: Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Art. 82b Contributo

¹ Il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto è versato per unità di bestiame grosso (UBG) secondo il numero 7 dell'allegato dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulla terminologia agricola.

² I contributi sono versati fino al 2021.

Art. 82c Condizioni e oneri

¹ La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. L'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti nell'azienda non deve superare il tenore medio di proteina grezza di 11 grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS).

² Il gestore s'impegna a effettuare le registrazioni conformemente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz versione 1.8⁴ modulo supplementare 6 «Correzione lineare in funzione dei tenori degli alimenti» e modulo supplementare 7 «Bilancio import/export».

Titolo dopo l'art. 82c

Sezione 6: Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura

Art. 82d Contributo

¹ Il contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura è versato per ettaro. A seconda della portata della riduzione vengono assegnati dei punti e stabiliti i rispettivi contributi.

² Non è concesso alcun contributo per superfici a favore delle quali è versato il contributo per l'agricoltura biologica in virtù dell'articolo 66.

² La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz versione 1.14, aprile 2017.

³ RS 910.91

⁴ Le istruzioni possono essere consultate sul sito Internet: www.blw.admin.ch

³ Al conseguimento di un obiettivo di superficie valido a livello nazionale è accordato un bonus.

⁴ L'obiettivo di superficie è conseguito se le seguenti quote minime della superficie viticola, esclusa la superficie viticola gestita in modo biologico, sono gestite con un impiego ridotto di prodotti fitosanitari:

- a. 2018: 15%;
- b. 2019: 20%
- c. 2020: 25%
- d. 2021: 30%

⁵ I contributi sono versati fino al 2021.

Art. 82e Condizioni e oneri

¹ Le esigenze relative ai provvedimenti sono fissate nell'allegato 6a.

² Per tutte le superfici notificate di un'azienda deve essere scelta la stessa combinazione di provvedimenti di cui all'allegato 6a numero 1 lettere a e b e numero 2 lettere a e b.

³ Su tutta la superficie viticola dell'azienda possono essere impiegati soltanto insetticidi e acaricidi menzionati nell'elenco «Prodotti fitosanitari per la viticoltura 2018»⁵.

Titolo dopo l'art. 82e

Sezione 6: Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero

Art. 82f Contributo

¹ Il contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero è versato per ettaro. A seconda della portata della riduzione vengono assegnati dei punti e stabiliti i rispettivi contributi.

² Non è concesso alcun contributo per superfici a favore delle quali è versato il contributo per l'agricoltura biologica in virtù dell'articolo 66.

³ Al conseguimento di un obiettivo di superficie valido a livello nazionale è accordato un bonus.

⁵ L'elenco può essere consultato sul sito Internet www.agroscope.admin.ch > Temi > Produzione vegetale > Viticoltura > Protezione dei vegetali in viticoltura > Raccomandazioni > Prodotti fitosanitari per la viticoltura 2018.

⁴ L'obiettivo di superficie è conseguito se le seguenti quote minime della superficie messa a barbabietole da zucchero, esclusa la superficie messa a barbabietole da zucchero gestita in modo biologico, sono gestite con un impiego ridotto di prodotti fitosanitari:

- a. 2018: 15%;
- b. 2019: 20%
- c. 2020: 25%
- d. 2021: 30%

⁴ I contributi sono versati fino al 2021.

⁵ Il contributo non è versato contemporaneamente al contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi conformemente all'articolo 81.

Art. 82g Condizioni e oneri

¹ Le esigenze relative ai provvedimenti sono fissate nell'allegato 6b.

² Per tutte le superfici notificate di un'azienda deve essere scelta la stessa combinazione di provvedimenti di cui all'allegato 6b numero 1 lettere a e b e numero 2 lettere a e b.

³ Il provvedimento di cui all'allegato 6b numero 1 lettera b deve essere rispettato dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto delle barbabietole da zucchero.

Art. 97 cpv. 3

³ Per le notifiche di cui al capoverso 1 i Cantoni possono fissare termini di notifica successivi se la pianificazione coordinata dei controlli continua a essere garantita ed è osservato il termine per la trasmissione dei dati secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁶ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).

Art. 98 cpv. 3 lett. b

³ La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

- b. i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all'OSIAgr;

⁶ RS 919.117.71

Art. 99 cpv. 2 e 4

² La domanda per ottenere contributi nella regione d'estivazione va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 1° agosto e il 30 settembre.

⁴ Per domande di cui al capoverso 1, i Cantoni possono fissare un termine di domanda successivo per determinati tipi di pagamenti diretti o in situazioni particolari, tuttavia al massimo il 1° maggio.

*Art. 103 cpv. 2 e 3**Abrogati***Art. 115d** Disposizione transitoria della modifica del ...

Le autorizzazioni speciali di cui all'articolo 76 del diritto previgente non ancora scadute il 1° gennaio 2018 mantengono la loro validità.

II

¹ Gli allegati 1 e 4-8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 6a e 6b.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1

(art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25, 115 cpv. 11 e 16)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate*N. 1.1 lett. c*

c. dati concernenti la produzione:

- per le colture campicole: la concimazione, la protezione dei vegetali (prodotto impiegato, data e quantità), il raccolto e le rese, nonché dati su varietà, avviamento delle colture e lavorazione del suolo;
- per i prati e i pascoli: la concimazione, la protezione dei vegetali (prodotto impiegato, data e quantità), nonché l'epoca dello sfalcio per superfici di cui all'articolo 55 lettere a e b.

N. 1.2

- 1.2 L'obbligo di registrazione per il numero 1.1 lettere a e b decade se per il controllo il Cantone mette elettronicamente a disposizione riproduzioni SIG e liste di dati aggiornate. I Cantoni disciplinano la procedura.

N. 2.1.1

- 2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida Suisse-Bilanz dell'UFAG e dell'Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). Si applica la versione 1.13⁷ o 1.14⁸ per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive dell'anno civile 2017 e la versione 1.14 per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive dell'anno civile 2018. L'UFAG è competente per l'omologazione dei software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.

⁷ La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz versione 1.13, ottobre 2016.

⁸ La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz versione 1.14, aprile 2017.

N. 6.2.4 lett. c

Categoria di prodotti	Agente patogeno / coltura	Prodotti utilizzabili liberamente nella PER	Utilizzabili nella PER solo con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3
c. Insetticidi	Criocera dei cereali	Prodotti fitosanitari a base di Spinosad.	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati
	Dorifora della patata	Prodotti fitosanitari a base di Azadirachtin, Spinosad o a base di <i>Bacillus thuringiensis</i>	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati
	Afidi delle patate da tavola, dei piselli proteici, delle favette, del tabacco, delle barbabietole (da foraggio e da zucchero) e dei girasoli	Prodotti fitosanitari a base di Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati
	Piralide del mais da granella	Prodotti fitosanitari a base di <i>Trichogramma spp.</i>	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati

N. 6.3.4

Abrogato

N. 9.6

9.6 Lungo i corsi d'acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza non arabile. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche e la concimazione a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a OPAC⁵¹ oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAC, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua e specchi d'acqua la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2016⁵².

⁵¹ RS 814.201

⁵² Il promemoria può essere richiesto ad Agridea, 8315 Lindau.

Allegato 4

(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 e 62 cpv. 1 lett. a e cpv. 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

*N. 12.1.4*12.1.4. *Abrogato**N. 12.1.9*

12.1.9 Va eseguita un'adeguata cura degli alberi. Questa comprende formatura e potatura, protezione del tronco e delle radici nonché lotta adeguata contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi conformemente alle disposizioni dei servizi fitosanitari cantonali.

*N. 12.2.6*12.2.6. *Abrogato**N. 14.1.6*

14.1.6 I vigneti con biodiversità naturale, zone di manovra comprese, non sono computabili, se la quota complessiva di graminacee di prati grassi (soprattutto *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *Festuca rubra*, *Agropyron repens*) e tarassaco (*Taraxacum officinale*) ammonta a più del 66 per cento della superficie complessiva.

N. 16.1.1

16.1.1 Definizione: spazi vitali naturali ecologicamente pregiati che non corrispondono a nessuno degli elementi di cui ai numeri 1-15 e 17.

Allegato 5
(art. 71 cpv. 1 e 4)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

N. 3.1

- 3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI» dell'UFAG. Esso si basa sulla Guida Suisse-Bilanz. Si applica la versione 1.13⁹ o 1.14¹⁰ per il calcolo del bilancio foraggero dell'anno civile 2017 e la versione 1.14 per il calcolo del bilancio foraggero dell'anno civile 2018. L'UFAG è competente per l'omologazione dei software per il calcolo del bilancio foraggero.

⁹ La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz versione 1.13, ottobre 2016.

¹⁰ La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz versione 1.14, aprile 2017.

Allegato 6
(art. 74 cpv. 3)

Esigenze specifiche dei programmi per il benessere degli animali

A Esigenze del programma SSRA

1 Esigenze generali

- 1.1 Deve essere disponibile un ricovero in cui tutti gli animali di questa categoria possano essere detenuti conformemente alle prescrizioni SSRA. Gli animali devono avere accesso giornalmente a tale ricovero.
- 1.2 Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l'accesso di cui al numero 1.1 per animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina e caprina non è assolutamente necessario se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di eventi atmosferici estremi gli animali devono avere accesso a un ricovero conforme alle esigenze SSRA. Se, in caso di evento atmosferico estremo, il percorso per raggiungerlo è troppo rischioso, gli animali possono essere tenuti in un ricovero non conforme alle esigenze SSRA per al massimo sette giorni.
- 1.3 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né all'ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo.
- 1.4 Un animale tenuto separatamente a causa di una malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non può più essere inserito in un gruppo di animali, può continuare a essere tenuto separatamente fino alla fine della stabulazione.

2 Animali della specie bovina e bufali

- 2.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
 - a. un'area di riposo con pagliericcio o strato equivalente per l'animale;
 - b. un'area priva di lettiera.
- 2.2 Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se:
 - a. il gestore, mediante un'attestazione di un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma SN

- EN ISO/IEC 17025¹¹ dimostra che il relativo modello adempie le esigenze di cui [Dokument noch nicht definiert];
- b. nessuna stuoia è difettosa; e
 - c. tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata.
- 2.3 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
- 2.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
- a. durante il foraggiamento;
 - b. durante il pascolo;
 - c. durante la mungitura;
 - d. in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli unghioni;
- 2.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
- a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
 - b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.
- 2.6 Gli animali possono essere fissati in un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA nelle seguenti situazioni:
- a. nel caso di animali in calore, durante al massimo due giorni;
 - b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto devono essere documentati prima dell'inizio della deroga;
 - c. nel caso di manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono tenute in una stalla a stabulazione fissa, per dieci giorni prima della data probabile del parto.

3 Animali della specie equina

- 3.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
- a. un'area di riposo con strato di segatura o strato equivalente per l'animale;
 - b. un'area priva di lettiera.

¹¹ La norma può essere richiesta all'Associazione svizzera di normalizzazione (snv), Bürgli-strasse 29, 8400 Winterthur, oppure consultata sul sito Internet: www.snv.ch.

- 3.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.
- 3.3 Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi simili.
- 3.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
- a. durante il foraggiamento;
 - b. durante l'uscita in gruppi;
 - c. durante l'utilizzazione;
 - d. in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli zoccoli.
- 3.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 3.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
- a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
 - b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente;
 - c. sei mesi al massimo dopo l'arrivo di un animale di terzi nell'azienda; nel box collettivo in cui l'animale è integrato, deve essere possibile il contatto visivo e la distanza ammonta al massimo a 3 m; gli animali non possono essere fissati.

4 Animali della specie caprina

- 4.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
- a. un'area di riposo di almeno 1,2 m² per animale con pagliericcio o strato equivalente per l'animale; al massimo la metà di questa superficie può essere sostituita da nicchie di riposo sopraelevate e non perforate, queste possono essere prive di lettiera;
 - b. un'area coperta, priva di lettiera, di almeno 0,8 m² per animale; l'area coperta di una superficie di uscita accessibile in permanenza è computabile al 100 per cento.
- 4.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
- 4.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
- a. durante il foraggiamento;
 - b. durante il pascolo;
 - c. durante la mungitura;

- d. in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli unghioni.
- 4.4 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
- a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
 - b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.

5 Animali della specie suina

- 5.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
- a. un'area di riposo senza perforazioni, sufficientemente ricoperta di paglia, paglia trinciata, cubetti di paglia, fieno, fieno di secondo taglio, strame o canne. L'area di riposo può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, ma solo a condizione che gli animali non abbiano accesso al foraggio durante la notte per un periodo ininterrotto di almeno 8 ore; e
 - b. un'area priva di lettiera.
- 5.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
- 5.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 5.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
- a. durante il foraggiamento in stand di foraggiamento;
 - b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo;
 - c. in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio l'inseminazione;
 - d. tranne nei box per il parto, in alternativa la segatura in quantità sufficiente è ammessa come lettiera se la temperatura del porcile supera i seguenti valori:
 - 20° C nel caso di suinetti svezzati,
 - 15° C nel caso di suini da ingrasso e di suini da rimonta fino a 60 kg,
 - 9° C nel caso di animali di peso superiore a 60 kg (compresi i verri riproduttori e le scrofe da allevamento non in lattazione);
 - e. in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti la scrofa in questione può essere fissata a partire dall'inizio del comportamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto;
 - f. durante cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto fino allo svezzamento è ammessa la stabulazione individuale con accesso in permanenza a un'area di riposo di cui al numero 5.1 e a un'area priva di lettiera;

- g. durante la monta le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze di cui alla lettera d o al numero 5.1 lettera a; il primo e l'ultimo giorno della stabulazione individuale occorre documentare la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali;
- h. nel caso di animali malati o feriti sono ammesse le deroghe assolutamente necessarie in relazione alla malattia o alla ferita, all'occorrenza gli animali devono essere ricoverati separatamente, sono ammessi box ad area unica con un'area di riposo di cui al numero 5.1 lettera a;

6 Conigli

- 6.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
 - a. un'area ricoperta da lettiera che consenta agli animali di raspare;
 - b. un'area sopraelevata che può essere perforata se la larghezza delle traverse o il diametro delle barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono adeguate al peso e alla taglia degli animali.
- 6.2 La distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate deve essere di almeno 20 cm.
- 6.3 Per coniglia madre con animali giovani deve essere disponibile un nido separato ricoperto da lettiera e con una superficie di almeno 0,10 m².
- 6.4 Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani svezzati deve avere una superficie di almeno 2 m².
- 6.5 Per animale devono essere disponibili le superfici seguenti:

	Superfici minime per coniglia madre, al di fuori del nido		Superfici minime per animale giovane		
	Con figliata	Senza figliata e in relazione con il numero 6.7	Dallo svezzamento fino al 35° giorno di vita	Dal 36° fino all'84° giorno di vita	A partire dall'85° giorno di vita
Superficie totale minima per animale (m ²), di cui	1,50 ¹	0,60 ¹	0,10 ¹	0,15 ¹	0,25 ¹
– superficie minima ricoperta da lettiera per animale (m ²)	0,50	0,25	0,03	0,05	0,08
– superficie minima sopraelevata per animale (m ²)	0,40	0,20	0,02	0,04	0,06

¹ Almeno sul 35 % della superficie l'altezza utile deve misurare al minimo 60 cm.

- 6.6 Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separatamente. In tal caso per gli animali deve essere disponibile una superficie minima per coniglia madre senza figliata secondo il numero 6.5.
- 6.7 Durante il periodo compreso tra due giorni al massimo prima della data probabile del parto e dieci giorni al massimo dopo il parto, le coniglie madri non devono essere tenute in gruppi.

7 Pollame da reddito

- 7.1 Gli animali devono avere accesso a:
- un comparto della stalla ricoperto da lettiera con posatoi sopraelevati; e
 - un'area con clima esterno (ACE) accessibile quotidianamente durante il giorno.
- 7.2 Nei pollai per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, nelle aree in cui l'intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l'intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale.
- 7.3 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i polli da ingrasso devono avere a disposizione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per il tipo di ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell'autorizzazione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate.
- 7.4 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i tacchini devono avere a disposizione nel pollaio sufficienti possibilità di ritirarsi (p.es. ottenute utilizzando balle di paglia) nonché posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali.
- 7.5 L'accesso all'ACE di cui al numero 7.1 lettera b dev'essere documentato secondo le disposizioni della lettera B numero 1.6.
- 7.6 L'accesso all'ACE può essere limitato in caso di innevamento nelle vicinanze o di temperatura nell'ACE troppo bassa rispetto all'età degli animali. Le limitazioni vanno documentate nel registro delle uscite con l'indicazione del motivo («neve» o temperatura nell'ACE a mezzogiorno).
- 7.7 L'accesso all'ACE è facoltativo
- per galline e galli fino alle ore 10 e dall'entrata nel pollaio sino alla fine della 23a settimana di vita;
 - per polli da ingrasso durante i primi 21 giorni di vita;
 - per tacchini e pulcini per la produzione di uova nei primi 42 giorni di vita;

7.8 L'ACE deve essere:

- a. completamente coperta;
- b. provvista di una lettiera sufficiente; ad eccezione dell'ACE di pollai mobili;
- c. provvista delle seguenti dimensioni minime:

Animali	Superficie del suolo dell'ACE (intera superficie ricoperta da lettiera)	Dimensione minima della parete aperta dell'ACE; sono ammesse reti metalliche o in materiale sintetico	Per effettivi di oltre 100 animali: larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull'ACE e delle aperture verso il pascolo
Galline e galli	– almeno 43 m ² per 1000 animali	– almeno 17 m ² per 1000 animali	– complessivamente almeno 1,5 m per 1000 animali; – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.
Pollastre, pollastri e pulcini per la produzione di uova (dal 43° giorno di vita)	– almeno 32 m ² per 1000 animali	– almeno 13 m ² per 1000 animali	– complessivamente almeno 1,5 m per 1000 animali; – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.
Polli da ingrasso e tacchini	– almeno il 20 per cento della superficie del suolo all'interno del pollaio	– almeno l'8 per cento della superficie del suolo all'interno del pollaio	– complessivamente almeno 2 m per 100 m ² della superficie del suolo all'interno del pollaio; – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

- 7.9 Per i polli da ingrasso le aperture che dal pollaio danno sull'ACE devono essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi 20 m.

B Esigenze del programma URA

1 Esigenze generali e documentazione dell'uscita

- 1.1 Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed erba-
cee, a disposizione degli animali.
- 1.2 Per superficie di uscita si intende una superficie all'aperto a disposizione degli
animali per l'uscita, provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale
adeguato in quantità sufficiente.
- 1.3 Il Cantone stabilisce quale area della superficie di uscita posta verticalmente
sotto una tettoia è considerata non coperta; a tal fine tiene conto in particolare
dell'altezza sulla quale si trova la grondaia.
- 1.4 Dal 1° marzo al 31 ottobre l'area non coperta di una superficie di uscita può
essere ombreggiata.
- 1.5 I punti fangosi sui pascoli, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono
essere recintati.
- 1.6 L'uscita deve essere riportata in un apposito registro al più tardi entro tre
giorni. Conformemente all'organizzazione dell'uscita, essa deve essere docu-
mentata per gruppo di animali cui è stata concessa l'uscita comune o per sin-
golo animale. Se le disposizioni concernenti l'uscita sono rispettate da tutto il
sistema di detenzione, non si deve documentare l'uscita. Le semplificazioni
nella tenuta del registro sono stabilite di seguito in modo specifico per cia-
scuna categoria di animali.

2 Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina

- 2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite all'aperto:
 - a. dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo;
 - b. dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 13 uscite mensili su una superficie
di uscita o al pascolo.
- 2.2 In alternativa al numero 2.1, agli animali da allevamento di sesso maschile e
agli animali da allevamento di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni
nonché agli animali da ingrasso della specie bovina e ai bufali deve essere
concesso in permanenza accesso a una superficie di uscita durante tutto l'anno.
- 2.3 L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle se-
guenti situazioni:
 - a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i
dieci giorni successivi al parto;
 - b. in relazione a un intervento praticato sull'animale;

- c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto devono essere documentati prima dell'inizio della deroga;
- d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

2.4 Esigenze relative alla superficie di pascolo:

- a. per animali della specie bovina e bufali nonché per animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che nei giorni con uscita al pascolo conformemente alla lettera B numero 2.1 o 2.2 gli animali possano coprire almeno il 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli;
- b. per animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile una superficie di 8 are. Se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più animali la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.

2.5 Invece dell'uscita al pascolo, nelle seguenti situazioni agli animali può essere concessa l'uscita a una superficie di uscita:

- a. durante o dopo forti precipitazioni;
- b. in primavera, finché la vegetazione locale non consente il pascolo;
- c. durante i primi dieci giorni del periodo dell'asciutta.

2.6 Agli animali della specie bovina e ai bufali va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:

- a. superficie di uscita accessibile in permanenza agli animali:

Animali	Superficie totale minima ¹ m ² /animale	Di cui superficie minima non coperta, m ² /animale
Vacche, primipare in gestazione avanzata ² e tori riproduttori	10	2,5
Animali giovani di oltre 400 kg	6,5	1,8
Animali giovani da 300 a 400 kg	5,5	1,5
Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg	4,5	1,3
Animali giovani di età inferiore a 120 giorni	3,5	1

¹ La superficie totale comprende l'area di riposo, l'area di foraggiamento e l'area di movimento degli animali (compresa la superficie di uscita provvista di rivestimento accessibile in permanenza agli animali).

² Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.

- b. superficie di uscita non accessibile in permanenza agli animali:

Animali	Superficie minima di uscita, m ² /animale ¹	
	con corna	senza corna
Vacche, primipare in gestazione avanzata ² e tori riproduttori	8,4	5,6
Animali giovani di oltre 400 kg	6,5	4,9
Animali giovani da 300 a 400 kg	5,5	4,5
Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg	4,5	4
Animali giovani di età inferiore a 120 giorni	3,5	3,5
¹ Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita non deve essere coperto.		
² Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.		

c. superficie di uscita di una stalla a stabulazione fissa:

Animali	Superficie minima di uscita, m ² /animale ¹	
	con corna	senza corna
Vacche, primipare in gestazione avanzata ² e tori riproduttori	12	8
Animali giovani di oltre 400 kg	10	7
Animali giovani da 300 a 400 kg	8	6
Animali giovani di età superiore a 160 giorni, fino a 300 kg	6	5
¹ Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita non deve essere coperto.		
² Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.		

2.7 Agli animali della specie equina va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:

La superficie di uscita è per gli animali ...	Altezza al garrese dell'animale					
	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	>175 cm
– accessibile in permanenza: almeno ... m ² /animale ^{1,2}	12	14	16	20	24	24
– non accessibile in permanenza: almeno ... m ² /animale ^{1,2}	18	21	24	30	36	36

¹ Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita non deve essere coperto.

- ² Se diversi animali si trovano su una superficie di uscita, la superficie minima corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli animali. Se un gruppo comprende almeno 5 animali, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento.

- 2.8 La superficie di uscita per animali della specie caprina adempie le esigenze relative alla superficie del box di cui all'allegato 1 tabella 5 numeri 331 e 332 OPAn¹². La superficie di uscita non deve essere coperta per almeno il 25 per cento.
- 2.9 La superficie di uscita per animali della specie ovina adempie le esigenze relative alla superficie del box di cui all'allegato 1 tabella 4 numero 22 OPAn. La superficie di uscita non deve essere coperta per almeno il 50 per cento.

3 Animali della specie suina

- 3.1 A tutte le categorie di animali della specie suina, escluse le scrofe da allevamento in lattazione, deve essere concessa ogni giorno un'uscita di diverse ore. Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti:
- a. per cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto, durante i quali le scrofe sono tenute in un box per il parto;
 - b. per dieci giorni al massimo durante il periodo della monta, quando le scrofe sono tenute in box individuali; per ogni gruppo di animali occorre documentare la data del primo e dell'ultimo giorno della stabulazione individuale senza uscita nonché il numero di animali.
- 3.2 Durante il periodo di allattamento a tutte le scrofe da allevamento in lattazione deve essere concessa un'uscita giornaliera di almeno un'ora durante un periodo minimo di venti giorni.
- 3.3 Superfici di uscita provviste di un rivestimento

Animali	Superficie minima di uscita ¹ m ² /animale
Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi	4,0
Scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi	1,3
Scrofe da allevamento in lattazione	5,0
Suinetti svezzati	0,3
Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg	0,65
Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg	0,45

- ¹ Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita non deve essere provvisto di un rivestimento.

¹² RS 455.1

-
- 3.4 Qualora gli animali della specie suina siano tenuti su un pascolo o su una superficie di uscita non provvista di un rivestimento, mediante una superficie sufficientemente grande e una gestione adeguata deve essere garantito che le superfici e l'ambiente non siano eccessivamente inquinati. Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.

4 Pollame da reddito

- 4.1 Agli animali deve essere concessa ogni giorno un'uscita al pascolo dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante 5 ore.
- 4.2 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
- a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento o di innevamento nelle vicinanze, l'accesso al pascolo può essere sostituito dall'accesso a un'ACE giusta la lettera A numero 7.7;
 - b. qualora l'accesso all'ACE sia limitato conformemente alla lettera A numeri 7.5 e 7.6, anche l'accesso al pascolo può essere limitato;
 - c. per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova l'accesso al pascolo può essere concesso tra il 1° novembre e il 30 aprile mediante l'accesso a una superficie di uscita non coperta; questa deve presentare una superficie di almeno 43 m² per 1'000 animali ed essere rivestita con un materiale nel quale gli animali possano raspare;
 - d. per le galline, in relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta, è possibile impedire l'accesso degli animali al pascolo durante 21 giorni al massimo;
 - e. le limitazioni dell'accesso degli animali al pascolo conformemente alle lettere b–d, vanno documentate indicandone il motivo nel registro delle uscite («precipitazioni», «vento», temperatura esterna a mezzogiorno, «muta»).
- 4.3 Esigenze relative al pascolo:
- a. per le aperture verso il pascolo vigono le stesse misure delle aperture verso l'ACE (lett. A n. 7.8);
 - b. sul pascolo gli animali devono disporre di possibilità di ritirarsi come alberi, arbusti o ripari.

5 Cervi

- 5.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l'anno.
- 5.2 Per cervi di media taglia, per i primi otto animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m². Per ogni animale supplementare la

superficie va incrementata di 240 m². Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m².

- 5.3 Per cervi di grossa taglia, per i primi sei animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 4000 m². Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 320 m². Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 800 m².

6 Bisonti

- 6.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l'anno.
- 6.2 Per i primi cinque animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m². Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 240 m². Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m².

Allegato 6a
(art. 82e cpv. 1-3)

Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura

1 Rinuncia a erbicidi

	<i>in punti</i>
a. Rinuncia all'impiego di erbicidi tra le fila; sotto il ceppo è impiegato erbicida solo su una fascia larga 50 cm.	1
b. Totale rinuncia a erbicidi.	2
c. Totale rinuncia a erbicidi su superfici che danno diritto a contributi di declività per i vigneti conformemente all'articolo 45 capoverso 1.	3

2 Rinuncia a fungicidi e impiego limitato di rame

	<i>in punti</i>
a. A partire dalla fioritura sono impiegati soltanto fungicidi secondo l'elenco «Prodotti fitosanitari per la viticoltura 2018» ¹³ . L'impiego di rame è limitato a 3 kg per ettaro e anno.	1
b. Sono impiegati soltanto fungicidi secondo l'elenco «Prodotti fitosanitari per la viticoltura 2018». L'impiego di rame è limitato a 3 kg per ettaro e anno.	2
c. Superfici con varietà resistenti ai funghi secondo l'elenco dell'UFAG «Varietà resistenti ai funghi» ¹⁴ : sono impiegati soltanto fungicidi secondo l'elenco «Prodotti fitosanitari per la viticoltura 2018». L'impiego di rame è limitato a 1 kg per ettaro e anno.	3

¹³ L'elenco può essere consultato sul sito Internet: www.agroscope.admin.ch > Temi > Produzione vegetale > Viticoltura > Protezione dei vegetali in viticoltura > Raccomandazioni > Prodotti fitosanitari per la viticoltura 2018.

¹⁴ L'elenco ufficiale dell'UFAG «Varietà resistenti ai funghi» può essere consultato sul sito Internet: www.blw...

Allegato 6b
(art. 82g cpv. 1-3)

Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero

1 Rinuncia a erbicidi

	<i>in punti</i>
<i>a. Riduzione di almeno il 50 per cento del quantitativo di erbicidi per superficie mediante irrorazione delle fasce (dalla semina al raccolto).</i>	<i>2</i>
<i>b. Totale rinuncia a erbicidi.</i>	<i>3</i>

2 Riduzione o rinuncia a fungicidi e insetticidi

	<i>in punti</i>
<i>a. Solo un trattamento con fungicidi e solo un trattamento con insetticidi (dalla semina al raccolto)</i>	<i>1</i>
<i>b. Rinuncia a fungicidi e insetticidi (dalla semina al raccolto)</i>	<i>2</i>

Allegato 7
(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi

N. 1.6.1

1.6.1 Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:

- a. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge 400 fr. per CN
- b. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pascoli da rotazione 320 fr. per CN
- c. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri pascoli 120 fr. per CN
- d. per altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo 400 fr. per CN

N. 3.1.1 n. 1, 2 e 5

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi per:

		Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	
		I	II
		fr./ha e anno	fr./ha e anno
1.	<i>Prati sfruttati in modo estensivo</i>		
a.	Zona di pianura	1080	1920
b.	Zona collinare	860	1840
c.	Zone di montagna I e II	500	1700
d.	Zone di montagna III e IV	450	1100
2.	<i>Terreni da strame</i>		
	Zona di pianura	1440	2060
	Zona collinare	1220	1980
	Zone di montagna I e II	860	1840
	Zone di montagna III e IV	680	1770
5.	<i>Siepi, boschetti campestri e rivieraschi</i>	2160	2840

N. 5.4

5.4 Contributi per il benessere degli animali

Categoria di animali	Contributo (fr. per UBG) per	
	SSRA	URA
a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:		
1. vacche da latte	90	190
2. altre vacche	90	190
3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto	90	190
4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	90	190
5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni	–	370
6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni	90	190
7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni	90	190
8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	90	190
9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni	–	370
b. categorie di animali della specie equina:		
1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni	90	190
2. stalloni, di età superiore a 900 giorni	–	190
3. animali, di età inferiore a 900 giorni	–	190
c. categorie di animali della specie caprina:		
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno	90	190
2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno	–	190
d. categorie di animali della specie ovina:		
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno	–	190
2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno	–	190
e. categorie di animali della specie suina:		
1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi	–	165
2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi	155	370
3. scrofe da allevamento in lattazione	155	165
4. suinetti svezzati	155	165
5. rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso	155	165
f. Conigli:		
1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figlie all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa	280	–
2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni	280	–
g. Pollame da reddito:		
1. galline produttrici di uova da cova e galli	280	290

2. galline produttrici di uova di consumo	280	290
3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova	280	290
4. polli da ingrasso	280	290
5. tacchini	280	290
h. Animali selvatici:		
1. cervi	–	80
2. bisonti	–	80

N. 5.5

Abrogato

N. 6.5

6.5 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

6.5.1 Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e anno.

N. 6.6

6.6 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura

6.6.1 Il contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura è concesso a partire dal secondo punto conformemente alle modalità seguenti:

	Numero di punti	Contributo per ettaro di superficie viticola notificata
--	-----------------	---

- | | | |
|----|---|----------|
| a. | 2 | 400 fr. |
| b. | 3 | 550 fr. |
| c. | 4 | 700 fr. |
| d. | 5 | 850 fr. |
| e. | 6 | 1000 fr. |

6.6.2 Il bonus ammonta al 10 per cento del contributo conformemente al numero 6.6.1.

N. 6.7

6.7 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero

6.7.1 Il contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero è concesso conformemente alle modalità seguenti:

	Numero di punti	Contributo per ettaro di superficie con barbabietole da zucchero notificata
a.	1	200 fr.
b.	2	400 fr.
c.	3	600 fr.
d.	4	800 fr.
e.	5	1000 fr.

6.7.2 Il bonus ammonta al 10 per cento del contributo conformemente al numero 6.7.1.

Allegato 8
(art. 105 cpv. 1)

Riduzione dei pagamenti diretti

N. 2.1.8

2.1.8 Dati sugli effettivi di animali

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione o provvedimento
a.	Dichiarazione non corretta degli effettivi di animali nel giorno di riferimento (senza effettivi di animali di cui all'art. 37 cpv. 1) (art. 98, 100 e 105)	Effettivo di animali totale non corrispondente o classificazione non corretta degli animali nelle rispettive categorie Riduzione di 100 fr. per UBG interessata
b.	Dichiarazione non corretta degli effettivi medi (senza effettivi di animali di cui all'art. 37 cpv. 1) (art. 98, 100 e 105)	Effettivo dichiarato non detenuto in azienda Effettivo dichiarato da un altro gestore detenuto in azienda (che non ha effettuato alcuna dichiarazione) Effettivo medio non corretto, plausibile o rintracciabile Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 100 fr. per UBG interessata
c.	Effettivo di animali di cui all'articolo 37 capoverso 1 registrato nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) non corrispondente agli animali detenuti nell'azienda (art. 98, 100 e 105)	Effettivo di animali di una o più categorie registrato nella BDTA non detenuto in azienda In azienda sono detenuti animali di una o più categorie non registrati nella BDTA per l'azienda Correzione. In più riduzione di 200 fr. per UBG interessata 200 fr. per UBG interessata Nessuna correzione, tuttavia computo nel bilancio delle sostanze nutritive e nel bilancio foraggero
d.	Computo degli animali estivati nell'effettivo dell'azienda non corretto (art. 37 e 46).	La notifica d'entrata nella BDTA o l'autodichiarazione di animali che sono stati trasferiti per l'estivazione, avviene contro la volontà dell'azienda cedente Correzione. In più riduzione della differenza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti)
e.	Dichiarazione del numero di animali estivati e/o dei giorni non corretto (art. 98, 100 e 105)	Numero degli animali estivati e/o dei giorni non corretto, plausibile o rintracciabile Correzione. In più riduzione della differenza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti)

N. 2.4.11 lett. d

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
d. Q II: più di 2 sfalci all'anno della fascia inerbita. La seconda metà è falciata meno di 6 settimane dopo la prima metà (all. 4 n. 6.2). Uso di falciacondizionatrici per lo sfalcio del margine erboso (art. 59 cpv. 5)	200% x CQ II

N. 2.4.17

2.4.17 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1)	200% x CQ I
b. QI: assenza di provvedimenti fitosanitari, impiego di erbicidi ai piedi del tronco di alberi di età superiore ai 5 anni (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1)	300% x CQ I
c. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che promuovono la biodiversità secondo le istruzioni, meno di 10 alberi in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e più di 30 m di distanza tra gli alberi, meno di un terzo delle corone degli alberi ha un diametro di oltre 3 m, la superficie computabile è combinata localmente a una distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2)	Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che adempiono le esigenze

N. 2.4.19 lett. a

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; lavorazione del suolo nelle corsie, lavorazione profonda del suolo nelle corsie e in più di ogni seconda corsia; sfalcio alternato non effettuato ogni seconda corsia a distanza di almeno 6 settimane; quota di graminacee di prati grassi e tarassaco superiore al 66 %; uso di frantumatrici (art. 57, 58, all. 4 n. 14.1)	Ogni lacuna: 500 fr.

N. 2.9

2.9 Contributi per il benessere degli animali

2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di

animali secondo l'articolo 73 e separatamente per il programma SSRA e URA applicando la formula seguente:

Somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi URA o SSRA della rispettiva categoria di animali.

Se il totale dei punti è uguale o superiore a 110, per l'anno di contribuzione non vengono versati contributi URA o SSRA per la rispettiva categoria di animali.

- 2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una lacuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA né contributi SSRA per la rispettiva categoria di animali.

2.9.3 SSRA

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Non tutti gli animali tenuti in gruppo, deroghe non ammesse (art. 74 cpv. 1 lett. a, all. 6 lett. A n. 1.4)	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.5-2.6) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.5) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.4) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.6 e 6.7)
b. Intensità della luce diurna naturale nella stalla inferiore a 15 lux (art. 74 cpv. 1 lett. c)	Meno del 10 % degli animali: 60 punti 10 % degli animali o oltre: 110 punti Intensità della luce diurna naturale piuttosto ridotta: 10 punti Intensità della luce diurna naturale notevolmente ridotta: 110 punti
c. Area di foraggiamento o di abbeveraggio non provvista di un rivestimento o gli animali della specie suina hanno accesso al foraggio durante la notte se l'area di foraggiamento è utilizzata anche come area di riposo (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.3) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.2) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.2) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 lett. a e n. 5.2)

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	
d. Gli animali non hanno in permanenza accesso a due diverse aree conformi alle prescrizioni SSRA, deroghe non ammesse alle esigenze (art. 74 cpv. 1 lett. b, all. 6 lett. A n. 1.1 e 1.2)	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.4) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1 e 3.4) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1 e 4.3) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1) Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7)	Meno del 10 % degli animali: 60 punti 10 % degli animali o oltre: 110 punti
e. Presenza di lettiera scarsa o lettiera inesistente, lettiera inadeguata (art. 74 cpv. 1 lett. b, all. 6 lett. A n. 1.3)	Animali della specie bovina: area di riposo con stuoie (all. 6 lett. A n. 2.2 lett. b) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1 lett. a) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1 lett. a) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 lett. a e n. 5.3 lett. d) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1 lett. a) Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 lett. a)	Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa: 10 punti Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa: 40 punti. Lettiera conforme alle esigenze SSRA inesistente: 110 punti
f. Il giaciglio disponibile o la stuoia non è conforme alle esigenze SSRA (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 lett. a e n. 2.2 lett. a) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.3-6.5)	Meno del 10 % del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 60 punti 10 % e oltre del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 110 punti
g. Durante il foraggiamento gli animali sono disturbati dai loro simili (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.3)	110 punti
h. Area di riposo perforata (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 lett. a)	110 punti

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
i. Conigliera non conforme alle esigenze (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Conigli: distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate inferiore a 20 cm (all. 6 lett. A n. 6.2); per le coniglie madri non per tutte le figliate vi è un nido conforme alle esigenze SSRA (all. 6 lett. A n. 6.3); box per animali giovani inferiore a 2 m ² (all. 6 lett. A n. 6.4); superficie minima non raggiunta (all. 6 lett. A n. 6.5) 110 punti
j. I polli da ingrasso e i tacchini dal 10° giorno di vita non hanno a disposizione un numero sufficiente di posatoi sopraelevati conformi alle esigenze SSRA (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.3 e 7.4); solo per polli da ingrasso e tacchini 60 punti
k. Possibilità di ritirarsi insufficienti per i tacchini (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.4) 10 punti
l. Non tutti gli animali sono ingrassati almeno per 30 giorni	Pollame da reddito (art. 72 cpv. 2); solo per polli da ingrasso 60 punti
m. La superficie o le aperture dell'ACE non sono conformi alle esigenze	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8 lett. c) Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti
n. L'ubicazione delle aperture dell'ACE non è conforme alle esigenze	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.9; solo per polli da ingrasso) 110 punti
o. ACE non coperta o non sufficientemente aperta verso l'esterno	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8 lett. a e c) 60 punti
p. Numero di animali stabiliti superiore a quello massimo consentito	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8 lett. c) 110 punti
q. Superficie del suolo nell'ACE (intera superficie) non sufficientemente ricoperta da una lettiera adeguata (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8 lett. b) Presenza di lettiera scarsa: 10 punti Presenza di lettiera troppo scarsa: 40 punti Lettiera inesistente: 110 punti

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
r. Accesso giornaliero all'ACE non comprovato	Pollame da reddito (all. 6 lett. 4 punti per giorno mancante A n. 7.1 lett. b, n. 7.6 e 7.7)
s. Gli animali non hanno accesso durante tutto il giorno all'ACE	Pollame da reddito (all. 6 lett. 60 punti A n. 7.1 lett. b e n. 7.6)
t. La documentazione delle uscite non è conforme alle esigenze	Pollame da reddito (all. 6 lett. 200 fr. A n. 7.5 e 7.6)

2.9.4 URA

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. La superficie di uscita non è ubicata all'aperto	Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.2 e 1.4) 110 punti
b. Punti fangosi non recintati o pascolo molto danneggiato	Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.1, 1.3 e 3.4) 10 punti
c. Rete parasole dall'1.11. al 28.2.	Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.4) 10 punti.
d. La documentazione delle uscite non è conforme alle esigenze	Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.6) 200 fr.
e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3 e 2.5) 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) 4 punti per giorno mancante Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1 e 4.2) Cervi (all. 6 lett. B n. 5.1) Bisonti (all. 6 lett. B n. 6.1)
f. Durata dell'uscita non rispettata	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 2.2); solo per animali di sesso maschile e animali di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni 110 punti
g. Durata dell'accesso al pascolo non adempiuta	Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) 60 punti Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1 e 4.2)

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
h. Dimensione del pascolo o della superficie di uscita non coperta troppo piccola	Animali della specie bovina (all. 6 lett. B n. 2.4 lett. a e n. 2.6) Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Animali della specie equina (all. 6 lett. B n. 2.4 lett. b e n. 2.7) Differenza del 10 % o oltre: 110 punti Animali della specie caprina (all. 6 lett. B n. 2.4 lett. a e n. 2.8) Animali della specie ovina (all. 6 lett. B n. 2.4 lett. a e n. 2.9) Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.3) Cervi (all. 6 lett. B n. 5.2 e 5.3) Bisonti (all. 6 lett. B n. 6.2)
i. Gli animali al pascolo di-spongono di troppo poche possibilità di rifugio	Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.3 lett. b) Troppo poche: 10 punti Inesistenti: 110 punti
j. Gli animali sono ingras-sati per meno di 56 giorni	Pollame da reddito (art. 75 cpv. 4); solo per polli da in-grasso 60 punti
k. Parete aperta o aperture che dal pollaio danno sull'ACE o aperture verso il pascolo non conformi alle esigenze	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8 lett. c e n. 7.9) Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti
l. Numero di animali stabu-lati superiore a quello massimo consentito	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8 lett. c) 110 punti
m. Superficie del suolo nell'ACE (intera superfie) non sufficientemente ricoperta da una lettiera adeguata (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8 lett. b) Presenza di lettiera scarsa: 10 punti Presenza di lettiera troppo scarsa: 40 punti Lettiera inesistente: 110 punti
n. Accesso giornaliero all'ACE non comprovato	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 lett. b, n. 7.5 e 7.6) 4 punti per giorno mancante
o. Gli animali non hanno ac-cesso durante tutto il giorno all'ACE	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 lett. b e n. 7.5) 60 punti

N. 2.10

2.10 Contributi per l'efficienza delle risorse

2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o mediante la detrazione di una percentuale dei contributi per l'efficienza delle risorse della superficie in questione.

Laddove sulla stessa superficie vengano constatate più lacune, le riduzioni non sono cumulabili.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

2.10.2 Procedimenti di spandimento a basse emissioni

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Per i procedimenti di spandimento a basse emissioni per ettaro e dose non sono stati computati in Suisse-Bilanz 3 kg di azoto disponibile (art. 78 cpv. 3)	Correzione del bilancio di concimazione e 200 fr., in più eventuali riduzioni nell'ambito della PER (superamento del bilancio delle sostanze nutritive)
b. Per ogni superficie sono state notificate per i contributi più di quattro dosi (art. 78 cpv. 1)	Riduzione a quattro dosi; pagamento di quattro dosi
c. Registrazioni (data dello spandimento e superficie concimata) non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 78 cpv. 4)	200 fr. Riduzione del 120 % del totale dei contributi per i procedimenti di spandimento a basse emissioni se la lacuna permane dopo il termine suppletivo
d. Dosi notificate per i contributi tra il 15.11 e il 15.2 (art. 78 cpv. 2)	Correzione alle dosi che danno diritto ai contributi

2.10.3 Lavorazione rispettosa del suolo

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per la lavorazione rispettosa del suolo (art. 79 e 80)	200 % dei rispettivi contributi
b. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per il contributo suppletivo per la rinuncia a erbicidi (art. 81)	200 % dei rispettivi contributi
c. Le seguenti registrazioni per superficie sono incomplete, mancanti, errate o inutilizzabili: tipo di lavorazione rispettosa del suolo, coltura principale e coltura principale precedente, impiego di erbicidi, superficie (art. 80 cpv. 3)	200 fr. Riduzione del 120 % del totale dei contributi per la lavorazione rispettosa del suolo se la lacuna permane dopo il termine suppletivo

2.10.4 Impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante impiegato per l'irrorazione della pagina inferiore della foglia (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.
b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.

2.10.5 Contributo per l'equipaggiamento di irroratrici con un sistema di risciacquo a ciclo dell'acqua di risciacquo separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitosanitari

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Sistema di pulizia dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82a e all. 7 n. 6.4)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.

2.10.6 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Assenza di registrazioni secondo le istruzioni per il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive nello Suisse-Bilanz, versione 1.8 ¹⁵ , modulo supplementare 6 «Correzione lineare in funzione del tenore di sostanze nutritive degli alimenti» e modulo supplementare 7 «Bilancio import/export» (art. 82c cpv.2)	200 fr. Riduzione del 120 % del totale dei contributi per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo
b. Superamento del tenore medio di proteina grezza di 11 grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJEDS) dell'intera razione di foraggio di tutti i suini tenuti (art. 82c cpv. 1)	120 % dei rispettivi contributi

2.10.7 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per l'impiego di insetticidi e acaricidi (art. 82e cpv. 4)	200 % dei rispettivi contributi
b. Impiego di erbicidi e/o fungicidi che non rispettano le prescrizioni o superamento del quantitativo massimo di rame (all. 6a)	200 % dei rispettivi contributi

¹⁵ Le istruzioni possono essere consultate sul sito Internet: www.blw.admin.ch

2.10.8 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Impiego di erbicidi, insetticidi e/o fungicidi che non rispettano le prescrizioni (all. 6b)	200 % dei rispettivi contributi

N. 3.6.3 lett. p

p. Utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva (art. 10 % 34 cpv. 1, all. 2 n. 4.1.3 e 4.2.2)

N. 3.7.4 lett. d, e, f e k

Abrogate

N. 3.7.5 lett. b, c, g e h

Abrogate

N. 3.7.6

3.7.6 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini con provvedimenti di protezione delle greggi

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Assenza di provvedimenti di protezione delle greggi in caso di richiesta di pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione delle greggi (art. 47 cpv. 2 lett. a)	Riduzione del contributo d'estivazione all'aliquota del pascolo da rotazione secondo l'allegato 7 numero 1.6 lettera b



Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone

(Ordinanza sulle zone agricole)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulle zone agricole è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».

Art. 4 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.

Art. 5 Riproduzione e applicazione delle zone e delle regioni agricole

¹ L'UFAG riporta le zone e le regioni agricole su carte topografiche digitali. Esse costituiscono il catasto della produzione agricola. L'UFAG riproduce le carte delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione map.geo.admin.ch.

² In caso di modifiche dei limiti delle zone e delle regioni agricole, l'UFAG informa, sotto forma elettronica, i servizi interessati.

³ Le carte vanno utilizzate nei sistemi d'informazione geografica rilevanti per l'esecuzione delle zone e regioni agricole nonché riprodotte nei geoportali ufficiali pubblici. In caso di modifiche dei limiti delle zone e delle regioni sul territorio di esecuzione,

RS

¹ RS 912.1

la raccolta di geodati di base delle zone e delle regioni agricole va acquisita immediatamente dalla piattaforma per la geoinformazione della Confederazione data.geo.admin.ch e aggiornata:

- a. dall'UFAG: per tutta la Svizzera;
- b. dai servizi designati dai Cantoni: per il territorio di esecuzione;
- c. dai Comuni: per il territorio di esecuzione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza concernente i miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. b

² Si applicano per analogia:

b. alle piccole aziende artigianali: gli articoli 8a e 9.

Art. 3 Dimensioni dell'azienda necessarie

¹ Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se le dimensioni dell'azienda sono pari almeno a 1 unità standard di manodopera (USM).

² Ai provvedimenti e alle installazioni per diversificare le attività secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettera d si applicano le dimensioni minime richieste per le aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991² sul diritto fondiario rurale (LDFR).

³ A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulla terminologia agricola (OTerm), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari nonché per l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

¹ RS 913.1
² RS 211.412.11
³ RS 910.91

Art. 3a Dimensioni dell'azienda necessarie nelle aree a rischio

¹ Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali è a rischio la gestione o una sufficiente densità d'insediamento, le dimensioni dell'azienda necessarie sono di almeno 0,60 USM.

² L'UFAG fissa i criteri per stabilire se un'azienda è ubicata in un'area a rischio.

Art. 4 Presupposti personali

¹ È data una formazione adeguata ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1 lettera f LAgr se il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. una formazione professionale di base quale agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002⁴ sulla formazione professionale (LFPr), integrata da una formazione professionale superiore conformemente all'articolo 43 LFPr nel campo professionale «Agricoltura»;
- b. una formazione professionale quale contadina con attestato professionale conformemente all'articolo 43 LFPr; o
- c. una qualifica equivalente in una professione speciale dell'agricoltura.

² Per l'aiuto iniziale giusta l'articolo 43, a complemento della formazione di base secondo il capoverso 1 lettera a è equiparata alla formazione professionale superiore una gestione efficace dell'azienda durante un periodo di almeno tre anni, debitamente documentata.

³ Nel caso di richiedenti coniugati è sufficiente che uno dei coniugi soddisfi le condizioni di cui al capoverso 1 o 2.

⁴ È equiparata a una qualifica di cui al capoverso 1 una gestione efficace dell'azienda durante un periodo di almeno cinque anni, debitamente documentata.

⁵ Per i gestori di aziende ubicate in aree di cui all'articolo 3a capoverso 1, è sufficiente l'esigenza relativa alla formazione di cui all'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁵ sui pagamenti diretti (OPD).

⁶ In caso di affitto temporaneo in vista della cessione dell'azienda a un successore, gli aiuti agli investimenti possono parimenti essere concessi ai proprietari che non gestiscono personalmente l'azienda.

⁷ L'UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell'azienda.

Art. 5**Abrogato**

⁴ RS 412.10

⁵ RS 910.13

Art. 6 Concetto di gestione

In caso di aiuti iniziali e investimenti superiori a 500 000 franchi l'opportunità dell'investimento previsto, l'orientamento strategico e lo sviluppo dell'azienda devono essere comprovati mediante un concetto di gestione.

Art. 8 cpv. 4

⁴ L'UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per il calcolo dell'onere sopportabile.

Art. 8a Fondi propri

¹ I crediti di investimento, escluso l'aiuto iniziale giusta l'articolo 43, sono concessi se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento dei costi residui (spese di investimento dedotti i contributi pubblici) con fondi propri.

² Le prestazioni di terzi e la differenza tra il limite di aggravio e i mutui garantiti da pegno immobiliare gravati da interessi dell'azienda agricola prima dell'investimento possono essere computate come fondi propri.

³ Le spese di investimento vanno giustificate attraverso i rispettivi calcoli. Per spese superiori a 150 000 franchi per gruppo di elementi vanno richieste almeno tre offerte comparabili.

Art. 9 cpv. 2 e 3

² Per affittuari di cui al capoverso 1 è sufficiente un diritto di superficie non a sé stante se il proprietario del fondo autorizza l'affittuario per almeno vent'anni a costituire un diritto di pegno immobiliare per l'ammontare del capitale di terzi necessario.

³ Se un progetto edilizio di affittuari di cui al capoverso 2 è sostenuto soltanto con un credito di investimento, la durata del pegno immobiliare a garanzia del credito e del contratto d'affitto si basa sul termine di rimborso pattuito contrattualmente.

Art. 11b lett. d

d. per il provvedimento previsto esiste un concetto di gestione;

Art. 14 cpv. 1 lett. j

¹ Contributi sono accordati per:

j. le pianificazioni agricole.

Art. 18 cpv. 3

³ In tutte le zone i contributi sono concessi a favore di provvedimenti edilizi tesi a conseguire obiettivi ecologici. L'UFAG stabilisce i provvedimenti edilizi da sostenere.

Art. 19 cpv. 8

⁸ Il contributo giusta l'articolo 18 capoverso 3 ammonta al 25 per cento al massimo dei costi che danno diritto ai contributi, tuttavia a 50 000 franchi al massimo per azienda. Tale contributo è concesso a complemento del contributo forfettario di base di cui al capoverso 2. L'UFAG fissa l'importo dei contributi forfettari.

Art. 28 cpv. 2 e 3

² Nella decisione l'UFAG stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti agli investimenti.

³ Se la pianificazione del progetto prevede contributi superiori a 5 milioni di franchi la decisione di principio è emessa d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 28a cpv. 1^{bis}, 2 lett. c e 2^{bis}

^{1bis} La convenzione stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti agli investimenti.

² La convenzione disciplina segnatamente:

- c. i costi aventi diritto a un contributo e l'aliquota di contribuzione della Confederazione;

^{2bis} Se la pianificazione del progetto prevede contributi superiori a 5 milioni di franchi la convenzione è conclusa d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 37 cpv. 6 lett. b

⁶ La durata di utilizzazione conforme è di:

- b. per gli edifici agricoli 20 anni

Art. 43 cpv. 1 e 4

¹ L'aiuto iniziale può essere concesso sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

⁴ Per le aziende con dimensioni pari o superiori a 5,0 USM, il credito di investimento per l'aiuto iniziale ammonta al massimo a 270 000 franchi.

Art. 44 cpv. 1 lett. b e c nonché 2 lett. b

¹ I proprietari che gestiscono personalmente l'azienda possono ricevere crediti di investimento per:

- b. *Abrogata*
- c. l'acquisto da terzi di case d'abitazione e di edifici di economia rurale, anziché realizzare un provvedimento edilizio;

² Gli affittuari ricevono crediti di investimento per:

- b. l'acquisto da terzi di un'azienda agricola, purché questa sia stata gestita in proprio per almeno sei anni.

Art. 46 cpv. 2 lett. c, 3 e 7 frase introduttiva

² Il credito di investimento massimo per le nuove costruzioni è fissato come segue:

c. *Abrogata*

³ Se un richiedente rinuncia volontariamente ai contributi giusta l'articolo 19 capoverso 2 lettera a, per gli edifici di economia rurale sono versate le aliquote forfetarie per la regione di pianura.

⁷ L'importo forfetario massimo ammonta al 50 per cento dei costi computabili dedotti eventuali contributi pubblici per:

Art. 47 Credito di investimento minimo

Non vengono concessi crediti di investimento inferiori a 20 000 franchi.

Art. 48 cpv. 1, 1^{bis} e 2 frase introduttiva

¹ I crediti di investimento devono essere rimborsati entro 15 anni.

^{1bis} A prescindere dal termine stabilito dal capoverso 1, l'importo minimo di rimborso annuo ammonta a 4000 franchi.

² Entro il termine di cui al capoverso 1 il Cantone può:

Art. 49 cpv. 1 lett. f

¹ Sono sostenuti con crediti di investimento:

- f. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni, nonché il loro acquisto da parte di terzi al posto della costruzione di nuovi edifici.

Art. 51 cpv. 3, 6 e 7

³ Non vengono concessi crediti di investimento inferiori a 30 000 franchi.

⁶ Il credito di investimento massimo per la costruzione di edifici alpestri è 6000 franchi per UBG. Le graduazioni dei crediti di investimento per elemento, parte di edificio o unità sono stabilite dall'UFAG in un'ordinanza.

⁷ Se un richiedente rinuncia volontariamente ai contributi giusta l'articolo 19 capoverso 2 lettera b, per gli edifici alpestri viene versato il doppio dell'aliquota dei crediti d'investimento.

Art. 52 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d, 1^{bis} e 2

¹ I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:

d. *Abrogata*

^{1bis} A prescindere dai termini stabiliti dal capoverso 1 lettere a e b, l'importo minimo di rimborso annuo ammonta a 6000 franchi.

² Entro i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b, il Cantone può:

- a. rinviare i rimborsi di due anni al massimo;
- b. sospendere i rimborsi per un anno, se le condizioni economiche del beneficiario peggiorano senza sua colpa.

Art. 55 cpv. 2

² L'importo limite ammonta a:

- a. 450 000 franchi, nel caso di crediti di investimento;
- b. 600 000 franchi, nel caso di crediti di costruzione.

Art. 59 cpv. 2

² Anziché una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasmettere il credito di investimento, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda o dell'impresa, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 1, offra la garanzia richiesta e non vi sia alcun motivo di esclusione secondo l'articolo 12. È fatto salvo l'articolo 60.

Art. 63b Disposizione transitoria della modifica del ... 2017

Per quanto concerne i presupposti personali giusta l'articolo 4 e i fondi propri giusta l'articolo 8a, le domande inoltrate al Cantone prima dell'entrata in vigore della modifica del 2017 sono valutate secondo il diritto previgente fino al 1° gennaio 2019.

II

L'ordinanza dell'11 settembre 1996⁶ sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. c

¹ L'organo d'esecuzione impiega le persone soggette al servizio civile:

- c. in aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14, 18, 44 e 49 capoverso 1 lettera f OMSt.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

⁶ RS 824.01

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr



Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 Dimensioni dell'azienda necessarie

¹ I mutui sono versati soltanto se le dimensioni dell'azienda sono pari almeno a 1 unità standard di manodopera (USM).

² A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari.

Art. 3 Dimensioni dell'azienda necessarie nelle aree a rischio

¹ Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali è a rischio la gestione o una sufficiente densità d'insediamento, le dimensioni dell'azienda necessarie sono di almeno 0,60 USM.

² L'UFAG fissa i criteri per stabilire se un'azienda è ubicata in un'area a rischio.

Art. 7 cpv. 3 e 4

³ Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale i Cantoni possono fissare un importo massimo per azienda.

⁴ L'importo massimo non può essere inferiore a 200 000 franchi.

¹ RS **914.11**

² RS **910.91**

Art. 10 cpv. 2

² L'importo limite ammonta a 450 000 franchi, compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr



Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

(Ordinanza sulla consulenza agricola)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2007¹ sulla consulenza agricola è modificata come segue:

Art. 1 lett. d

La presente ordinanza disciplina:

- d. l'aiuto finanziario della Confederazione ai promotori per esami preliminari per lo sviluppo di progetti innovativi.

Art. 10 Aiuti finanziari per esami preliminari per lo sviluppo di progetti innovativi

¹ Per esami preliminari per lo sviluppo di progetti innovativi in agricoltura possono essere concessi aiuti finanziari ai rispettivi promotori.

² Le richieste di aiuti finanziari per esami preliminari devono contenere:

- a. una descrizione del progetto, in particolare una descrizione degli obiettivi finali e parziali, dei gruppi target, delle fasi d'intervento, nonché delle competenze e delle responsabilità del promotore;
- b. un preventivo e un piano di finanziamento;

³ L'aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi del promotore per gli esami preliminari tuttavia a 20 000 franchi al massimo.

⁴ L'UFAG esamina le richieste e decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.

RS

¹ RS 915.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 22 Inoltro delle domande

¹ Se le quote di contingente sono attribuite in funzione dell'ordine di entrata delle domande presso l'UFAG vige quanto segue:

- a. le domande possono essere inoltrate all'UFAG a partire dal primo giorno feriale di ottobre precedente l'inizio del periodo di contingentamento;
- b. per contingenti doganali interi o parziali suddivisi in più parti e per gli aumenti temporanei del contingente le domande possono essere inoltrate a partire dal primo giorno feriale del terzo mese precedente l'inizio della liberazione;
- c. le deroghe sono disciplinate nel capitolo 4, nell'allegato 3 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

² Le domande inoltrate lo stesso giorno sono considerate inoltrate contemporaneamente.

³ Le esigenze relative ai richiedenti e alle domande sono disciplinate nel capitolo 4 e nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

Art. 24

Abrogato

¹ RS 916.01

Art. 35 cpv. 3

³ Le quote del contingente doganale parziale n. 07.3 sono attribuite in funzione dell'ordine di entrata delle domande.

Art. 35a Importazione di merci del contingente doganale parziale n. 07.3

¹ Sono attribuite quote del contingente soltanto a persone iscritte nel registro di commercio della Svizzera o del Principato del Liechtenstein.

² 200 tonnellate del contingente doganale parziale sono attribuite a richiedenti che possono comprovare che nell'ultimo anno precedente la presentazione della domanda hanno importato per proprio conto merci del contingente doganale parziale n. 07.3 con un peso lordo di almeno 100 chilogrammi all'ADFC o all'ADC. Valgono come prova le copie delle dichiarazioni doganali nelle quali il richiedente è indicato come importatore.

³ 10 tonnellate del contingente doganale parziale sono riservate a richiedenti che negli ultimi tre periodi di contingentamento non hanno ricevuto alcuna quota e che non partecipano alla ripartizione di cui al capoverso 2. Questi richiedenti ricevono una quota massima pari a 1000 chilogrammi lordi all'anno. Non possono cedere le loro quote con accordi sull'utilizzo giusta l'articolo 14.

⁴ I prodotti importati nell'ambito del contingente doganale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione umana.

Art. 44 Deroghe nel traffico commerciale

I prodotti agricoli per i quali non esiste un contingente doganale secondo l'allegato 3 possono essere importati senza PGI fino a 20 chilogrammi lordi.

Art. 54b Disposizione transitoria della modifica del ...

Le domande in virtù dell'articolo 22 capoverso 1 di quote del contingente doganale che possono essere utilizzate durante tutto il periodo di contingentamento 2018 possono essere inoltrate a partire dal 1° dicembre 2017.

II

Gli allegati 1, 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

² L'articolo 54b e l'allegato 3 numero 5 entrano in vigore il 1° dicembre 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1

(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

N. 17

17. Disciplinamento del mercato: sementi

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 3.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione (RS 916.151).

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Informazioni complementari
0713.5015	0.00	PGI non necessario	
0713.5018	0.00	PGI non necessario	
1201.1000	0.10	20	
1202.3000	0.10	PGI non necessario	
1207.2100	0.10	20	
1209.1090	0.00	20	
1209.2100	0.00	PGI non necessario	
1209.2200	0.00	PGI non necessario	
1209.2300	0.00	PGI non necessario	
1209.2400	0.00	PGI non necessario	
1209.2500	0.00	PGI non necessario	
1209.2919	0.00	PGI non necessario	
1209.2960	0.00	PGI non necessario	
1209.2970	0.50	20	
1209.2980	0.00	PGI non necessario	

Allegato 3
(art. 10)

Contingenti doganali interi e parziali

N. 2

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini

Contingente doganale n. [1]	Prodotto [1]	Volume del contingente doganale (capi) [1]
02	Animali della specie bovina	1200
03	Animali della specie suina	100
04	Contingente doganale n. 04 è ripartito come segue:	
04.1	Animali della specie ovina	500
04.2	Animali della specie caprina	100
12	Sperma di toro (dosi/unità di applicazione)	800 000
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale		

N. 4 numero 07.3

4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina

Contingente doganale n. [1]	Prodotto [1]	Volume del contingente doganale (tonnellate) [1]
...		
07.3	Latticini diversi	210
...		

N. 5 numeri 09, 09.1 e 09.2

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Contingente doganale n. [1]	Prodotto [1]	Volume del contingente doganale (tonnellate lorde) [1]
09	Uova di volatili, in guscio, di cui	34 735
09.1	Uova di consumo	17 428
09.2	Uova di trasformazione destinate all'industria alimentare	17 307
...		

Allegato 4
(art. 31 cpv.2)

Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili

Quantitativo parziale del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente
12 000 t lorde	8 gennaio – 31 dicembre
12 000 t lorde	5 marzo – 31 dicembre
12 000 t lorde	7 maggio – 31 dicembre
12 000 t lorde	2 luglio – 31 dicembre
10 000 t lorde	3 settembre – 31 dicembre
12 000 t lorde	5 novembre – 31 dicembre



Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

(Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 giugno 2006¹ sulla promozione dello smercio è modificata come segue:

Art. 1 Scopo

¹ Lo scopo della presente ordinanza è incrementare i ricavi sui mercati dell'agricoltura svizzera

² Gli aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza hanno lo scopo di:

- a. incrementare il consumo di prodotti agricoli svizzeri rispetto a prodotti esteri della concorrenza e sostitutivi;
- b. indirizzare le preferenze in materia di consumi verso prodotti agricoli svizzeri possibilmente a elevato valore aggiunto;
- c. mantenere e sviluppare le esportazioni di prodotti agricoli svizzeri;
- d. creare sbocchi su nuovi mercati all'estero e diversificare le esportazioni di prodotti agricoli svizzeri;
- e. comunicare le prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura svizzera;

RS

¹ RS **916.010**

2017-.....

Art. 1a Progetti che danno diritto a un aiuto

¹ Gli aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza possono essere concessi per:

- a. progetti organizzati a livello nazionale o sovraregionale per la promozione dello smercio di prodotti agricoli svizzeri;
- b. la comunicazione delle prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura svizzera;
- c. iniziative legate all'esportazione.

² Beneficiano del sostegno in particolare:

- a. l'ideazione, la produzione e le spese per i media della pubblicità di base, dei provvedimenti di marketing diretto nonché della comunicazione elettronica;
- b. i provvedimenti nel settore delle pubbliche relazioni;
- c. la partecipazione a fiere, esposizioni, eventi nonché le attività di sponsorizzazione;
- d. le attività di promozione delle vendite nel punto vendita;
- e. i costi di layout e design per la creazione di imballaggi in comune se questi garantiscono la riconoscibilità dell'origine svizzera;
- f. i progetti di ricerca di mercato e il controlling del marketing.

³ Beneficiano del sostegno i progetti in comune di più persone giuridiche o fisiche nel settore marketing/comunicazione. I progetti di singoli non sono sostenuti.

Art. 3 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

¹ Sono considerati prodotti agricoli ai sensi della presente ordinanza:

- a. i prodotti valorizzabili derivanti dalla produzione vegetale e dalla detenzione di animali da reddito;

² I prodotti devono adempiere i requisiti relativi alle indicazioni di provenienza svizzere ai sensi degli articoli 48, 48a e 48b della legge del 28 agosto 1992² sulla protezione dei marchi e ai sensi dell'ordinanza del 2 settembre 2015³ sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari.

Art. 4 cpv. 3 e 4

³ Sono computabili solo le spese direttamente collegate alla realizzazione del progetto e necessarie per l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 1a capoverso 2.

⁴ Non sono computabili in particolare le spese seguenti:

- a. riserve, accantonamenti e ammortamenti;

² RS 232.11

³ RS 232.112.1

- b. spese e gettoni di presenza degli enti promotori;
- c. costi per assunzione di personale, formazione e perfezionamento professionale interni nonché manifestazioni per il personale;
- d. contributi dei membri.

Art. 5 cpv. 2 lett. d

² Non sono considerati mezzi finanziari propri segnatamente:

- d. gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 8 Importo e genere di aiuto finanziario

¹ L'aiuto finanziario ammonta al 40 per cento al massimo delle spese computabili.

² Può ammontare al 50 per cento al massimo delle spese computabili se il progetto:

- a. in base alla valutazione di cui all'articolo 13a è classificato come particolarmente meritevole di essere promosso; o
- b. corrisponde a una delle priorità d'incentivazione di cui all'articolo 13 capoverso 1.

³ L'UFAG può derogare all'aliquota massima di cui ai capoversi 1 e 2 per provvedimenti finalizzati alla creazione dell'immagine in occasione di grandi eventi internazionali d'importanza nazionale.

Art. 9 Requisiti relativi ai provvedimenti che hanno diritto a un aiuto

¹ I progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. i provvedimenti devono perseguire uno degli scopi di cui all'articolo 1 capoverso 2;
- b. i provvedimenti devono essere in funzione delle condizioni di mercato specifiche e degli obiettivi in materia di comunicazione;
- c. i provvedimenti devono servire a trasmettere i particolari pregi dei prodotti agricoli svizzeri o dei loro metodi di produzione;
- d. i mezzi finanziari impiegati devono essere proporzionati al valore aggiunto ottenuto e agli obiettivi d'efficacia;
- e. i mezzi finanziari propri necessari devono essere disponibili;
- f. i provvedimenti non possono basarsi su una pubblicità comparativa che si riferisce ad altri prodotti agricoli svizzeri;

- g. i provvedimenti devono rifarsi agli obiettivi della strategia della qualità per l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere di cui all'articolo 2 capoverso 3 LAgr;
- h. i provvedimenti e i sottoprogetti regionali devono costituire parte integrante di un concetto unitario di comunicazione dell'ente promotore nazionale o sovraregionale ed essere coordinati da quest'ultimo.

² I richiedenti devono disporre di una strategia a medio o a lungo termine. Questa va aggiornata almeno ogni quattro anni.

³ I richiedenti devono fissare obiettivi qualitativi e quantitativi per ogni anno di realizzazione per il progetto globale e i sottoprogetti nonché disporre di un concetto adeguato per il controlling del marketing.

⁴ I richiedenti devono fissare, per il progetto globale, obiettivi d'efficacia per quanto riguarda gli effetti sui gruppi target e sullo smercio di prodotti agricoli svizzeri. Questi vanno aggiornati almeno ogni quattro anni.

⁴ Per il controllo della contabilità i richiedenti devono incaricare un ufficio di revisione indipendente.

Titolo prima dell'art. 9a

Sezione 2: Promozione dello smercio e comunicazione delle prestazioni d'interesse generale

Art. 9a Progetti organizzati a livello nazionale

¹ Possono essere sostenuti progetti organizzati a livello nazionale concernenti:

- a. prodotti agricoli;
- b. la comunicazione delle prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura svizzera;
- c. gli ambiti tematici seguenti:
 - 1. prodotti di montagna e dell'alpe ai sensi dell'articolo 14 LAgr;
 - 2. prodotti biologici ai sensi dell'articolo 15 LAgr;
 - 3. prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o con indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 16 LAgr;
 - 4. prodotti regionali;
 - 5. prodotti di produzione integrata;
 - 6. marchio di provenienza comune per i prodotti agricoli svizzeri;
 - 7. prestazioni di servizi nel settore dell'agriturismo.

² Per prodotto agricolo nonché per ambito tematico ai sensi del capoverso 1 viene sostenuto soltanto un progetto organizzato a livello nazionale.

Art. 9b Progetti organizzati a livello sovraregionale

I progetti organizzati a livello sovraregionale possono essere sostenuti per quanto concerne i settori del marketing/comunicazione realizzati in comune nonché per la fornitura di prestazioni di servizi a progetti organizzati a livello regionale.

Art. 9c Progetti di comunicazione integrativi

¹ Possono essere sostenuti progetti di comunicazione integrativi concernenti prodotti agricoli, la comunicazione delle prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura svizzera, gli ambiti tematici di cui all'articolo 9a capoverso 1 lettera c nonché pluritematici e incentrati su più prodotti, che adempiono i seguenti requisiti:

- a. sono realizzati da gruppi di produttori e addetti alla trasformazione o commercianti nonché, all'occorrenza, consumatori;
- b. sono organizzati a livello nazionale;
- c. si rivolgono a particolari gruppi target, creano sbocchi su nuovi canali di smercio, si basano su nuove forme di cooperazione e partenariati, trattano nuovi temi di comunicazione o si distinguono per un altro approccio innovativo nella comunicazione.

² Questi progetti possono essere sostenuti per quattro anni al massimo.

Art. 9d Bandi di concorso

¹ L'UFAG può mettere a concorso provvedimenti di comunicazione su temi specifici. Può derogare alle aliquote massime dell'aiuto finanziario di cui all'articolo 8 capoversi 1 e 2 e ai requisiti ai sensi dell'articolo 9c.

² I bandi di concorso sono disciplinati dalla legislazione federale sugli acquisti pubblici.

Titolo prima dell'art. 11

Abrogato

Art. 11

Abrogato

Titolo prima dell'art. 13

Sezione 5: Attuazione

Art. 13 Assegnazione dei mezzi finanziari

¹ I mezzi finanziari disponibili sono assegnati in funzione delle priorità d'incentivazione agli ambiti d'incentivazione seguenti:

- a. progetti concernenti prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 lettera a;
- b. progetti concernenti ambiti tematici di cui all'articolo 9a capoverso 1 lettera c nonché progetti organizzati a livello sovraregionale concernenti prodotti regionali ai sensi dell'articolo 9b;
- c. progetti concernenti la comunicazione delle prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura svizzera ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 lettera b;
- d. iniziative legate all'esportazione ai sensi della sezione 4;
- e. progetti di comunicazione integrativi ai sensi dell'articolo 9c.

² Le priorità d'incentivazione e l'assegnazione dei mezzi finanziari agli ambiti d'incentivazione sono periodicamente verificate e adeguate.

³ I mezzi finanziari disponibili per progetti concernenti singoli prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 lettera a sono assegnati ai singoli prodotti agricoli in funzione della loro attrattiva d'investimento.

⁴ I mezzi finanziari disponibili per i singoli ambiti tematici ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 lettera c e per i progetti organizzati a livello sovraregionale ai sensi dell'articolo 9b sono assegnati loro in funzione della loro attrattiva d'investimento.

Art. 13a Criteri di valutazione

Le domande sono valutate segnatamente in base ai criteri seguenti:

- a. adempimento dei requisiti di cui all'articolo 9 e, all'occorrenza, di cui all'articolo 9c;
- b. conformità a uno degli scopi di cui all'articolo 1 capoverso 2 e alla rispettiva priorità d'incentivazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1;
- c. efficienza dal profilo dei costi ed economicità;
- d. qualità dell'ideazione, dell'attuazione e del controllo dell'efficacia del progetto;
- e. risultati conseguiti negli anni precedenti.

Art. 14 Domande di sostegno ai sensi degli articoli 9a-9c

¹ Le domande di sostegno ai sensi degli articoli 9a-9c vanno inoltrate entro il 31 maggio dell'anno precedente.

² Devono contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. una descrizione del progetto;
- b. un concetto per il marketing;
- c. un preventivo;
- d. un piano di finanziamento;

- e. un concetto per il controlling del marketing sui singoli provvedimenti e per il controllo del raggiungimento degli obiettivi d'efficacia definiti.

Art. 15 cpv. 1 e 3 lett. g

¹ Le domande di sostegno per iniziative legate all'esportazione vanno inoltrate entro il 30 settembre dell'anno precedente.

³ Le domande per iniziative di prospezione del mercato devono contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. un concetto per il controlling del marketing sui singoli provvedimenti e per il controllo del raggiungimento degli obiettivi d'efficacia definiti.

Art. 16 cpv. 1

¹ L'UFAG si pronuncia con decisione in merito alla concessione degli aiuti finanziari.

Art. 17 Controlling del marketing, controllo dell'efficacia e resoconto

¹ I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a effettuare un controlling del marketing sui singoli provvedimenti. Sottopongono i risultati all'UFAG nell'ambito di un resoconto annuale, al più tardi prima dell'ultimo versamento.

² I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a controllare il raggiungimento degli obiettivi d'efficacia definiti. Almeno ogni quattro anni va stilato un resoconto sull'efficacia del progetto.

Art. 20a Disposizione transitoria della modifica del ...

Per domande con anno di realizzazione 2018 si applica il diritto previgente.

II

L'allegato è abrogato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2007¹ sul vino è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

In tutta l'ordinanza, eccettuato l'articolo 30 capoverso 6, «viticoltore» è sostituito con «gestore» e «impresa» è sostituito con «azienda», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Ingresso

visti gli articoli 60 capoverso 4, 63 capoversi 2, 4 e 5, 64 capoversi 1, 2 e 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura, visti gli articoli 13 e 18 capoverso 4 della legge del 20 giugno 2014³ sulle derrate alimentari (LDerr), in esecuzione dell'allegato 7 dell'accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

Art. 22 Vini con indicazione geografica tipica

Per vino con indicazione geografica tipica s'intende un vino designato mediante il nome del Paese o di una parte dello stesso, la cui estensione supera quella di un Cantone. Esso deve soddisfare i requisiti seguenti:

- a. l'uva è raccolta nell'area geografica che designa il vino;

RS

¹ RS **916.140**

² RS **910.1**

³ RS ... (Entra in vigore il 1° maggio 2017)

⁴ RS **0.916.026.81**

- b. il tenore minimo naturale richiesto di zucchero è di 14,4 °Brix per uve di vitigni bianchi e 15,2 °Brix per uve di vitigni rossi;
- c. la resa delle superfici è limitata a 1,8 kg/m² nel caso di uve di vitigni bianchi e a 1,6 kg/m² nel caso di uve di vitigni rossi.

Art. 24 Vini da tavola

Per vino da tavola svizzero s'intende un vino proveniente da uve raccolte in Svizzera, il cui tenore minimo naturale richiesto di zucchero è di 13,6 °Brix per uve di vitigni bianchi e 14,4 °Brix per uve di vitigni rossi.

Art. 24b Certificato concernente la produzione di vino

¹ I Cantoni certificano ai proprietari o ai gestori, per tutte le superfici viticole iscritte nel catasto viticolo conformemente all'articolo 4 e autorizzate per la produzione di vino giusta l'articolo 5, i vitigni autorizzati, le classi di vino, le rese massime, i tenori minimi di zucchero e le denominazioni del vino secondo le disposizioni di cui agli articoli 21-24.

² I Cantoni allestiscono un certificato per proprietario o gestore e separatamente per vitigni, classi di vino e unità geografiche che possono essere utilizzate, secondo la legislazione federale o il diritto cantonale, per la denominazione o la designazione del vino.

³ Il certificato comprende almeno le seguenti informazioni:

- a. un numero d'identificazione univoco;
- b. il nome del proprietario o del gestore;
- c. il vitigno;
- d. le classi di vino consentite in virtù degli articoli 21-24;
- e. l'unità geografica che può essere utilizzata per la denominazione del vino nonché eventuali riferimenti aggiuntivi;
- f. la superficie in m² e la resa massima in kg.

Art. 28 Oggetto e principio

¹ Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva destinato alla vinificazione fino al momento della torchiatura. Fanno eccezione i prodotti provenienti da impianti di cui all'articolo 2 capoverso 4.

² Il controllo della vendemmia è eseguito secondo il principio dell'autocontrollo e della sorveglianza sulla base di un'analisi dei rischi conformemente agli articoli 29, 30 e 30a.

Art. 29 Obblighi del vinificatore

¹ Per vinificatore s'intende colui che ritira e torchia l'uva.

² Per ogni partita di uva il vinificatore registra:

- a. il numero del relativo certificato conformemente all'articolo 24b;
- b. il nome del gestore;
- c. il vitigno;
- d. il quantitativo in kg;
- e. il tenore naturale di zucchero in °Brix o °Oechsle; e
- f. la data d'entrata.

³ I gestori hanno l'obbligo di comunicare ai vinificatori i dati citati nel capoverso 2 lettere a-c.

⁴ Il vinificatore tiene i dati menzionati nel capoverso 1 a disposizione delle autorità di controllo.

⁵ Il vinificatore classifica le partite di uva sulla base del relativo certificato e dei dati di cui al capoverso 2 in una delle tre classi di vino definite negli articoli 21-24.

⁶ Il vinificatore registra i dati di cui ai capoversi 2 e 5 secondo le prescrizioni del Cantone di origine dell'uva.

Art. 30 Obblighi dei Cantoni

¹ I Cantoni disciplinano il controllo della vendemmia nell'ambito delle disposizioni seguenti.

² I Cantoni dispongono di un sistema elettronico che consente un confronto automatico delle partite di uva di cui all'articolo 29 capoverso 2 con i certificati di cui all'articolo 24b capoverso 4. In tal modo garantiscono che:

- a. un certificato non sia utilizzato più volte;
- b. un certificato sia utilizzato soltanto per una classe di vino; e
- c. le rese massime e i tenori minimi naturali di zucchero siano rispettati.

Art. 30a Esecuzione del controllo della vendemmia

¹ I Cantoni eseguono il controllo della vendemmia in funzione dei possibili rischi. Tengono conto in particolare:

- a. dell'affidabilità degli autocontrolli già effettuati;
- b. degli antecedenti dell'azienda controllata per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni degli articoli 21-24;
- c. di ogni sospetto fondato d'infrazione alle disposizioni pertinenti;
- d. del numero di certificati e quindi di vitigni, classi di vino e denominazioni del vino nonché del numero delle partite di uva registrate di un'azienda controllata;
- e. della presenza di uva di superfici viticole di altri Cantoni;
- f. della quantità di uva incantinata.

² I Cantoni controllano i vinificatori generalmente senza preavviso durante la vendemmia. Ogni azienda d'incantinamento è controllata almeno ogni quattro anni.

³ I Cantoni dispongono, se del caso, il declassamento delle partite di uva e dei mosti secondo l'articolo 27.

⁴ I Cantoni allestiscono, per ogni vinificatore che incantina uva del loro territorio cantonale, una panoramica di tutti questi incantinamenti (scheda delle forniture). La scheda delle forniture contiene per ogni certificato almeno:

- a. i quantitativi raccolti in kg;
- b. la media ponderata del tenore naturale di zucchero in °Brix o °Oechsle.

⁵ Sulla scheda delle forniture i vinificatori devono essere identificabili in modo univoco mediante uno dei seguenti numeri:

- a. numero d'identificazione delle imprese (IDI) in virtù della legge federale del 18 giugno 2010⁵ sul numero d'identificazione delle imprese;
- b. numero del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta la legge del 9 ottobre 1992⁶ sulla statistica federale.

Art. 30b Informazioni alla Confederazione

¹ I Cantoni trasmettono per via elettronica all'organo di controllo del commercio dei vini di cui all'articolo 36 e secondo le prescrizioni dell'UFAG tutte le schede delle forniture.

² Informano l'UFAG, secondo le sue prescrizioni, entro fine febbraio dell'anno seguente, sui risultati del controllo della vendemmia, segnatamente:

- a. sui certificati rilasciati giusta l'articolo 24b
- b. sulla classificazione delle aziende d'incantinamento secondo diverse categorie di rischio giusta il capoverso 2;
- c. sul numero di controlli in loco secondo il capoverso 3;
- d. sulle infrazioni constatate alle disposizioni degli articoli 21-24 nonché 29;
- e. sul numero di declassamenti disposti giusta il capoverso 4.

³ Inoltrano all'UFAG, entro fine dicembre dell'anno in corso, un rapporto della vendemmia che comprende i dati statistici secondo l'ordinanza del 30 giugno 1993⁷ sulle rilevazioni statistiche.

⁴ Comunicano all'UFAG, entro fine novembre dell'anno in corso, le superfici viticole.

⁵ RS 431.03

⁶ RS 431.01

⁷ RS 431.012.1

Art. 31 cpv. 3

³ Qualora un Cantone non adempia i suoi obblighi secondo l'articolo 30, la Confederazione può ridurre o negare l'importo forfetario annuale giusta il capoverso 1. Se l'importo forfetario è già stato versato, può richiederne la restituzione completa o parziale.

Art. 34 Obbligo del controllo, esenzione dall'obbligo del controllo

¹ Ogni azienda che intende esercitare il commercio di vino sottostà al controllo del commercio dei vini e deve annunciarsi all'organo di controllo prima dell'inizio della sua attività. Ha i doveri menzionati nell'articolo 34a.

² Le aziende che importano solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile o che li acquistano in Svizzera e li distribuiscono o rivendono soltanto a terzi per il loro fabbisogno privato possono essere incaricate di tenere una contabilità di cantina semplificata secondo l'articolo 35 capoverso 5 lettera b.

³ Sono esentate dal controllo del commercio dei vini, tuttavia sottostanno all'obbligo di tenere una contabilità di cantina semplificata secondo l'articolo 35 capoverso 5 lettera b le aziende:

- a. che in Svizzera ritirano o acquistano e rivendono solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta riportante la ragione sociale di una ditta assoggettata all'organo di controllo e di un sistema di chiusura non riutilizzabile;
- b. che non importano né esportano vino; e
- c. il cui volume annuale non supera 1000 hl.

⁴ Sono esentate dal controllo del commercio dei vini e non sottostanno all'obbligo di tenere una contabilità di cantina le aziende

- a. che producono esclusivamente per il proprio fabbisogno privato,
- b. che non sono dedite né alla distribuzione né alla commercializzazione; e
- c. la cui produzione totale non supera 500 litri.

⁵ Qualora si sospetti un'infrazione, l'attività delle aziende di cui ai capoversi 3-4 può essere sottoposta a controllo in qualsiasi momento. Si applicano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 34a.

Art. 34a Obblighi delle aziende

¹ Ogni azienda che esercita il commercio di vino deve tenere una contabilità di cantina su tutta l'attività secondo una forma ammessa dall'organo di controllo. La contabilità deve essere eseguita correntemente. Devono essere registrati in particolare:

- a. le entrate e le uscite;
- b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali;

- c. i quantitativi ripartiti secondo le annate, le varietà e le denominazioni specifiche e, in caso di vinificazione per un produttore di uva, secondo il proprietario del vino;
- d. ogni variazione di volume in seguito a un trattamento dei prodotti vitivinicoli;
- e. le perdite.

² La contabilità va completata con i giustificativi usuali. La contabilità e i pertinenti giustificativi devono permettere di determinare in ogni momento:

- a. le denominazioni e le designazioni;
- b. i vitigni e le annate;
- c. gli stock in cantina;
- d. il tipo di utilizzazione dei prodotti vitivinicoli;
- e. il nome del proprietario del vino se l'azienda vinifica per altri produttori di uva.

³ Nel caso di prodotti indigeni, occorre presentare come mezzo di prova i documenti di registrazione di cui all'articolo 29 capoverso 1.

⁴ Nel caso di prodotti esteri, in applicazione dell'allegato 7 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, come mezzo di prova per la determinazione della denominazione geografica, dell'annata, del vitigno e di ogni altro dato utilizzato per la designazione dev'essere presentato:

- a. un documento d'accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli;
o
- b. un documento rilasciato o riconosciuto dal servizio competente del Paese produttore.

⁵ Ogni azienda che esercita il commercio di vino allestisce all'attenzione dell'organo di controllo un inventario dei suoi stock di prodotti vitivinicoli, indicando i quantitativi ripartiti secondo le varietà e le denominazioni specifiche nonché secondo le annate se il prodotto è messo in vendita con l'indicazione dell'annata. L'inventario è allestito ogni anno al 31 dicembre e inoltrato, corredato della firma del responsabile dell'inventario, all'organo di controllo al più tardi il 31 gennaio dell'anno seguente.

⁶ Su domanda, la contabilità di cantina dev'essere presentata all'organo di controllo. L'azienda fornisce all'organo di controllo l'aiuto necessario, ogni informazione utile e l'accesso all'azienda nonché a tutti i locali commerciali e di stoccaggio appartenenti all'azienda.

⁷ Su domanda, tutti i documenti, le etichette e i prodotti nonché la contabilità finanziaria e aziendale che l'organo di controllo ritiene rilevanti per i controlli o come giustificativo gli vanno consegnati. L'azienda mette a disposizione gratuitamente i vini prelevati dall'organo di controllo per la campionatura.

Art. 35 Obblighi dell'organo di controllo

¹ L'organo di controllo effettua il controllo in funzione dei possibili rischi. Esso tiene conto in particolare:

- a. dell'affidabilità degli autocontrolli già effettuati;
- b. dei rischi constatati in materia di assemblaggio, taglio e rispetto delle denominazioni e designazioni;
- c. degli antecedenti dell'azienda controllata per quanto riguarda il rispetto della legislazione;
- d. della dimensione dell'attività dell'azienda;
- e. della diversità dei vini commercializzati;
- f. della presenza di vini esteri;
- g. della presenza di vini svizzeri o esteri acquistati o appartenenti ad altre persone;
- h. di ogni sospetto fondato di infrazione alla legislazione;
- i. di eventuali condizioni meteorologiche particolari.

² I controlli devono essere eseguiti almeno ogni quattro anni. In aziende che importano annualmente al massimo 20 hl e solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile i controlli devono essere eseguiti almeno ogni otto anni.

³ L'organo di controllo preleva campioni ufficiali.

⁴ In caso di contestazione l'organo di controllo può sequestrare prodotti e rinviare la loro vendita o il loro condizionamento fino alla decisione dell'autorità competente per un periodo di quattro settimane al massimo a partire dal momento della constatazione dell'infrazione.

⁵ L'organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi:

- a. riceve le schede delle forniture dei Cantoni di cui all'articolo 30 nonché eventuali altri annunci, tiene un elenco delle aziende che praticano il commercio di vino e informa l'UFAG a riguardo; le aziende devono essere identificabili mediante uno dei seguenti numeri univoci:
 1. numero d'identificazione delle imprese (IDI) in virtù della legge federale del 18 giugno 2010⁸ sul numero d'identificazione delle imprese,
 2. numero del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta la legge del 9 ottobre 1992⁹ sulla statistica federale;
- b. attua le disposizioni della contabilità di cantina semplificata d'intesa con l'UFAG;

⁸ RS 431.03

⁹ RS 431.01

- c. notifica immediatamente le infrazioni alle autorità competenti; in casi gravi può denunciare le infrazioni anche alle autorità di perseguimento penale competenti;
- d. riceve gli inventari delle aziende, li riassume e trasmette il risultato all'UFAG al più tardi entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
- e. allestisce, secondo le prescrizioni dell'UFAG, un rapporto annuo comprendente i risultati dettagliati dei controlli e lo inoltra all'UFAG entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
- f. informa l'opinione pubblica, nella forma adeguata, sui risultati dei controlli;
- g. presenta all'UFAG, su domanda, altri resoconti desiderati e gli trasmette tutti i documenti di cui dispone o ai quali ha accesso;

Art. 36 Organo di controllo

¹ L'esecuzione del controllo è affidata alla fondazione «Controllo svizzero del commercio dei vini» (organo di controllo).

² L'UFAG stipula un contratto di prestazione con l'organo di controllo. Il contratto disciplina in particolare gli obblighi dell'organo di controllo, la portata dell'accreditamento, la vigilanza, la protezione dei dati nonché le condizioni concernenti le ispezioni.

Art. 38 Spese di controllo ed emolumenti

¹ Le spese dei controlli eseguiti dall'organo di controllo sono a carico degli assoggettati al controllo.

² L'organo di controllo stabilisce una tariffa degli emolumenti. Quest'ultima dev'essere approvata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

³ I costi delle analisi dei campioni prelevati dall'organo di controllo sono assunti dall'organo di controllo. Se le analisi danno adito a contestazioni i rispettivi costi sono a carico dell'azienda controllata.

Art. 39

Abrogato

Art. 40 Collaborazione con le autorità

¹ Su domanda, l'organo di controllo trasmette immediatamente tutte le informazioni utili ai servizi federali e cantonali.

² Esso comunica alle autorità competenti tutte le osservazioni su infrazioni alla legislazione agricola o a quella sulle derrate alimentari.

³ L'Amministrazione federale delle dogane comunica all'organo di controllo i dati relativi allo sdoganamento necessari ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

⁴ Su domanda, i servizi federali e cantonali forniscono agli organi di controllo ogni informazione utile alla loro attività.

⁵ Le autorità incaricate dell'esecuzione notificano immediatamente all'organo di controllo tutti i provvedimenti presi in seguito alle infrazioni notificate dall'organo di controllo.

⁶ Su domanda, l'UFAG può visionare tutti i documenti rilevanti delle autorità cantonali impegnate nel trattamento delle infrazioni notificate dall'organo di controllo.

Art. 41 Vigilanza

¹ L'organo di controllo sottostà alla vigilanza del DEFR.

Art. 48a Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ I Cantoni devono disporre al più tardi dal 1° gennaio 2019 di un sistema informatico che corrisponda alle disposizioni di cui all'articolo 30. Finché il Cantone non adempirà le disposizioni di cui all'articolo 30, per i vinificatori vigono gli obblighi di cui all'articolo 29 del diritto previgente.

² Gli organi di controllo del commercio dei vini sotto la responsabilità dei Cantoni, riconosciuti equivalenti dall'UFAG, possono esercitare la loro attività di controllo al massimo fino al 31 dicembre 2018 secondo il diritto federale previgente. Le aziende che finora sottostavano al loro controllo dal 1° gennaio 2019 saranno sottoposte all'organo di controllo di cui all'articolo 36.

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Voce «Céil-de-Perdrix»

Espressione	Definizione
Céil-de-Perdrix	Vino rosato a denominazione di origine controllata ottenuto da uve della varietà Pinot nero. Può contenere esclusivamente Pinot grigio o Pinot bianco nella misura massima del 10 per cento.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Art. 55 Frase introduttiva cpv. 4 lett. c ed e nonché cpv. 5

⁴ I prodotti fitosanitari omologati secondo l'articolo 36 devono essere etichettati conformemente alle pertinenti disposizioni estere. L'etichetta deve essere identica a quella utilizzata all'estero. Essa deve inoltre recare:

- c. il tenore di composti organici volatili (tenore COV) secondo l'elenco delle sostanze all'allegato 1 dell'ordinanza del 12 novembre 1997² relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV);
- e. il numero di partita e la data di fabbricazione della formulazione; per prodotti omologati all'estero giusta l'articolo 52 (commercio parallelo) del Regolamento (UE) n. 1107/2009³, vanno utilizzati il numero di partita e la data di fabbricazione della formulazione utilizzati nello Stato membro dell'UE di provenienza secondo il regolamento (UE) 1107/2009.

⁵ Per l'etichettatura di cui al capoverso 4 lettera a è possibile avvalersi delle istruzioni allegate all'imballaggio fornite dal servizio d'omologazione.

¹ RS **916.161**

² RS **814.018**

³ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 652/2014, GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

II

L'allegato 11 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 11
(art. 55 e 56)

N. 6

Ogni imballaggio di un prodotto fitosanitario deve recare in modo leggibile e indelebile le seguenti indicazioni:

6. il numero di partita e la data di fabbricazione della formulazione;



Ordinanza concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ORFGAA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 ottobre 2015¹ concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura è modificata come segue:

Art. 6a Contributo per la conservazione *in situ* di RFGAA

¹ Per le superfici di conservazione *in situ* possono essere versati contributi se sono raggiunti i seguenti obiettivi di gestione:

- a. conservare la diversità genetica naturale;
- b. non alterare in maniera sostanziale la composizione botanica.

² Le superfici che danno diritto ai contributi sono scelte in base ai seguenti criteri:

- a. composizione botanica;
- b. gestione;
- c. distribuzione geografica;
- d. numero di ettari.

³ Hanno diritto ai contributi i gestori che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 capoversi 1 e 2 e 5-7 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013² sui pagamenti diretti (OPD) nonché la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

RS

¹ RS **916.181**

² RS **910.13**

⁴ Il contributo ammonta a 450 franchi per ettaro e anno.

⁵ L'UFAG decide in merito al diritto ai contributi. Può disporre l'esame preliminare delle domande da parte dei Cantoni.

⁶ I contributi possono essere versati finché gli obiettivi di gestione sono raggiunti.

⁷ Le procedure per il versamento dei contributi e i controlli degli obiettivi di gestione si rifanno, per analogia, alle disposizioni del titolo 3 OPD. L'esecuzione spetta ai Cantoni.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

(Ordinanza BDTA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹ è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. b

² Essa si applica per l'esecuzione:

- b. della legislazione sull'agricoltura per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti e gli equidi.

Art. 3 cpv. 1 lett. c

¹ La storia dell'animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:

- c. ubicazione e appartenenza territoriale delle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l'animale;

Art. 4 cpv. 1 lett. d^{bis}

¹ I Cantoni notificano all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) i seguenti dati e le rispettive mutazioni:

¹ RS 916.404.1

d^{bis}. per le aziende agricole detentrici di animali secondo l'articolo 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulla terminologia agricola (OTerm): l'appartenenza territoriale (art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulle zone agricole) dell'azienda a cui appartiene l'azienda detentrici di animali;

Art. 5 cpv. 4

⁴ I macelli devono notificare soltanto i dati di cui al capoverso 1 lettere b e c nonché per gli animali della specie bovina quelli di cui all'allegato 1 numero 1 lettera e.

Art. 6 cpv. 3

³ I macelli devono notificare soltanto i dati di cui al capoverso 1 e all'allegato 1 numero 2 lettera c.

Art. 7 cpv. 2

² I macelli devono notificare al gestore alla macellazione di animali delle specie caprina e ovina anche i dati di cui all'allegato 1 numero 4 entro tre giorni lavorativi.

Art. 8 cpv. 1^{bis} e 8

^{1bis} I macelli devono notificare al gestore i dati di cui al capoverso 1 e le coordinate postali o bancarie.

⁸ Qualora alla nascita o all'importazione sia stata notificata una statura finale attesa superiore a 148 centimetri (altezza al garrese) e l'animale adulto non la raggiunga, il proprietario deve notificarlo.

Art. 10 cpv. 1

¹ Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati seguenti secondo le indicazioni dell'UFAG sulla base dei dati di cui all'articolo 5 e salvarli nella banca dati:

- a. l'effettivo secondo gli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁴ sui pagamenti diretti (OPD) dei seguenti animali in base alle categorie:
 1. animali della specie bovina, bufali ed equidi per azienda detentrici di animali in aziende annuali, d'estivazione e con pascoli comunitari, con un elenco dei singoli animali;
 2. bisonti per azienda detentrici di animali in aziende annuali, con un elenco dei singoli animali;
- b. l'effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per categorie e azienda detentrici di animali il 1° gennaio (giorno di riferimento delle aziende annuali) in aziende annuali;

² RS **910.91**

³ RS **912.1**

⁴ RS **910.13**

- c. l'effettivo di animali della specie bovina, di bufali ed equidi per categoria e azienda detentrici di animali il 25 luglio (giorno di riferimento dell'estivazione) in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari;
- d. l'evoluzione dell'effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per categoria e azienda detentrici di animali durante i periodi di calcolo di cui agli articoli 36 e 37 OPD in aziende annuali, d'estivazione e con pascoli comunitari.

Art. 11 cpv. 1^{bis} e 4

^{1bis} Possono cancellare online i dati che hanno notificato entro 10 giorni, fatta eccezione per la notifica del cambiamento dello scopo d'utilizzo negli equidi di cui all'allegato 1 numero 3 lettera f.

⁴ Il macello può modificare online il numero BDTA del richiedente entro 30 giorni dalla macellazione giusta l'allegato 1 numero 1 lettera e punto 7, numero 3 lettera j punto 5 o numero 4 lettera g.

Art. 12 cpv. 1 lett. e

¹ Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:

- e. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all'articolo 11 OTerm⁵: l'appartenenza territoriale.

Art. 16 cpv. 1 lett. c n. 4, cpv. 1^{bis} e cpv. 3

¹ I detentori di animali e i macelli possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare i seguenti dati:

- c. i seguenti dati riguardanti gli animali che si trovano o si sono trovati nella loro azienda detentrici di animali:

4. Abrogato

^{1bis} L'ultimo detentore di animali prima della macellazione e il macello possono inoltre ottenere dal gestore i risultati della classificazione neutrale della qualità di cui all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 novembre 2003⁶ sul bestiame da macello (OBM), consultarli e utilizzarli.

³ Le persone che effettuano l'identificazione di equidi nonché i servizi di rilascio del passaporto possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare le informazioni dettagliate riguardanti gli equidi.

⁵ RS **910.91**

⁶ RS **916.341**

Art. 20 cpv. 2^{bis} e 7

^{2bis} Assegna a ogni azienda agricola detentrica di animali secondo l'articolo 11 OTerm⁷ l'appartenenza territoriale a cui appartiene l'azienda detentrica di animali.

⁷ Trasmette all'organizzazione del mondo del lavoro professioni equestri ai fini della riscossione degli emolumenti per il fondo per la formazione professionale i seguenti dati di ogni azienda detentrica di animali con equidi:

- a. il numero BDTA dell'azienda detentrica di animali;
- b. il nome e l'indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail del detentore di animali;
- c. il numero di equidi presenti nell'azienda detentrica di animali;
- d. il numero di equidi presenti nell'azienda detentrica di animali di età superiore a 1095 giorni;
- e. il numero di equidi con notifica del cambio di ubicazione.

Art. 21 cpv. 1, 3 periodo introduttivo e 4

¹ Entro 15 giorni dal termine del rispettivo periodo di calcolo di cui all'articolo 36 OPD⁸, il gestore invia per via elettronica ai detentori di animali un elenco degli animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi in loro possesso, comprese le indicazioni di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b, nonché i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi del capoverso 3.

³ Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, determina il tipo di utilizzazione della madre.

⁴ Mette a disposizione dei detentori di animali, degli organi competenti nonché di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all'articolo 13 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono effettuare le seguenti conversioni:

- a. l'effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso; e
- b. per l'alpeggio e l'estivazione, l'effettivo di animali della specie bovina, di bufali ed equidi per categoria di animali in carichi normali.

All. 1 n. 1 lett. e n. 6

6. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OBM⁹, se rilevato

⁷ RS **910.91**

⁸ RS **910.13**

⁹ RS **916.341**

All. 1 n. 2 lett. c n. 6

6. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OBM¹⁰, se rilevato

All. 1 n. 4 lett. f^{bis}

f^{bis}. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OBM¹¹, se rilevato;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹⁰ RS 916.341
¹¹ RS 916.341



Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza del 28 ottobre 2015¹ sugli emolumenti per il traffico di animali è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 916.404.2

Allegato

(art. 3 e 4 cpv. 1)

Emolumenti

Franchi

1 Fornitura di marche auricolari

1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia)	4.50
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina	—.50
1.1.3	per animali delle specie suina	—.30
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	—.30
1.2	Sostituzione di marche auricolari per animali delle specie bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare	2.25
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50

2 Registrazione di equidi

2.1	Registrazione di un equide alla notifica della nascita o della prima importazione	35.—
2.2	Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011	55.—

3 Notifica di animali macellati

Notifica della macellazione di un animale:

3.1	animali della specie bovina, bufali e bisonti	4.50
3.2	animali della specie suina	—.10
3.3	equidi	4.50

4 Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose

4.1	Animali della specie bovina, bufali e bisonti:	
-----	--	--

		Franchi
4.1.1	notifica mancante secondo l'articolo 5 capoversi 2 e 4 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 ²	5.—
4.1.2	indicazioni mancanti o lacunose della razza, del colore o del sesso dell'animale, del numero BDTA dell'azienda di provenienza dell'animale o del tipo di uscita, per cartolina di notifica	2.—
4.1.3	indicazioni mancanti o lacunose del numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale, del numero d'identificazione dell'animale, del numero d'identificazione della madre e del padre, della data di nascita, d'entrata, d'uscita, di decesso o di macellazione dell'animale, per cartolina di notifica	5.—
4.2	Animali della specie suina:	
4.2.1	notifica mancante secondo l'articolo 6 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011	5.—
4.2.2	indicazioni mancanti o lacunose della data d'entrata, di macellazione o del numero di animali, per cartolina di notifica	5.—
4.3	Equidi:	
4.3.1	notifica mancante secondo l'articolo 8 capoversi 2-5 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011	5.—
4.3.2	notifica mancante relativa alla nascita o alla prima importazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011	10.—
5	Consegna di dati	
5.1	Elenco dei numeri d'identificazione degli animali di un effettivo all'attenzione delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi d'igiene veterinaria di cui all'articolo 14 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011; costi forfettari per anno civile, azienda detentrica di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l'importo complessivo è inferiore a 20 franchi per anno civile	2.—
5.2	Estratti specifici o valutazioni di dati che devono essere allestiti dal gestore; ai servizi e alle ditte, organizzazioni e organi di controllo da essi coinvolte viene detratto dall'importo complessivo un importo di 500 franchi per estratto specifico o valutazione di dati	In funzione del dispendio di tempo
6	Emolumenti per solleciti	
	Sollecito per ogni mancato pagamento	20.—

² RS 916.404.1



Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr) è modificata come segue:

Art. 6 lett. e ed f

Il sistema d'informazione per i dati sui controlli (Acontrol) contiene i seguenti dati:

- e. le informazioni concernenti misure amministrative e procedure penali di cui all'allegato 2 numero 3.
- f. *Abrogata*

Art. 7 cpv. 1

¹ I Cantoni rilevano i dati di cui all'articolo 6 lettere d ed e sulla base dei controlli svolti.

Art. 8 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

¹ I Cantoni registrano i dati entro i seguenti termini:

- c. dati di cui all'articolo 6 lettera e: entro un mese dalla loro disponibilità.

² Essi completano tutti i dati di un anno civile di cui all'articolo 6 lettere d ed e entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

¹ RS 919.117.71

Art. 21 Acquisizione dei dati per Agate

Di norma i dati sono acquisiti da AGIS. I dati che non possono essere acquisiti da AGIS devono essere registrati dall'utente direttamente nel portale Internet Agate oppure possono essere forniti ad Agate dal rispettivo sistema collegato.

Art. 22a Amministrazione degli accessi e degli utenti del portale Internet Agate per altri sistemi d'informazione

¹ L'UFAG, su richiesta, può autorizzare che l'amministrazione degli accessi e degli utenti del portale Internet Agate si faccia carico dell'autenticazione di persone per un altro sistema d'informazione non raggiungibile tramite il portale Internet Agate se quest'ultimo:

- a. ha lo stesso gruppo di destinatari del portale Internet Agate; e
- b. sostiene in maniera determinante gli utenti nella gestione o nella detenzione di animali.

² L'UFAG decide in merito alla richiesta di cui al capoverso 1 e fissa le modalità di utilizzo.

Art. 27 cpv. 7–10

⁷ Per la pubblicazione dei dati sui controlli di cui all'articolo 6 lettera d) provenienti dai settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali, di competenza dell'USAV, si applicano gli articoli 22–24 dell'ordinanza del 6 giugno 2014² concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

⁸ L'UFAG può rendere opportunamente accessibili l'indirizzo del gestore, i numeri d'identificazione e l'appartenenza territoriale agli enti incaricati dell'esecuzione dell'ordinanza del 25 maggio 2011³ sulle designazioni «montagna» e «alpe», in particolare agli enti di certificazione secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁴ sull'accreditamento e sulla designazione.

⁹ L'UFAG, su richiesta, può rendere accessibili online a terzi, come indicato di seguito, i dati secondo l'articolo 2, l'articolo 6 – tranne i dati di cui alla lettera e – e l'articolo 14 della presente ordinanza se vi è il consenso del gestore o del detentore di animali:

- a. persone, organizzazioni o imprese che sostengono il gestore o il detentore di animali nella creazione di un valore aggiunto per i suoi prodotti;
- b. gestori di altri sistemi d'informazione non raggiungibili tramite il portale Internet Agate che consentono un accesso elettronico ai propri dati al gestore o al detentore di animali e così facendo gli forniscono un sostegno nella gestione dell'azienda o nella detenzione di animali.

² RS 916.408

³ RS 910.19

⁴ RS 946.512

¹⁰ L'UFAG decide in merito alla richiesta di cui al capoverso 9 e fissa le modalità di utilizzo.

II

L'allegato 2 è modificato come segue:

N. 1 titolo

- 1 Dati di base del controllo nel campo d'applicazione dell'OCOC⁵ e delle ordinanze di cui all'art. 2 cpv. 4 dell'ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso (OPCN⁶)**

N. 2 titolo e n. 2.1

- 2 Risultati del controllo nel campo d'applicazione dell'OCOC e delle ordinanze di cui all'art. 2 cpv. 4 OPCN**
- 2.1 Lacune riscontrate con descrizione e informazioni complementari (entità / portata, recidiva e gravità)

N. 3

- 3 Informazioni concernenti misure amministrative e procedure penali nel campo d'applicazione dell'OCOC e dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁷ concernente la produzione primaria (produzione primaria vegetale)**
- 3.1 Misure amministrative generali
- 3.2 Riduzioni di contributi in franchi o in punti nonché restituzioni di contributi in franchi

Numero 4

Abrogato

⁵ RS **910.15**

⁶ RS ... (Entra in vigore il 1° maggio 2017)

⁷ RS **916.020**

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è modificata
come segue:

Ingresso

visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3^{bis}, 15 capoverso 2,
16a capoversi 1 e 2, 16h, 16k capoverso 1, 16n capoverso 1, 17 capoverso 2, 23,
23a, 24a, 30d capoverso 3 e 33a capoverso 3 dell'ordinanza 22 settembre 1997²
sull'agricoltura biologica; d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno,

RS ...

1 RS **910.181**

2 RS **910.18**

Art. 4a Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti

Gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti giusta l'articolo 23a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica sono elencati nell'allegato 4a.

Art. 4a^{bis}

Corrisponde all'articolo 4a vigente.

Art. 4a^{ter}

Corrisponde all'articolo 4a^{bis} vigente.

Art. 16a Amministrazione dei diritti di accesso a Traces

¹ L'UFAG informa l'ente competente della Commissione europea sui beneficiari dei diritti di accesso a Traces che rilascia, e coordina con questo ente la collaborazione e i contatti relativi a Traces.

² L'UFAG aggiorna i diritti di accesso in caso di cambiamenti.

Art. 16b Rilascio del certificato di controllo

¹ Il certificato di controllo è rilasciato:

- a. dall'autorità o dall'ente di certificazione del produttore o del trasformatore;
- b. se l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o dal trasformatore: dall'autorità o dall'ente di certificazione di questo operatore;

² L'autorità o l'ente di certificazione è:

- a. per importazioni giusta l'articolo 23 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica: l'autorità o l'ente di certificazione del Paese secondo l'allegato 4, di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione;
- b. per importazioni giusta l'articolo 23a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica: l'autorità o l'ente di certificazione dell'esportatore nel Paese di origine o del Paese in cui è stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione.

³ Prima di rilasciare il certificato di controllo, l'autorità o l'ente di certificazione:

- a. controlla tutti i documenti di controllo, di trasporto e commerciali del prodotto in questione;
- b. effettua ove opportuno un controllo fisico dell'invio in questione, in base alla sua valutazione del rischio;
- c. verifica che per le derrate alimentari trasformate di Paesi giusta l'articolo 23 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, tutti gli ingredienti biologici del

- prodotto siano stati certificati da un ente di certificazione riconosciuto anche per il Paese terzo interessato;
- d. verifica che per le derrate alimentari trasformate certificate da un ente giusta l'articolo 23a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, tutti gli ingredienti biologici siano stati certificati da un ente di certificazione giusta l'articolo 23 o 23a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica oppure da un ente di certificazione ammesso in Svizzera;
- e. se l'ultima operazione ai fini della preparazione e la trasformazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche principali sono svolte da operatori diversi:
1. effettua un esame documentale completo sulla base di tutti i documenti di controllo pertinenti;
 2. verifica che il prodotto sia stato esaminato da un'autorità legittimata o da un ente di certificazione legittimato giusta l'articolo 23 o 23a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica; e
 3. effettua un controllo fisico ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio.

⁴ L'autorità o l'ente di certificazione conferma mediante la dichiarazione nella casella 18 del certificato di controllo, che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007³.

Art. 16c *Esigenze poste al certificato di controllo, capoversi 1, 4 e 5*

¹ Il certificato di controllo deve corrispondere all'allegato 9 parte A della presente ordinanza o al modello di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2008⁴. Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.

⁴ Per originale del certificato di controllo si intende:

- a. l'esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces; oppure
- b. un certificato di controllo firmato con una firma elettronica avanzata giusta l'articolo 2 lettera b della legge federale del 19 dicembre 2003⁵ sulla firma elettronica o l'articolo 3 numero 11 del regolamento (UE) 910/2014⁶ oppure con una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite a una firma.

³ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 luglio 2007, pag. 1.

⁴ Regolamento (CE) 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12 dicembre 2008, pag. 25.

⁵ RS 943.03

⁶ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28 agosto 2014, pag. 73).

⁵ Se l'originale del certificato di controllo è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces, l'autorità o l'ente di certificazione del Paese terzo, l'ente di certificazione nel quadro dell'esame giusta l'articolo 16d e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e ricezione del certificato di controllo che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in Traces.

Art. 16d Esame del certificato di controllo e dell'invio

¹ Per ogni invio l'importatore deve presentare il certificato di controllo al suo ente di certificazione. L'importatore può commercializzare o preparare l'invio soltanto se l'ente di certificazione ha esaminato l'invio e compilato la casella 20 del certificato di controllo. L'esame dell'invio da parte dell'ente di certificazione comprende un esame documentale sistematico, controlli d'identità casuali, per verificare che i dati contenuti nei documenti di accompagnamento corrispondano all'invio, e controlli fisici in base a una valutazione del rischio.

² Chiunque abbia accesso a Traces deve notificare senza indugio all'ente competente, mediante Traces, eventuali irregolarità e infrazioni.

³ Al ricevimento dell'invio, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di controllo per confermare che il ricevimento dell'invio è stato effettuato in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Trasmette quindi l'originale all'importatore che figura nella casella 11 del certificato di controllo. L'importatore deve conservare il certificato di controllo per almeno due anni.

Art. 16e Preparazione di un invio prima dello sdoganamento

Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, a una o più preparazioni giusta l'articolo 4 lettera c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, anteriormente all'esecuzione della prima preparazione deve essere terminata la procedura giusta l'articolo 16d capoverso 1. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana per il deposito doganale o il traffico attivo di perfezionamento deve essere indicato nella casella 19 del certificato di controllo.

Art. 16f Suddivisione di un invio prima dello sdoganamento, *capoversi 2, 6 e 7*

² Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, l'importatore trasmette mediante Traces all'ente di certificazione anche un estratto del certificato di controllo.

³ L'estratto del certificato di controllo è redatto in conformità dell'allegato 9 parte B.

⁴ Il competente ente di certificazione dell'importatore compila la casella 13 per confermare che l'estratto del certificato di controllo si riferisce al certificato di controllo indicato nella casella 3.

⁶ *Abrogato*

⁷ Al ricevimento del lotto il destinatario compila la casella 14 dell'estratto del certificato per confermare che il ricevimento dell'invio è stato effettuato in conformità

dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Il destinatario deve conservare l'estratto del certificato di controllo per almeno due anni.

II.

¹ L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 4 e 9 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

³ Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 4a secondo la versione qui annessa.

III.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

Allegato 2
(art. 2)

Concimi⁷, preparati e substrati autorizzati

N. 2.2

Designazione	Descrizione: requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

...

2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale

...

Carbone vegetale***

L'unica materia prima ammessa per la produzione è legname allo stato naturale.

⁷ Sono salve le disposizioni dell'ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi (RS **916.171**) e dell'ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sul libro dei concimi (RS **916.171.1**).

Allegato 4
(art. 4 e 16a cpv. 1 lett. a)

Elenco dei Paesi

1 Introduzione

1.1 Categorie di prodotti

Conformemente al regolamento (CE) n. 1235/2008⁸ le categorie di prodotti sono indicate con il codice seguente:

Categoria di prodotti	Codice
Prodotti vegetali non trasformati	A
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B
Acquacoltura ¹	C
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari	D
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali	E
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F

¹ Secondo l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica l'acquacoltura è esclusa dal campo d'applicazione della stessa ordinanza.

1.2 Esclusione del riconoscimento di prodotti durante il periodo di conversione

Gli animali e i prodotti animali ottenuti durante il periodo di conversione sono esclusi dai riconoscimenti relativi alle categorie di prodotti B e D per tutti i Paesi terzi elencati nel presente allegato.

2 Paesi

Argentina

1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	

⁸ Regolamento (CE) della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti dai paesi terzi, GU L 334 del 12 dicembre 2008, allegato IV.

Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B
---	---

Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari ¹	D
---	---

Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F
--	---

¹ Esclusi vino e lievito

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A, B ed F, ottenuti in Argentina, prodotti della categoria D trasformati in Argentina con ingredienti biologici ottenuti in Argentina.

3. Norme di produzione:

Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica»

4. Autorità competente:

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA,
www.senasa.gov.ar

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
AR-BIO-001	Food Safety S.A.	www.foodsafety.com.ar
AR-BIO-002	Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos S.A. (Argencert)	www.argencert.com
AR-BIO-003	Letis S.A.	www.letis.org
AR-BIO-004	Organización Internacional Agropecuaria (OIA)	www.oia.com.ar

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5.

7. Data di scadenza dell'inclusione: 31 dicembre 2020.

Australia

1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari ¹	D	Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

¹ Esclusi vino e lievito

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Australia e prodotti della categoria D, trasformati in Australia con ingredienti biologici ottenuti in Australia.

3. Norme di produzione:

National standard for organic and bio-dynamic produce

4. Autorità competente:

Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
AU-BIO-001	Australian Certified Organic Pty Ltd. (ACO)	www.aco.net.au
AU-BIO-003	BIO-Dynamic Research Institute (BDRI)	www.demeter.org.au
AU-BIO-004	NASAA Certified Organic (NCO)	www.nasaa.com.au
AU-BIO-005	Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC)	www.organicfoodchain.com.au
AU-BIO-006	AUS-QUAL Pty Ltd.	www.ausqual.com.au

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2020.

Costa Rica**1. Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari ¹	D	Solo prodotti vegetali trasformati.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	
¹ Esclusi vino e lievito		

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Costa Rica e prodotti della categoria D, trasformati in Costa Rica con ingredienti biologici ottenuti in Costa Rica.

3. Norme di produzione:

Reglamento sobre la agricultura orgánica

4. Autorità competente:

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería,
www.sfe.go.cr

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
CR-BIO-001	Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería	www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm
CR-BIO-002	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	www.bcs-oeko.com
CR-BIO-003	Eco-LOGICA	www.eco-logica.com
CR-BIO-004	Control unión Perú S.A.C.	www.cuperu.com
CR-BIO-006	Primus Labs. Esta	www.primuslabs.com

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo:

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería
www.sfe.go.cr

7. Data di scadenza dell'inclusione: 31 dicembre 2020.**Stati membri dell'UE****1. Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	Ad eccezione dei conigli e dei relativi prodotti derivati non trasformati.
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari	D	Ad eccezione dei prodotti trasformati, i cui componenti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica contengono prodotti derivati da conigli ottenuti nell'UE.
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali	E	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti nell'UE e prodotti delle categorie D ed E, trasformati nell'UE con ingredienti biologici ottenuti nell'UE o importati nell'UE:

- a. dalla Svizzera;

- b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù degli articoli 33 capoverso 2, 38 lettera d e 40 del regolamento (CE) n. 834/2007⁹ in combinato disposto con l'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008¹⁰, a condizione che il riconoscimento valga per il prodotto interessato; oppure
- c. da un Paese terzo; i prodotti devono essere certificati da un'autorità di controllo o da un ente di controllo riconosciuti equivalenti dall'UE in virtù dell'articolo 33 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 in combinato disposto con l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, e questo riconoscimento deve valere per la categoria di prodotti interessata e il campo d'applicazione geografico.

3. Norme di produzione:

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007

4. Autorità competente:

European Commission, Agriculture Directorate-General, Unit H3

5. Enti di certificazione:

Enti o autorità di controllo previsti dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

6. Certificato di controllo: non necessario.

7. Data di scadenza dell'inclusione: 31 dicembre 2020.

India

1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Codice Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in India.

3. Norme di produzione:

National Programme for Organic Production

⁹ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 luglio 2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158, del 10 giugno 2013, pag. 1.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi; nuovo testo giusta la GU L 334 del 12 dicembre 2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2259, GU L 342/4 del 16 dicembre 2016, pag. 1.

4. Autorità competente:

Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA),
www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
IN-ORG-001	Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd.	www.aditicert.net
IN-ORG-002	APOF Organic Certification Agency (AOCA)	www.aoca.in
IN-ORG-003	Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd.	www.bureauveritas.co.in
IN-ORG-004	Control Union Certifications	www.controlunion.com
IN-ORG-005	ECOCERT India Pvt. Ltd.	www.ecocert.in
IN-ORG-006	Food Cert India Pvt. Ltd.	www.foodcert.in
IN-ORG-007	IMO Control Private Limited	www.imocontrol.in
IN-ORG-008	Indian Organic Certification Agency (Indocert)	www.indocert.org
IN-ORG-009	ISCOP (Indian Society for Certification of Organic Products)	www.iscoporganiccertification.org
IN-ORG-010	Lacon Quality Certification Pvt. Ltd.	www.laconindia.com
IN-ORG-011	Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd.	www.nocaagro.com
IN-ORG-012	OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd.	www.onecertasia.in
IN-ORG-013	SGS India Pvt. Ltd.	www.sgsgroup.in
IN-ORG-014	Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)	www.organicuttarakhand.org/certification.html
IN-ORG-015	Vedic Organic Certification Agency	www.vediccertification.com
IN-ORG-016	Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)	www.krishi.rajasthan.gov.in
IN-ORG-017	Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)	www.cgcet.com
IN-ORG-018	Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)	www.tnocd.net
IN-ORG-020	Intertek India Pvt. Ltd.	www.intertek.com
IN-ORG-021	Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)	www.mpkrishi.org
IN-ORG-023	Faircert Certification Services Pvt. Ltd.	www.faircert.com
IN-ORG-024	Odisha State Organic Certification Agency	www.ossopca.nic.in
IN-ORG-025	Gujarat Organic Products Certification Agency	www.gopca.in
IN-ORG-026	Uttar Pradesh State Organic Certification Agency	www.upsoca.org

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2020.

Israele

1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari ¹	D	Ad eccezione dei prodotti animali o dei relativi prodotti derivati trasformati.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Israele e prodotti della categoria D, trasformati in Israele con ingredienti biologici ottenuti in Israele o importati in Israele:

- dalla Svizzera; oppure
- da un Paese riconosciuto in virtù del presente allegato.

3. Norme di produzione:

Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regulations.

4. Autorità competente:

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
IL-ORG-001	Secal Israel Inspection & Certification	www.skal.co.il
IL-ORG-002	Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification	www.agrior.co.il
IL-ORG-003	IQC Institute of Quality & Control	www.iqc.co.il
IL-ORG-004	Plant Protection and Inspection Services (PPIS)	www.ppis.moag.gov.il

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5.

7. Data di scadenza dell'inclusione: 31 dicembre 2020.

Giappone

1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari ¹	D	Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

¹ Escluso il vino

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Giappone e prodotti della categoria D, trasformati in Giappone con ingredienti biologici ottenuti in Giappone o importati in Giappone:

- a. dalla Svizzera; oppure
- b. da un Paese le cui prescrizioni relative alla produzione e al controllo sono state riconosciute dal Giappone come equivalenti a quelle della legislazione giapponese.

3. Norme di produzione:

Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005) sowie Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4. Autorità competente:

Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html und Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
JP-BIO-001	Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS	www.hyoyuken.org
JP-BIO-002	AFAS Certification Center Co., Ltd.	www.afasseq.com
JP-BIO-003	NPO Kagoshima Organic Agriculture Association	www.koaa.or.jp
JP-BIO-004	Center of Japan Organic Farmers Group	www.yu-ki.or.jp
JP-BIO-005	Japan Organic & Natural Foods Association	http://jona-japan.org/english/
JP-BIO-006	Ecocert Japan Ltd.	http://ecocert.co.jp
JP-BIO-007	Bureau Veritas Japan, Inc.	http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html
JP-BIO-008	OCIA Japan	www.ocia-jp.com
JP-BIO-009	Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd.	http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html
JP-BIO-010	Organic Farming Promotion Association	http://yusuikyo.web.fc2.com/
JP-BIO-011	ASAC Stands for Axis' System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification	www.axis-asac.net
JP-BIO-012	Environmentally Friendly Rice Network	www.epfnetwork.org/okome
JP-BIO-013	Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center	www.d-b.ne.jp/oitayuki
JP-BIO-014	AINOU	www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

Numero di codice	Nome	Sito Internet
JP-BIO-015	SGS Japan Incorporation	www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm
JP-BIO-016	Ehime Organic Agricultural Association	www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html
JP-BIO-017	Center for Eco-design Certification Co. Ltd.	www.eco-de.co.jp/list.html
JP-BIO-018	Organic Certification Association	http://yuukinin.org
JP-BIO-019	Japan Eco-system Farming Association	www.npo-jefa.com
JP-BIO-020	Hiroshima Environment and Health Association	www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html
JP-BIO-021	Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability	www.accis.jp
JP-BIO-022	Organic Certification Organization Co. Ltd.	www.oco45.net
JP-BIO-023	Rice Research Organic Food Institute	http://inasaku.or.tv
JP-BIO-024	Aya town miyazaki, Japan	www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html
JP-BIO-025	Tokushima Organic Certified Association	www.tokukaigi.or.jp/yuuki/
JP-BIO-026	Association of Certified Organic Hokkaido	www.acohorg.org/
JP-BIO-027	NPO Kumamoto Organic Agriculture Association	www.kumayuken.org/jas/certification/index.html
JP-BIO-028	Hokkaido Organic Promoters Association	www.hosk.jp/CCP.html
JP-BIO-029	Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO	www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html
JP-BIO-030	LIFE Co., Ltd.	www.life-silver.com/jas/
JP-BIO-031	Wakayama Organic Certified Association	www.vaw.ne.jp/aso/woca
JP-BIO-032	Shimane Organic Agriculture Association	www.shimane-yuki.or.jp/index.html
JP-BIO-033	The Mushroom Research Institute of Japan	www.kinoko.or.jp
JP-BIO-034	International Nature Farming Research Center	www.infrc.or.jp
JP-BIO-035	Organic Certification Center	www.organic-cert.or.jp

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2020.

Canada

1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari	D
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali	E
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F
¹ Esclusi vino e lievito	

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A, B ed F ottenuti in Canada e ingredienti di prodotti delle categorie D ed E trasformati in Canada, che sono stati ottenuti in Canada oppure importati in Canada in conformità con la legislazione canadese.

3. Norme di produzione:

Organic Products Regulation

4. Autorità competente:

Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
CA-ORG-002	British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)	www.certifiedorganic.bc.ca
CA-ORG-003	CCOF Certification Services	www.ccof.org
CA-ORG-004	Centre for Systems Integration (CSI)	www.csi-ics.com
CA-ORG-005	Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)	www.ccpb.it
CA-ORG-006	Ecocert Canada	www.ecocertcanada.com
CA-ORG-007	Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)	www.fvopa.ca
CA-ORG-008	Global Organic Alliance	www.goa-online.org
CA-ORG-009	International Certification Services Incorporated (ICS)	www.ics-intl.com
CA-ORG-010	LETIS SA	www.letis.org
CA-ORG-011	Oregon Tilth Incorporated (OTCO)	http://tilth.org
CA-ORG-012	Organic Certifiers	www.organiccertifiers.com
CA-ORG-013	Organic Crop Improvement Association (OCIA)	www.ocia.org

Numero di codice	Nome	Sito Internet
CA-ORG-014	Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)	www.opam-mb.com
CA-ORG-015	Pacific Agricultural Certification Society (PACS)	www.pacscertifiedorganic.ca
CA-ORG-016	Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)	www.ocpro.ca
CA-ORG-017	Quality Assurance International Incorporated (QAI)	www.qai-inc.com
CA-ORG-018	Quality Certification Services (QCS)	www.qcsinfo.org
CA-ORG-019	Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)	www.quebecvrai.org
CA-ORG-021	TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)	www.tcocert.ca

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2020.

Nuova Zelanda

1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari ¹	D	.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	
¹ Escluso il lievito		

2. *Provenienza:*

Prodotti delle categorie A, B ed F ottenuti in Nuova Zelanda e prodotti della categoria D trasformati in Nuova Zelanda con ingredienti biologici ottenuti in Nuova Zelanda o importati in Nuova Zelanda:

- a. dalla Svizzera;
- b. da un Paese riconosciuto in virtù del presente allegato; oppure
- c. da un Paese le cui norme di produzione e il cui sistema di ispezione siano stati riconosciuti equivalenti al programma «Food Official Organic Assurance Programme» del New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI) in base alle garanzie e informazioni fornite dall'autorità competente di tale Paese conformemente alle prescrizioni del MPI, e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, destinati

a essere incorporati, nella misura massima del 5 per cento dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria D preparati in Nuova Zelanda.

3. Norme di produzione:

MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production

4. Autorità competente:

New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI), www.mpi.govt.nz

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
NZ-BIO-001	New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI)	http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics
NZ-BIO-002	AsureQuality Ltd.	http://www.asurequality.com
NZ-BIO-003	BioGro New Zealand	www.biogro.co.nz

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 4.

7. Data di scadenza dell'inclusione: 31 dicembre 2020.

Tunisia

1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari ¹	D	Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	
¹ Esclusi vino e lievito		

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Tunisia e prodotti della categoria D, trasformati in Tunisia con ingredienti biologici ottenuti in Tunisia.

3. Norme di produzione:

Loi No. 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique; Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique.

4. Autorità competente:

Direction générale de l'Agriculture Biologique (Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), www.agriculture.tn und www.onagri.tn

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
TN-BIO-001	Ecocert S.A. en Tunisie	www.ecocert.com
TN-BIO-003	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	www.bcs-oeko.com
TN-BIO-006	Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle (INNORPI)	www.innorpi.tn
TN-BIO-007	Suolo e Salute	www.suoloesalute.it
TN-BIO-008	CCPB Srl	www.ccpb.it

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2020.

Stati Uniti**1. Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari	D	Soltanto vino ottenuto e designato secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica.
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali	E	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A, B ed F e i componenti delle categorie D ed E, ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, prodotti negli Stati Uniti o importati negli Stati Uniti, e ivi trasformati o confezionati in conformità con la legislazione statunitense.

3. Norme di produzione:

Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C 65 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205)

4. Autorità competente:

United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
US-ORG-001	A Bee Organic	www.abeeorganic.com
US-ORG-002	Agricultural Services	www.ascorganic.com
US-ORG-003	Baystate Organic Certifiers	www.baystateorganic.org
US-ORG-004	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	www.bcs-oeko.com
US-ORG-005	BioAgriCert	www.bioagricert.org/English/index.php
US-ORG-006	CCOF Certification Services	www.ccof.org
US-ORG-007	Colorado Department of Agriculture	www.colorado.gov
US-ORG-008	Control Union Certifications	www.skalint.com
US-ORG-009	Clemson University	www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification
US-ORG-010	Ecocert S.A.	www.ecocert.com
US-ORG-011	Georgia Crop Improvement Association, Inc.	www.certifiedseed.org
US-ORG-012	Global Culture	www.globalculture.us
US-ORG-013	Global Organic Alliance, Inc.	www.goa-online.org
US-ORG-014	Global Organic Certification Services	www.globalorganicservices.com
US-ORG-015	Idaho State Department of Agriculture	www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php
US-ORG-016	Ecocert ICO, LLC	www.ecocertico.com
US-ORG-017	International Certification Services, Inc.	www.ics-intl.com
US-ORG-018	Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship	www.agriculture.state.ia.us
US-ORG-019	Kentucky Department of Agriculture	www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm
US-ORG-020	LACON GmbH	www.lacon-institut.com
US-ORG-022	Marin Organic Certified Agriculture	www.marincounty.org/depts/ag/moca
US-ORG-023	Maryland Department of Agriculture	www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php
US-ORG-024	Mayacert S.A.	www.mayacert.com
US-ORG-025	Midwest Organic Services Association, Inc.	www.mosaorganic.org
US-ORG-026	Minnesota Crop Improvement Association	www.mncia.org
US-ORG-027	MOFGA Certification Services, LLC	www.mofga.org/
US-ORG-028	Montana Department of Agriculture	www.agr.mt.gov.organic/Program.asp
US-ORG-029	Monterey County Certified Organic	www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics
US-ORG-030	Natural Food Certifiers	www.nfccertification.com
US-ORG-031	Nature's International Certification Services	www.naturesinternational.com/

Numero di codice	Nome	Sito Internet
US-ORG-033	New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,	http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm
US-ORG-034	New Jersey Department of Agriculture	www.state.nj.us/agriculture/
US-ORG-035	New Mexico Department of Agriculture, Organic Program	http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html
US-ORG-036	NOFA—New York Certified Organic, LLC	http://www.nofany.org
US-ORG-037	Ohio Ecological Food and Farm Association	www.oeffa.org
US-ORG-038	American International (AI)	www.americertorganic.com
US-ORG-039	Oklahoma Department of Agriculture	www.oda.state.ok.us
US-ORG-040	OneCert	www.onecert.com
US-ORG-041	Oregon Department of Agriculture	www.oregon.gov/ODA/CID
US-ORG-042	Oregon Tilth Certified Organic	www.tilth.org
US-ORG-043	Organic Certifiers, Inc.	http://www.organiccertifiers.com
US-ORG-044	Organic Crop Improvement Association	www.ocia.org
US-ORG-046	Organizacion Internacional Agropecuaria	www.oia.com.ar
US-ORG-047	Pennsylvania Certified Organic	www.paorganic.org
US-ORG-048	Primuslabs.com	www.primuslabs.com
US-ORG-049	Pro-Cert Organic Systems, Ltd	www.pro-cert.org
US-ORG-050	Quality Assurance International	www.qai-inc.com
US-ORG-051	Quality Certification Services	www.QCSinfo.org
US-ORG-052	Rhode Island Department of Environmental Management	www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm
US-ORG-053	Scientific Certification Systems	www.SCScertified.com
US-ORG-054	Stellar Certification Services, Inc.	http://demeter-usa.org/
US-ORG-055	Texas Department of Agriculture	www.agr.state.tx.us
US-ORG-056	Utah Department of Agriculture	http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html
US-ORG-057	Vermont Organic Farmers, LLC	http://www.nofavt.org
US-ORG-058	Washington State Department of Agriculture	http://agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic/default.htm
US-ORG-059	Yolo County Department of Agriculture	www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501
US-ORG-060	Institute for Marketecology (IMO)	http://imo.ch/
US-ORG-061	Basin and Range Organics (BARO)	https://basinandrangeorganics.org/

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2020.

Allegato 4a

(art. 4a)

Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti

*[Hier wird die Liste der ZS, welche heute vom BLW erstellt wird,
<https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/kennzeichnung/biolandbau.html>
, eingefügt;]*

Allegato 9
(art. 16c e 16f)

Parte A:
Certificato di controllo per l'importazione di prodotti dell'agricoltura biologica

Confederazione Svizzera

Certificato di controllo per l'importazione di prodotti dell'agricoltura biologica

1. Ente di certificazione o autorità emittente (nome, indirizzo e numero di codice)	2. Importazione secondo: ordinanza sull'agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi) ☐		
	ordinanza sull'agricoltura biologica, articolo 23a (elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti) ☐		
3. Numero di serie del certificato di controllo	4. Esportatore (nome e indirizzo)		
5. Produttore o trasformatore del prodotto (nome e indirizzo)	6. Ente o autorità di controllo (nome, indirizzo e numero di codice)		
7. Paese di origine	8. Paese di esportazione		
9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata	10. Paese di destinazione		
11. Importatore (nome, indirizzo e codice EORI)	12. Primo destinatario in Svizzera (nome e indirizzo)		
13. Descrizione dei prodotti			
Voce di tariffa	Denominazione commerciale	Numero di colli	Numero del lotto Peso netto
14. Numero del container	15. Numero del sigillo doganale	16. Peso lordo	
17. Mezzi di trasporto prima del punto di entrata in Svizzera			
Modalità			
Identificazione			
Documento di trasporto internazionale			

18. Dichiarazione dell'ente o dell'autorità di cui alla casella 1

Si conferma che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall'articolo 16d capoverso 1, e che i prodotti sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007¹¹.

Data:

Nome e firma del responsabile

Timbro dell'ente o dell'autorità preposta al rilascio

19. Deposito doganale ☐

Perfezionamento attivo ☐

Nome e indirizzo dell'operatore:

Enti di certificazione o autorità (nome, indirizzo e numero di codice):

Numero di riferimento della dichiarazione doganale per il regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo.

20. Esame dell'invio da parte del competente ente di certificazione in Svizzera

Registrazione dell'importazione (numero della dichiarazione doganale, data dell'importazione e ufficio doganale competente).

Data:

Nome e firma del responsabile

Timbro

21. Dichiarazione del primo destinatario

Si conferma che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Nome della società

Data

Nome e firma del responsabile

¹¹ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 luglio 2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, GU L 264 del 3 10.2008, pag. 1.

Parte B: Estratto del certificato di controllo**Confederazione Svizzera****Estratto n. ... del certificato di controllo**

1. Ente di certificazione o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome, indirizzo e numero di codice)	2. Importazione secondo: ordinanza sull'agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi) ☐ ordinanza sull'agricoltura biologica, articolo 23a (elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti) ☐
3. Numero di serie del certificato di controllo di base	4. Società che ha suddiviso in più lotti l'invio originale (nome e indirizzo)
5. Ente o autorità di controllo (nome, indirizzo e numero di codice)	6. Importatore dell'invio originale (nome, indirizzo e codice EORI)
7. Paese di origine dell'invio originale	8. Paese di esportazione
9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata	10. Paese di destinazione
11. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)	
12. Descrizione dei prodotti Voce di tariffa Numero di colli Peso netto del lotto e peso netto dell'invio originale	
13. Dichiarazione dell'ente di certificazione competente Il presente estratto concerne il lotto sopra descritto, ottenuto dalla suddivisione di un invio scortato da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella casella 3. Data: Nome e firma del responsabile Timbro dell'ente competente	
14. Dichiarazione del destinatario del lotto	

Si conferma che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Nome della società

Data:

Nome e firma del responsabile



**Ordinanza del DEFR
concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli
alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e
alimenti dietetici per animali
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale,
OLAIA)**

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale è modificata come segue:

Art. 23e Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Gli additivi per alimenti per animali che con la modifica del ... sono stralciati dall'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all'allegato 2 possono ancora essere immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della modifica nei termini seguenti:

- a. additivi puri: per 12 mesi;
- b. additivi in premiscele: per 18 mesi;
- c. additivi in alimenti composti per animali: per 24 mesi.

II

L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

L'allegato 4.1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

¹ RS 916.307.1

...

Dipartimento federale dell'economia, della
formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

Allegato 2
(art. 17 cpv. 1)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

1 Categoria 1: additivi tecnologici

1.1 Gruppo funzionale: a) conservanti

N. d'iden- tificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di ani- mali	Età mas- sima	Tenore mi- nimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E 200	1	a	Acido sorbico	C ₆ H ₈ O ₂	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 202	1	a	Sorbato di potassio	C ₆ H ₇ O ₂ K	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 236	1	a	Acido formico	CH ₂ O ₂	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 237	1	a	Formiato di sodio	CHO ₂ Na	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
1a237a	1	a	Potassio diformiato	Potassio diformiato: 50 ± 5 % Acqua: 50 ± 5 % N. CAS 20642-05-1 C ₂ H ₃ O ₄ K Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali	—	—	—	— Autorizzato solo nel pesce crudo e nei sottoprodotti ittici destinati all'alimentazione degli animali con un tenore massimo di 9000 mg di potassio diformiato come principio attivo per kg di pesce crudo. — Per l'impiego negli alimenti per suini, la miscela delle varie fonti di potassio diformiato non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi di 18 000 mg per kg di alimento completo per i suinetti svezzati e 12 000 mg per kg di alimento

N. d'iden- tificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di ani- mali	Età mas- sima	Tenore mi- nimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									completo per le scrofe e i suini da ingrasso. – Indicare nelle istruzioni per l'uso: «La somministrazione simultanea di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicata». – «Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione ».
E 238	1	a	Formiato di calcio	C ₂ H ₂ O ₄ Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 240	1	a	Formaldeide	CH ₂ O	Suini	6 mesi	–	–	Unicamente nel latte scremato: tenore massimo: 600 mg/kg
E 250	1	a	Nitrito di sodio	NaNO ₂	Canì e gatti	–	–	100	Solamente alimenti con tenore d'acqua superiore al 20 %
E 260	1	a	Acido acetico	C ₂ H ₄ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 262	1	a	Diacetato di sodio	C ₄ H ₇ O ₄ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 263	1	a	Acetato di calcio	C ₄ H ₆ O ₄ Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 270	1	a	Acido lattico	C ₃ H ₆ O ₃	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 280	1	a	Acido propionico	C ₃ H ₆ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 281	1	a	Propionato di sodio	C ₃ H ₅ O ₂ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 282	1	a	Propionato di calcio	C ₆ H ₁₀ O ₄ Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

N. d'iden- tificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di ani- mali	Età mas- sima	Tenore mi- nimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E 284	1	a	Propionato di ammo- nio	C ₃ H ₉ O ₂ N	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 295	1	a	Formiato di ammo- nio	CH ₅ O ₂ N	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 296	1	a	Acido DL-malico	C ₄ H ₆ O ₅	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
1a297	1	a	Acido fumarico 99,5 % per le forme solide N. CAS 110-17-8	C ₄ H ₄ O ₄	Pollame e suini Animali gio- vani nutriti con alimenti d'allattamento Altre specie animali	— — —	— — —	20 000 10 000 ² —	Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'appa- rato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
E 327	1	a	Lattato di calcio	C ₆ H ₁₀ O ₆ Ca	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 330	1	a	Acido citrico	C ₆ H ₈ O ₇	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti

² Per kg di alimenti d'allattamento

N. d'iden- tificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di ani- mali	Età mas- sima	Tenore mi- nimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a338	1	a	Acido ortofosforico	Preparato di acido or- tofosforico (67 %-85,7 %) p/p (soluzione acquosa) Principio attivo: acido ortofosforico H ₃ PO ₄ N. CAS 7664- 38-2 Acidi volatili: ≤ 10 mg/kg (espressi come acido acetico) Clo- ruri: ≤ 200 mg/kg (espressi come cloro) Solfati: ≤ 1 500 mg/kg (espressi come CaSO ₄)	Tutte	—	—	—	Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo durante la manipolazione. Il tenore di fosforo deve comparire sull'etichetta della premiscela.

N. d'iden- tificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di ani- mali	Età mas- sima	Tenore mi- nimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1j514ii	1	a	Bisolfato di sodio	Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 % N. CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali di- verse da gatti e visoni Gatti Visoni	—		4000 20000 10000	Nelle istruzioni per l'uso dell'addi- tivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il pe- riodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'appa- rato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie.

1.2 Gruppo funzionale: b) antiossidanti

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E 300	1	b	Acido L-ascorbico	C ₆ H ₈ O ₆	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
1b301	1	b	Ascorbato di sodio	C ₆ H ₇ O ₆ Na	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti

N. d'iden- tificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descri- zione	Specie animale o catego- ria di animali	Età mas- sima	Tenore mi- nimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento com- pleto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1b302	1	b	Ascorbato di calcio	C ₁₂ H ₁₄ O ₁₂ Ca – 2H ₂ O	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
1b304	1	b	Palmitato di ascorbile (Vit. C)	C ₂₂ H ₃₈ O ₇	Tutte				Tutti gli alimenti
1b306 (i) / (ii)	1	b	Estratti di origine vege- tale (i) ricchi in tocoferolo (ii) ricchi in (delta-) toco- ferolo	Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocofe- rolo. Formula chimica: C ₂₉ H ₅₀ O ₂ N. CAS: 59- 02-9 C ₂₈ H ₄₈ O ₂ N. CAS: 490- 23-3 C ₂₈ H ₄₈ O ₂ N. CAS: 54- 28-4 C ₂₇ H ₄₆ O ₂ N. CAS: 119- 13-1	Tutte				Gli estratti di tocoferolo da oli vegetali possono essere immessi sul mercato e uti- lizzati come additivo sotto forma di un preparato. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo indicare le condizioni di conserva- zione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione.
E 307	1	b	Alfa-tocoferolo di sintesi	C ₂₉ H ₅₀ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 310	1	b	Gallato di propile	C ₁₀ H ₁₂ O ₅	Tutte	–	–	100 ³	Tutti gli alimenti
E 320	1	b	Butilidrossianisolo (BHA)	C ₁₁ H ₁₆ O ₂	Tutte	–	–	150 ⁴	Tutti gli alimenti

³ Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310, E 311 e E 312.

⁴ Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320, E 321 e E 324.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E 321	1	b	Butilidrossitoluene (BHT)	C ₁₅ H ₂₄ O	Tutte	—	—	150 ⁴	Tutti gli alimenti
E 324	1	b	Etossichina	C ₁₄ H ₁₉ ON	Tutte diverse da cani	—	—	150 ⁴	Tutti gli alimenti
E 324	1	b	Etossichina	C ₁₄ H ₁₉ ON	Cani	—	—	100 ⁵	Tutti gli alimenti

1.3 Gruppi funzionali: c) emulsionanti; d) stabilizzanti; e) addensanti; f) gelificanti

N. d'identificazione	Catego- ria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o cate- goria di animali	Età mas- sima	Tenore mi- nimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento com- pleto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E 322	1	c; d; e; f	Lecitine	—		—	—	—	Tutti gli alimenti
E 401	1	c; d; e; f	Alginato di sodio	—	Pesci, animali da compagnia e altri animali non desti- nati alla produzione di derrate alimentari	—	—	—	Tutti gli alimenti

⁵ Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320, E 321 e E 324.

N. d'identificazione	Catego- ria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o catego- ria di animali	Età mas- sima	Tenore mi- nimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento com- pleto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E 406	1	c; d; e; f	Agar-Agar	—	Animali da compa- gnia e altri animali non destinati alla produzione di der- rate alimentari	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 407	1	c; d; e; f	Carragenina	—	Animali da compa- gnia e altri animali non destinati alla produzione di der- rate alimentari	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 410	1	c; d; e; f	Farina di semi di carrube	—	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 412	1	c; d; e; f	Farina di semi di guar o gomma di guar	—	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 413	1	c; d; e; f	Gomma adragante	—	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 414	1	c; d; e; f	Gomma arabica	—	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 415	1	c; d; e; f	Gomma di xantano	—	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 433	1	c; d; e; f	Monooleato di poliossie- tilene(20)-sorbitano	—	Tutte	—	—	5000 ⁶	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 460	1	c; d; e; f	Cellulosa microcristallina	—	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 461	1	c; d; e; f	Metilcellulosa	—	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 462	1	c; d; e; f	Etilcellulosa	—	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 463	1	c; d; e; f	Idrossi-propil-cellulosa	—	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti

⁶ Separatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436).

N. d'identificazione	Categor- ria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o catego- ria di animali	Età mas- sima	Tenore mi- nimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento com- pleto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E 464	1	c; d; e; f	Idrossi-propil-metil-cel- lulosa	—	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 466	1	c; d; e; f	Carbossimetilcellulosa (sale sodico dell'etere carbossimetilico della cellulosa)	—	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 484	1	c; d; e; f	Ricinoleato di glicerina polietilenglicole	—	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 487	1	c; d; e; f	Esteri polietilenglicoli di acidi grassi dell'olio di soia	—	Vitelli	—	—	6000	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 493	1	c; d; e; f	Monolaurato di sorbitano	—	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 499	1	c; d; e; f	Gomma di cassia	—	Cani e gatti	—	—	17600	Solamente alimenti con te- nore d'acqua superiore al 20 %

1.4 Gruppi funzionali: g) leganti; h) sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi; i) antiagglomeranti; m) sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine

N. d'iden- tificazione	Cate- goria	Grup- po fun- zio- nale	Additivo	Denominazione chimica, de- scrizione	Specie ani- male o catego- ria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E 535	1	g; i	Ferrocianuro di sodio	Na ₄ [Fe(CN) ₆] · 10H ₂ O	Tutte			Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E 536	1	g; i	Ferrocianuro di potassio	K ₄ [Fe(CN) ₆] · 3H ₂ O	Tutte			Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E 551a	1	g; i	Acido silicico precipitato ed essiccato	—*	Tutte	—	—	Tutti gli alimenti
E 551b	1	g; i	Silice colloidale	—*	Tutte	—	—	Tutti gli alimenti
E 551c	1	g; i	Kieselguhr (terra di dia- tomee purificata)	—*	Tutte	—	—	Tutti gli alimenti
E 552	1	g; i	Silicato di calcio sinte- tico	—*	Tutte	—	—	Tutti gli alimenti
E 554	1	g; i	Silicato di sodio e allu- minio, sintetico	—*	Tutte	—	—	Tutti gli alimenti
	1	g; i	Olio di paraffina	Olio bianco medica- mentoso	Tutte	—	50000	Autorizzato solo nelle premiscele di additivi e ne- gli alimenti minerali. Tenore massimo per le premiscele e gli alimenti minerali. Alimenti composti per animali: tenore massimo conformemente al tasso di premiscela.
1m01	1	m	Ceppo di microrganismi DSM 11798 della fami- glia delle Coriobacteria- ceae BBSH 797	Preparato di cellule vi- tali del ceppo di mi- croorganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteria- ceae, contenente al- meno 5 × 10 ⁹ UFC/g di additivo.	Suini	1,7×10 ⁸		Sostanze per la riduzione della contaminazione de- gli alimenti per animali dalla micotossina: deossi- nivalenolo (DON). Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della pre- miscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando in- corporato in pellet.

N. d'iden- tificazione	Cate- goria	Grup- po fun- zio- nale	Additivo	Denominazione chimica, de- scrizione	Specie ani- male o catego- ria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Forma solida				L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'UE rela- tiva alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti du- rante la manipolazione.
1m558	1	m	Bentonite	Bentonite: ≥ 70 % smectite < 10 % opale e feldspato < 4 % quarzo e calcite Capacità legante dell'AfB 1 (BC AfB1) superiore al 90 %	Ruminanti Pollame Suini		20000	Sostanze per la riduzione della contaminazione de- gli alimenti per animali dalla micotossina: aflatos- sina B1 Indicare nelle istruzioni per l'uso: – «Va evitata la somministrazione simultanea per via orale di macrolidi.» Per il pollame: – «Va evitata la somministrazione simultanea di robenidina.» La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5 000 mg per kg di alimento completo per animali. La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell'alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento com- pleto per animali. L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'UE rela- tiva alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

N. d'iden- tificazione	Cate- goria	Grup- po fun- zio- nale	Additivo	Denominazione chimica, de- scrizione	Specie ani- male o cate- goria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

N. d'iden- tificazione	Cate- goria	Grup- po fun- zio- nale	Additivo	Denominazione chimica, de- scrizione	Specie ani- male o catego- ria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1m558i	1	g,h,i	Bentonite	Bentonite: ≥ 50 % smectite	Tutte		20000	Indicare nelle istruzioni per l'uso: – «Va evitata la somministrazione simultanea per via orale di macrolidi.» Per il pollame: – «Va evitata la somministrazione simultanea di robenidina.» La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5 000 mg per kg di alimento completo per animali. La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell'alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento com- pleto per animali. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. Impiego per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: La miscela delle varie fonti di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell'ali- mento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali. L'additivo può essere utilizzato quando gli ali- menti per animali sono contaminati da cesio ra- dioattivo per controllare tale contaminazione negli animali e nei prodotti di origine animale.

N. d'iden- tificazione	Cate- goria	Grup- po fun- zio- nale	Additivo	Denominazione chimica, de- scrizione	Specie ani- male o catego- ria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E 559	1	g; i	Argilla caolinitica, esente da amianto	Miscele naturali di mi- nerali contenenti al- meno il 65 % di silicati complessi di alluminio idratati con preponde- rante presenza di caoli- nite*	Tutte	—	—	Tutti gli alimenti
E 560	1	g; i	Miscela naturale di stea- tite e clorite	Miscele naturali di steatite e clorite esenti da amianto, con una purezza minima delle miscele dell'85 %	Tutte	—	—	Tutti gli alimenti
E 561	1	g; i	Vermiculite	Silicato naturale di ma- gnesio, alluminio e ferro, espanso me- diante riscaldamento, esente da amianto. Tenore massimo di fluoro: 0,3 %*	Tutte	—		Tutti gli alimenti
E 562	1	g; i	Sepiolite	Silicato di magnesio idratato di origine sedi- mentaria contenente al- meno 60 % di sepiolite e al massimo 30 % di montmorillonite, esente da amianto	Tutte	—	20000	Tutti gli alimenti
E 565	1	g; i	Lignosolfati	—*	Tutte	—		Tutti gli alimenti

N. d'identificazione	Cate-goria	Grup-po fun-zio-nale	Additivo	Denominazione chimica, de-scrizione	Specie ani-male o cate-goria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E 566	1	g; i	Natrolite-fonolite	Miscela naturale di sili-cati di alluminio (alca-lini e alcalino-terrosi) e di idrosilicati di allumi-nio, natrolite (43–46,5 %) e feldspato*	Tutte	—	25000	Tutti gli alimenti
E 567	1	g; i	Clinoptilolite di origine vulcanica	Alluminosilicato d'idrato di calcio di origine vulcanica con-tenente almeno 85 % di clinoptilolite e al mas-simo 15 % di feldspati, miche e argille esenti da fibre e da quarzo. Tenore massimo di piombo: 80 mg/kg.	Suini, pol-lame	—	20000	Tutti gli alimenti

N. d'identificazione	Cate- goria	Grup- po fun- zio- nale	Additivo	Denominazione chimica, de- scrizione	Specie ani- male o cate- goria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1g568	1	g; i	Clinoptilolite di origine sedimentaria	Clinoptilolite (alumino-silicato idrato di calcio e sodio) di origine sedi-mentaria ≥ 80 % e mi-nerali argillosi ≤ 20 % (esenti da fibre e quarzo). N. CAS: 12173-10-3	Tutte		10000	Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. La quantità totale di clinoptilolite di origine sedi-mentaria da tutte le fonti non deve superare il te-nore massimo di 10 000 mg
E 599	1	g; i	Perlite	Silicato naturale di so-dio e alluminio, espanso mediante ri-scaldamento, esente da amianto*	Tutte	–	–	Tutti gli alimenti

N. d'iden- tificazione	Cate- goria	Grup- po fun- zio- nale	Additivo	Denominazione chimica, de- scrizione	Specie ani- male o catego- ria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1m03	1	m	Fumonisinasi esterasi EC 3.1.1.87 FUMzyme	Preparato di fumoni- sina esterasi prodotta da <i>Komagataella pa- storis</i> DSM 26643 con- tenente un minimo di 3000 U/g (1). Metodo di analisi: per la determinazione dell'attività della fumo- nisina esterasi: crom- atografia liquida ad alta prestazione accoppiata alla spettrometria di massa tandem. Metodo (HPLC- MS/MS) basato sulla quantificazione dell'acido tricarballi- lico liberato dall'azione dell'enzima sulla fu- mosina B1 a pH 8,0 e a 30°C.	Suini	15	-	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle pre- miscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Dose massima raccomandata: 300 U/kg di ali- mento per animali completo. L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'UE rela- tiva alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
* Tenore massimo di diossine: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. Il tenore di diossine equivale alla somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e di policlorodibenzofurano (PCDF), espresso in equivalenti tossici dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), applicando i TEF-OMS (fattori d'equivalenza tossica). Il tenore deve essere espresso come tenore massimo, ovvero i tenori sono calcolati supponendo che tutti i valori congeneri differenti sotto il limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione.								

1.5 Gruppo funzionale: j) regolatori dell'acidità

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E 296	1	j	Acido malico DL e L		Cani e gatti	—	—	—
1j524	1	j	Idrossido di sodio		Cani, gatti, pesci ornamentali	—	—	—
1j514ii	1	j	Bisolfato di sodio	Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 % N. CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali diverse da gatti e visoni Gatti Visoni	—	4000 20000 10000	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie.

1.6 Gruppo funzionale: k) additivi per l'insilamento

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
E 250	1	k	Nitrito di sodio	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	R UE 304/2014
	1	k	Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> DSM 9553, SD80	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da <i>Aspergillus oryzae</i> DS 114 o CBS 585.94	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da <i>Bacillus subtilis</i> DS 098	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Beta-glucanasi EC 3.2.1.6 a partire da <i>Aspergillus niger</i> MUCL 39199	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da <i>Aspergillus niger</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> ATCC PTA-10001, ATCC 74252, CBS 120604 294	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Xilanasi EC 3.2.1.8 a partire da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> MUCL 39203, CBS 614.94	Enzimi	Conservante per insilati	
1k20602	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> CCM 6226	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> CNCM I-3236 / ATCC 19434	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 22502 ,NCIMB 11181, CCM 6226	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 30122	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> SF202 DSM 4788 ATCC 53519	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> SF301 DSM 4789 ATCC 55593	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> CCM 1819	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> KKP. 907	Microrganismi	Conservante per insilati	
1k20748	1	k	<i>Lactobacillus casei</i> ATCC 7469	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 849/2014
	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> NCIMB 30151	Microrganismi	Conservante per insilati	

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
1k20749	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> 16627	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 849/2014
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> C KKP/788/p	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 11520	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 12836	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 12837	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> K KKP/593/p	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP287 DSM 5257 ATCC 55058	Microrganismi	Conservante per insilati	
1k21008	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP329 DSM 5258 ATCC 55942	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1489/2015
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30238 e <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30237	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30094	Microrganismi	Conservante per insilati	
1k21013	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> SR 3.54 NCIMB 30117	Microrganismi	Conservante per insilati	R Ue 849/2014
	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> 30005	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 16244	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> MBS-PP-01	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> IFO 0203	Microrganismi	Conservante per insilati	
1k1009	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 14021	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 84/2014
1k1010	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 23688 (33-11 NCIMB 30085)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 84/2014
1k1011	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 23689 (33-06 NCIMB 30086)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 84/2014
1k20601	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 10415	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 304/214
1k20602	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 22502 (M74 NCIMB 11181)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 304/2014
1k20710	1	k	<i>Lactobacillus brevis</i> DSM 12835	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 863/2011
1k20711	1	k	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
1k20713	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 41028	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 841/2012
1k20714	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> L54 NCIMB 30148	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 841/2012
1k20715	1	k	<i>Lactobacillus brevis</i> DSM 21982	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 838/2012
1k20716	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 23377 (AK 5106 DSM 20174)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20717	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM I-3235 / ATCC 8014	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20718	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> IFA 96 (DSM 19457)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20719	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 16565	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20720	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 16568	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20721	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LMG-21295 (MiLAB 393)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20722	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 11672 = <i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM MA 18/5U	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20724	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> VTT E-78076	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20725	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> ATCC PTSA-6139 (24011)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20726	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP286 DSM 4784 ATCC 53187	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20727	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP318 DSM 4785 (DSM 18113)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20728	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP319 DSM 4786 (DSM 18114)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20729	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP346 DSM 4787 ATCC 55943	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20730	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP347 DSM 5284 ATCC 55944	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20731	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 3676	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k20732	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 3677	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k20733	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 13573	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k20734	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 30139	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 96/2013
1k20735	1	k	<i>Lactobacillus casei</i> ATCC PTA 6135 (LC 32909)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 96/2013
1k20736	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30083 (LSI)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 308/2013
1k20737	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30084 (L-256)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 308/2013

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
1k20738	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 22501	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k20739	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k2074	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 16774	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k20740	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> 40177/ATCC PTA-6138	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k20741	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> LN4637 ATCC PTA-2494	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k20742	1	k	<i>Lactobacillus kefir</i> DSM 19455	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 774/2013
1k20743	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 40027	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k20744	1	k	<i>Lactobacillus brevis</i> IFA 92 DSM 23231	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 399/2014
1k20745	1	k	<i>Lactobacillus collinoides</i> DSMZ 16680	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 399/2014
1k20746	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> PL14D/CSL CECT 4528	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 399/2014
1k20747	1	k	<i>Lactobacillus cellobiosus</i> Q1 NCIMB 30169	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 399/2014
1k2075	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 12856	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k2077	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> DSM 16773	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k2081	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k2082	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k2083	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30117 (CCM 4754)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 227/2012
1k21009	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237/ATCC 8042	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 304/2014
1k2104	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M (DSM 11673)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k2105	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30171	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k2106	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k2107	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30168	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k2111	1	k	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> CNCM MA 26/4U	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 990/2012
1k2706	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> DSM 16245	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011

N. d'iden- tificazione	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o catego- ria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1k202	1	k	Sorbato di potassio	C6H7 KO2 ≥ 99 % N. CAS: 24634-61-5	Tutte	–	300	Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo, gli operatori del settore degli alimenti per animali devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti. L'additivo deve essere utilizzato in materiali facili e moderatamente difficili da insilare.
1k236	1	k	Acido formico	CH2O2 ≥ 84.5 % In forma liquida N. CAS: 64-18-6	Tutte le specie animali		10000	Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore degli alimenti per animali devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le

N. d'iden- tificazione	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o cate- goria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								premiscele sono utilizzati con di- spositivi di protezione indivi- duale, tra cui dispositivi di prote- zione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti. La miscela di varie fonti di acido formico non deve superare i te- nori massimi consentiti negli ali- menti per animali completi.
1k237	1	k	Formiato di sodio	NaHCO2 N. CAS: 141-53-7 In forma solida: Formiato di sodio ≥ 98 % In forma liquida: Formiato di sodio ≥ 15 % Acido formico (≤ 75 %) Acqua ≤ 25 % Composizione del principio attivo: Formaldeide ≤ 6,2 mg/kg Acetaldeide≤ 5 mg/kg buta- nale ≤ 25 mg/kg Formiato di sodio ≥ 15 % (in forma solida) Acido formico (≤ 75 %) Prodotto mediante sintesi chi- mica	Tutte	–	10000 (equi- valente acido for- mico)	Al fine di evitare i potenziali ri- schi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle pre- miscele, gli operatori del settore degli alimenti per animali devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali ri- schi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con di- spositivi di protezione indivi- duale, tra cui dispositivi di prote- zione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti. La miscela di varie fonti di acido formico non deve superare i te- nori massimi consentiti negli ali- menti per animali completi.
1k280	1	k	Acido propionico	Acido propionico ≥ 99,5 % C3H6O2	Ruminanti	–	–	La somministrazione simultanea di altri acidi organici alle dosi

N. d'iden- tificazione	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o cate- goria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				N. CAS: 79-09-4	Suini	—	30 000	massime consentite è controindi- cata.
					Pollame	—	10 000	L'additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare ⁷ . La somministrazione simultanea di altre fonti del principio attivo non deve causare un superamento del tenore massimo consentita. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'ap- parato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo durante la manipolazione.

⁷ Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

N. d'iden- tificazione	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o cate- goria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1k281	1	k	Propionato di sodio	Propionato di sodio ≥ 98,5 % C ₃ H ₅ O ₂ Na N. CAS: 137-40-6	Ruminanti Suini Pollame	— — —	— 30 000 10 000	La somministrazione simultanea di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindi- cata. L'additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare ⁸ . La somministrazione simultanea di altre fonti del principio attivo non deve causare un superamento del tenore massimo consentita. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'ap- parato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo durante la manipolazione.

⁸ Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

N. d'iden- tificazione	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o cate- goria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1k284	1	k	Propionato di ammo- nio	Preparato di propionato di am- monio $\geq 19,0$ %, di acido pro- pionico $\leq 80,0$ % e di acqua $\leq$ 30 % Propionato d'ammonio: C ₃ H ₉ O ₂ N N. CAS: 17496-08-1	Ruminanti Suini Pollame	— — —	— 30 000 10 000	L'impiego simultaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato. L'additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare ⁹ . L'impiego simultaneo di altre fonti del principio attivo non deve causare un superamento del te- nore massimo consentito. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'ap- parato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo durante la manipolazione.

⁹ Foraggi facili da insilare: $> 3\%$ di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

N. d'iden- tificazione	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o cate- goria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1k301	1	k	Benzoato di sodio	Benzoato di sodio: $\geq 99,5\%$ $C_7H_5NaO_2$ N. CAS: 532-32-1 Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte		2400	Al fine di evitare i potenziali ri- schi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo, gli opera- tori del settore degli alimenti per animali devono adottare proce- dure operative e misure organiz- zative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al mi- nimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui di- spositivi di protezione dell'appa- rato respiratorio, occhiali e guanti. La miscela di varie fonti di ben- zoato di sodio non deve superare i tenori massimi consentiti.

2 Categoria 2: additivi organolettici

2.1 Gruppo funzionale: a) coloranti

N. d'identificazione	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E 102	2	a (iii) ¹⁰	Tartrazina	C ₁₆ H ₉ N ₄ O ₉ S ₂ Na ₃	Pesci ornamentali	—	—	—
					Uccelli granivori or- namentali	—	150	—
					Piccoli roditori	—	150	—
E 110	2	a (iii)	Giallo arancio S (Sunset Yel- low FCF)	C ₁₆ H ₁₀ N ₂ O ₇ S ₂ Na ₂	Pesci ornamentali	—	—	—
					Uccelli granivori or- namentali	—	150	—
					Piccoli roditori	—	150	—
E 124	2	a (iii)	Ponceau 4 R	C ₂₀ H ₁₁ N ₂ O ₁₀ S ₃ Na ₃	Pesci ornamentali	—	—	—
E 127	2	a (iii)	Eritrosina	C ₂₀ H ₆ I ₄ O ₅ Na ₂ ·H ₂ O	Pesci ornamentali	—	—	—

¹⁰ i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali;
 ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale;
 iii) sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.

N. d'identificazione	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2a131	2	a (iii)	Blu patentato V	Sale interno del composto di calcio o di sodio del [4-(α-(4-dietilammi-nofenil)-5-idrossi-2,4- disolfofenil-metilidene) 2,5-cicloesadien-1-ilidene] dietil-ammonio idrossido e coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico e/o da solfato di calcio come principali componenti incolori. È ammesso anche il sale di potassio. Criteri di purezza: minimo 90 % del totale dei coloranti, calcolati come sali di potassio, sodio o calcio. Leucobase: non più dell' 1,0 %.	Tutti gli animali non destinati alla produzione di derrate alimentari	–	250	Per la sicurezza dell'utente: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
E 132	2	a (iii)	Indigotina	C ₁₆ H ₈ N ₂ O ₈ S ₂ Na ₂	Pesci ornamentali	–	–	–
E 141		a (iii)	Complesso rame-clorofilla	–	Pesci ornamentali	–	–	–
					Uccelli granivori ornamentali	–	150	–
					Piccoli roditori		150	

N. d'identificazione	Cate-goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E 160a	2	a (iii)	Beta-carotina	C ₄₀ H ₅₆	Canarini	–	–	–
E 160b	2	a (iii)	Bixina	C ₂₅ H ₃₀ O ₄	Pesci ornamentali	–	–	–
E 160c	2	a	Capsantina	C ₄₀ H ₅₆ O ₃	Pollame diverso da tacchini	–	80 ¹¹	–
E 160f	2	a	Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico	C ₃₂ H ₄₄ O ₂	Pollame	–	80 ¹²	–
E 161b	2	a	Luteina	C ₄₀ H ₅₆ O ₂	Pollame	–	80 ¹³	–
2a161g	2	a	Cantaxantina	C ₄₀ H ₅₂ O ₂ Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg Diclorometano ≤ 600 mg/kg N. CAS: 514-78-3 Forma solida, prodotta mediante sintesi chimica. Purezza: tenore: min. 96 %. Carotenoidi diversi dalla	Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	–	25	La cantaxantina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. La miscela di cantaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare gli 80 mg/kg di alimento per animali completo. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
					Pollame da uova e pollame allevato per la produzione di uova	–	8	

¹¹ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

¹² Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

¹³ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

N. d'identificazione	Categor	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				cantaxantina: non più del 5 % del totale delle sostanze coloranti.	Pesci ornamentali e uccelli ornamentali diversi da galline da riproduzione orna- mentali	–	100	La cantaxantina può essere im- messa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. La miscela di cantaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare i 100 mg/kg di alimento per animali completo. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'appa- rato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
					Galline da riprodu- zione ornamentali	–	8	
E 161i	2	a	Citranaxantina	C ₃₃ H ₄₄ O	Galline ovaiole	–	80 ¹⁴	–
2a161j	2	a	Astaxantina	C ₄₀ H ₅₂ O ₄ Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg Diclorometano ≤ 600 mg/kg N. CAS: 7542-45-2 Astaxantina in forma solida prodotta mediante sintesi chimica. Criteri di purezza: -Tenore (espresso come asta- xantina): min. 96 % delle so- stanze coloranti totali.	Pesce Crostacei Pesci ornamentali	–	100 100 100	L'astaxantina può essere immessa sul mercato e impiegata come addi- tivo sotto forma di un preparato. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi- tivo e delle premiscele indicare le condizioni di stabilità e di conser- vazione. La miscela di astaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare 100 mg/kg di alimento completo per animali (tenore di umidità del 12 %).

¹⁴ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

N. d'identificazione	Cate-goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				-Carotenoidi diversi dall'astaxantina: max. 5 % delle sostanze coloranti totali				Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
E 161h	2	a	Zeaxantins	C40H56O2	Pollame	–	80	–
2a(ii)167	2	a(ii)	Panaferd <i>Paracoccus carotinifaciens</i> ricco di carotenoide rosso	Principio attivo: astaxantina (C40H52O4, N. CAS: 472-61-7) adonirubina (C40H52O3, 3-idrossibeta-beta, beta-carotene-4,4'-dione, N. CAS: 511-23801) cantaxantina (C40H52O2, N. CAS: 514-78-3) <i>Composizione dell'additivo:</i> Preparato di cellule disidratate sterilizzate del batterio <i>Paracoccus carotinifaciens</i> (NITE SD 00017) contenente: 20–23 g/kg astaxantina, 7–15 g/kg adonirubina, 1–5 g/kg cantaxantina.	Salmoni e trote		100	Il tenore massimo è espresso come somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina Somministrazione autorizzata a partire dall'età di 6 mesi o da un peso di 50 g La miscela dell'additivo con l'astaxantina o la cantaxantina è ammessa purché la concentrazione totale della somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina da altre fonti non superi i 100 mg per kg di alimento completo.

N. d'identificazione	Cate-goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	
						mg/kg di alimento completo			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Metodo di analisi: cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase normale associata a rivelazione dello spettro UV-visibile per la determinazione di astaxantina, adonirubina e cantaxantina negli alimenti per animali e nel tessuto dei pesci.					
E 172	2	a (iii)	Ossido ferrico rosso	Fe2O3	Pesci ornamentali	–	–	–	
					Cani e gatti	–	–	–	
	Tutte le sostanze coloranti autorizzate per colorare le derrate alimentari, diverse dal Blu patentato V e dal Verde acido brillante e Cantaxantina				Tutte			Autorizzate negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: I) cascami di derrate alimentari; oppure II) altre materie prime denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione	
					Cani e gatti			–	–

2.2 Gruppo funzionale: b) aromatizzanti

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E 954 (iii)	2	b	Saccarinato di sodio	C ₇ H ₄ NNaO ₃ S	Suinetti	4 mesi	—	150	—
2b959	2	b	Neoesperidina diidrocalcone	Composizione dell'additivo: Neoesperidina diidrocalcone C ₂₈ H ₃₆ O ₁₅ Etanolo ≤ 5 000 mg/kg Caratterizzazione del principio attivo: Neoesperidina diidrocalcone C ₂₈ H ₃₆ O ₁₅ N. CAS: 20702-77-6 Neoesperidina diidrocalcone, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % (sostanza secca)	Suinetti e suini da ingrasso	—	—	35	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
					Vitelli	—	—	35	
					Ovini	—	—	35	
					Pesci	—	—	30	
					Cani	—	—	35	
E 959	2	b	Neoesperidina diidrocalcone	C ₂₈ H ₃₆ O ₁₅	Suinetti	4 mesi	—	35	—
					Cani	—	—	35	—

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Ovini	—	—	30	—
					Vitelli	—	—	30	—
—			Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici corrispondenti ad eccezione di quelli elencati nei regolamenti UE n. 230/2013 ¹⁵ e 796/2013 ¹⁶		Tutte	—	—	—	—

¹⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito, versione della GU L 80 del 21.3.2013, pag. 1.

¹⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo al diniego di autorizzazione della sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene come additivo per mangimi, versione della GU L 224 del 22.8.2013, pag. 4.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1j514ii	2	b	Bisolfato di sodio	Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da gatti e visoni	—			4000	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente.
				Gatti	—			20000	
				Visoni	—			10000	

3 Categoria 3: additivi nutrizionali

3.1 Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3a672a	3	a	Acetato di retinile o Vitamina A	Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/ kg Caratterizzazione del principio attivo: acetato di retinile C ₂₂ H ₃₂ O ₂ N. CAS: 127-47-9 In forma solida, prodotta mediante sintesi chimica. Criteri di purezza: min. 95 % (min. 2,76 MUI/g). Metodi di analisi: Per la determinazione della vitamina A nell'additivo per alimenti per animali: cromatografia su strato sottile e rivelatore UV (TLC-UV) (Farmacopea europea 6a edizione, monografia 0217) ¹⁷ .	Suinetti (lattanti e svezzati)		16 000	L'additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela. L'acetato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato. Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull'etichetta, deve essere usata la seguente equivalenza: 1 UI = 0,344 µg di acetato di retinile. La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
					Suini da ingrasso		6 500	
					Scrofe		12 000	
					Altri suini		—	
					Polli e specie avicole minori	≤ 14 gg.	20 000	
						> 14 gg.	10 000	
					Tacchini	≤ 28 gg.	20 000	
						> 28 gg.	10 000	
					Altro pollame		10 000	
					Vacche da latte e vacche da riproduzione		9 000	
					Vitelli da allevamento	4 mm.	16 000	
					Altri vitelli e vacche		25 000	
						≤ 2 mm.	16 000	

¹⁷ La Farmacopea europea è disponibile in tedesco e francese sul sito delle pubblicazioni federali www.bundespublikationen.admin.ch o presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ordinanza di pubblicazioni, 3003 Berna.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Per la determinazione della vitamina A nelle premiscele e negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP- HPLC) con rivelatore UV o a fluorescenza	Agnelli e capretti da allevamento	> 2 mm.	25 000	
					Bovini, ovini e caprini da ingrasso		10 000	
					Altri bovini, ovini e caprini		–	
					Mammiferi		Solo negli alimenti d'allattamento: 25 000	
					Altre specie animali		–	
3a672b			«Palmitato di retinile» o «Vitamina A»	Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/ kg di additivo Caratterizzazione del principio attivo palmitato di retinile C ₃₆ H ₆₀ O ₂ N. CAS: 79-81-2 In forma solida e liquida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 90 % o 1,64 MUI/g.	Suinetti (lattanti e svezzati)		16 000	L'additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela. Il palmitato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato. Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull'etichetta, deve essere usata la seguente equivalenza: 1 UI = 0,5458 µg di palmitato di retinile. La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve
					Suini da ingrasso		6 500	
					Scrofe		12 000	
					Altri suini		–	
					Polli e specie avicole minori	≤ 14 gg.	20 000	
						> 14 gg.	10 000	
					Tacchini	≤ 28 gg.	20 000	
						> 28 gg.	10 000	
					Altro pollame		10 000	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Metodi di analisi: Per la determinazione della vitamina A nell'additivo per alimenti per animali: cromatografia su strato sottile e rivelatore UV (TLC-UV) (Farmacopea europea 6a edizione, monografia 0217) ¹⁸ . Per la determinazione della vitamina A nelle premiscele e negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP- HPLC) con rivelatore UV o a fluorescenza. Allegato 9 della presente ordinanza.	Vacche da latte e vacche da riproduzione		9 000	superare il tenore massimo per specie e categoria. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
					Vitelli da allevamento	4 mm.	16 000	
					Altri vitelli e vacche		25 000	
					Agnelli e capretti da allevamento	≤ 2 mm.	16 000	
						> 2 mm.	–	
					Bovini, ovini e caprini da ingrasso		10 000	
					Altri bovini, ovini e caprini		–	
					Mammiferi	–	Solo negli alimenti d'allattamento: 25 000	
					Altre specie animali		–	
3a672c			Propionato di retinile o Vitamina A		Suinetti (lattanti e svezzati)		16 000	
					Suini da ingrasso		6 500	
					Scrofe		12 000	

¹⁸ La Farmacopea europea è disponibile in tedesco e francese sul sito delle pubblicazioni federali www.bundespublikationen.admin.ch o presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ordinanza di pubblicazioni, 3003 Berna.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/ kg di additivo $C_{23}H_{34}O_2$ Caratterizzazione del principio attivo: propionato di retinile N. CAS: 7069-42-3 In forma liquida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 95 % o 2,64 MIU/g. Metodi di analisi: Per la determinazione della vitamina A nell'additivo per alimenti per animali: cromatografia su strato sottile e rivelatore UV (TLC-UV) (Farmacopea europea 6a edizione, monografia 0217)¹⁹. Per la determinazione della vitamina A nelle premiscele e negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta	Altri suini Polli e specie avicole minori Tacchini Altro pollame Vacche da latte e vacche da riproduzione Vitelli da allevamento Altri vitelli e vacche Agnelli e capretti da allevamento Bovini, ovini e caprini da ingrasso Altri bovini, ovini e caprini Mammiferi	≤ 14 gg. >14 gg. ≤ 28 gg. > 28 gg. 4 mm. ≤ 2 mm. > 2 mm.	20 000 10 000 10 000 9 000 16 000 25 000 16 000 10 000 – Solo negli alimenti d'allatta-	L'additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela. Il propionato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato. Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull'etichetta deve essere usata la seguente equivalenza: 1 UI = 0,3585 µg di propionato di retinile. La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

¹⁹ La Farmacopea europea è disponibile in tedesco e francese sul sito delle pubblicazioni federali www.bundespublikationen.admin.ch o presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ordinanza di pubblicazioni, 3003 Berna.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				prestazione a fase inversa (RP- HPLC) con rivelatore UV o a fluorescenza. Allegato 9 della presente ordinanza.			mento: 25 000	
					Altre specie animali		–	
3a160(a)	3	a	Beta-carotene	Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/ kg di additivo C ₄₀ H ₅₆ N. CAS: 7235-40-7, in forma solida, prodotta mediante fermentazione o sintesi chimica. Ceppi usati per la fermentazione: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC(1) 7.44) e XCPA 07-05-2 (CGMCC 7.45). Criteri di purezza: – (Tenore) min. 96 % del totale dei coloranti (sostanza secca) espressi come beta-carotene. – Carotenoidi diversi dal beta-carotene ≤ 3 % del totale dei coloranti. Metodo di analisi:	Tutte le specie animali		–	Il beta-carotene può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di un preparato. Negli alimenti d'allattamento per vitelli si raccomanda un tenore massimo di 50 mg di beta-carotene/kg di alimenti d'allattamento. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Per la determinazione di beta-carotene nell'additivo per alimenti per animali: metodo spettrofotometrico (Farmacopea europea 1069). Per la determinazione di betacarotene nelle premisce e negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP-HPLC) con rivelatore UV.				
E 670	3	a	Vitamina D ₂	–	Suinetti Vitelli		10000 UI	Soltanto negli alimenti d'allattamento La somministrazione simultanea di vitamina D ₃ è vietata
					Bovini Ovini Equidi		4000 UI	La somministrazione simultanea di vitamina D ₃ è vietata
					Altre, ad eccezione di pollame e pesci		2000 UI	La somministrazione simultanea di vitamina D ₃ è vietata
E 671	3	a	Vitamina D ₃	–	Suinetti Vitelli		10000 UI	Soltanto negli alimenti d'allattamento La somministrazione simultanea di vitamina D ₂ è vietata
					Bovini Ovini Equidi		4000 UI	La somministrazione simultanea di vitamina D ₂ è vietata

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Polli da ingrasso Tacchini		5000 UI	La somministrazione simultanea di vitamina D ₂ è vietata
					Altro pollame Pesci		3000 UI	La somministrazione simultanea di vitamina D ₂ è vietata
					Altre		2000 UI	La somministrazione simultanea di vitamina D ₂ è vietata
3a670a	3	a	25-idrossicolecalciferolo	Composizione dell'additivo: forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo Caratterizzazione del principio attivo: 25-idrossicolecalciferolo, C₂₇H₄₄O₂.H₂O N. CAS: 63283-36-3 Criteri di purezza: 25-idrossicolecalciferolo > 94 %, Altri steroli correlati < 1 % ciascuno Eritrosina < 5 mg/kg Metodo di analisi: Determinazione del 25-idrossicolecalciferolo: cromatografia liquida ad alte prestazioni insieme a uno spettrometro di massa (HPLC-MS)	Polli da ingrasso		0,100 mg	1. L'additivo va aggiunto agli alimenti per animali sotto forma di premiscela. 2. Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo con vitamina D₃ (coleciferolo) per kg di alimento completo (40 UI vit. D₃ = 0,001 mg): – ≤ 0,125 mg (equivalente a 5 000 UI di vitamina D₃) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso, – ≤ 0,080 mg per l'altro pollame, – ≤ 0,050 mg per i suini 3. La somministrazione simultanea di vitamina D₂ è vietata. 4. Il tenore di etossichina deve essere riportato sull'etichetta. 5. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio.
					Altro pollame		0,080 mg	
					Tacchini da ingrasso		0,100 mg	
					Suini		0,050 mg	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Determinazione della vitamina D ₃ nell'alimento completo: metodo HPLC a fase inversa con rivelazione UV a 265 nm [EN 12821:2000]				
–	Tutte le sostanze del gruppo, ad eccezione delle vitamine A e D				Tutte		–	Tutti gli alimenti

3.2 Gruppo funzionale: b) composti di oligoelementi

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
	3	b	E1 Ferro – Fe	Carbonato ferroso (II)	FeCO ₃	Ovini 500 (in totale) Animali da compagnia 1250 (in totale)	–
				Cloruro ferrico (III), esaidrato	FeCl ₃ · 6H ₂ O		
				Fumarato ferroso (II)	FeC ₄ H ₂ O ₄		
				Ossido ferrico (III)	Fe ₂ O ₃		

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
				Solfato ferroso (II), monoidrato	$\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento 250 mg/giorno Altri suini 750 (in totale) Altre specie 750 (in totale)	
				Solfato ferroso (II), eptaidrato	$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$		
				Chelato ferroso d'aminoacidi, idrato	$\text{Fe}(\text{x})_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato) peso molecolare inferiore a 1500		
				Chelato ferroso di idrato di glicina	$\text{Fe}(\text{x})_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di glicina sintetica)		
3b201	3	b	E 2 Iodio – I	Ioduro di potassio e stearato di calcio, in polvere, con un tenore minimo di 69 % di iodio N. CAS: 7681-11-0	KI	Equidi: 4 (in totale) Ruminanti per la produzione di latte e galline ovaiole: 5 (in totale) Pesci: 20 (in totale) Altre specie o categorie di animali: 10 (in totale)	3b201 e 3b202: – L'additivo va incorporato negli alimenti composti per animali sotto forma di premiscela. – Lo ioduro di potassio e lo iodato di calcio anidro possono essere immessi sul mercato e impiegati come additivi sotto forma di un preparato. 3b201, 3b202 e 3b203: – Devono essere adottate misure di protezione in base alle prescrizioni d'esecuzione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. – Il tenore massimo raccomandato di iodio totale nell'alimento completo per:
3b202				Iodato di calcio anidro, in polvere, con un tenore minimo di 63,5 % di iodio N. CAS: 7789-80-2	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$		
3b203				Preparato di iodato di calcio anidro in granuli rivestiti con un tenore di iodio dall'1 % al 10 % Agenti di rivestimento e disperdenti [scelta del poliossietilene (20) monolaurato di sorbitano (E432), ricinoleato di glicerina polietilenglicole (E484) polietilenglicole 300, sorbitolo	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$		

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
				(E420ii), e maltodestrina]: < 5 %. Materie prime per alimenti per animali (carbonato di calcio e magnesio, carbonato di calcio, tutoli di mais) come agenti di granulazione. Particelle < 50 µm: < 1,5 %. N. CAS: 7789-80-2			– animali della specie equina è di 3 mg/kg, – cani è di 4 mg/kg, – gatti è di 5 mg/kg, – ruminanti per la produzione di latte è di 2 mg/kg – galline ovaiole è di 3 mg/kg.
3b301	3	b	Cobalto – Co	Acetato di cobalto (II) tetraidrato, in forma di cristalli o granuli, aventi un tenore minimo di cobalto del 23 % Particelle < 50 µm: inferiore all'1 %	$\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ N. CAS: 6147-53-1	Per tutte le autorizzazioni relative al cobalto (3b801, 3b802, 3b803, 3b804, 3b805): 1 (in totale)	Soltanto per ruminanti con un ruminante funzionante, animali della specie equina, lagomorfi, rettili erbivori e mammiferi da zoo L'additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Devono essere adottate misure di protezione in base alle prescrizioni d'esecuzione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti. Indicazioni che devono comparire sull'etichetta dell'additivo e della premiscela:
3b302				Carbonato di cobalto (II), in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 46 % Carbonato di cobalto: almeno 75 % Idrossido di cobalto: 3 %-15 % Acqua: massimo 6 % Particelle < 11 µm: inferiore al 90 %	CoCO_3 N. CAS: 513-79-1 $\text{Co}(\text{OH})_2$ N. CAS: 21041-93-0		
3b303				Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 50 %	$2\text{CoCO}_3 \cdot 3\text{Co}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ N. CAS: 51839-24-8		

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3b304				Particelle < 50 µm: inferiore al 98 %	2CoCO ₃ · 3Co(OH) ₂ · H ₂ O N. CAS: 51839-24-8		– «Si raccomanda di limitare l'integrazione con cobalto a 0,3 mg/kg di alimenti completi per animali. In questo contesto, vanno presi in considerazione i rischi di carenza di cobalto a causa di condizioni locali e della composizione specifica della dieta.» Indicazioni che devono comparire sull'etichetta degli additivi e delle premiscele con 3b302, 3b303, 3b305: – «Somministrare gli alimenti per animali con questo additivo soltanto in forma esente da polvere.»
				Preparato di carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, in granuli rivestiti, con un tenore di cobalto dall'1 % al 5 % Agenti di rivestimento (2,3 %-3,0 %) e disperdenti (scelta del poliossietilene, monolaurato di sorbitano, ricinoleato di glicerina polietilenglicole 300, sorbitolo e maltodestrina) Particelle < 50 µm: inferiore all'1 %			
3b305				Solfato di cobalto (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 20 % Particelle < 50 µm: inferiore al 95 %	CoSO ₄ · 7H ₂ O N. CAS: 10026-24-1		
	3	b	E 4 Rame – Cu	Acetato di rame, acetato di rame (II), monoidrato	Cu(CH ₃ COO) ₂ · H ₂ O	Suini – suinetti fino a 12 settimane: 170 (in totale) – altri suini 25 (in totale) Bovini*	Le seguenti indicazioni devono comparire sull'etichetta e nella documentazione d'accompagnamento: * Per i bovini dopo l'inizio della ruminazione: laddove il tenore di rame negli alimenti
				Carbonato basico di rame (II), monoidrato	CuCO ₃ · Cu(OH) ₂ · H ₂ O		
				Cloruro rameico (II), diidrato	CuCl ₂ · 2H ₂ O		
				Ossido rameico (II)	CuO		

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3b409				Solfato rameico (II), monoidrato	$\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	– alimenti d'allattamento e altri alimenti completi destinati all'alimentazione di bovini prima dell'inizio della ruminazione 15 (in totale) – altri bovini 35 (in totale) Ovini** 15 (in totale) Pesci 25 (in totale) Crostacei 50 (in totale) Altre specie 25 (in totale)	sia inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo». ** Per gli ovini: laddove il tenore di rame negli alimenti sia superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento può provocare intossicazioni in talune razze ovine». Ulteriori condizioni per l'additivo 4b4.10: – L'additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. – Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
				Solfato rameico, pentaidrato	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$		
				Dicloruro di rame triidrossido	$\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$		
				Chelato rameico di aminoacidi, idrato	$\text{Cu}(\text{x})_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di aminoacidi di proteine di soia, idrolizzato) peso molecolare inferiore a 1500		
				Chelato rameico di idrato di glicina	$\text{Cu}(\text{x})_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di glicina sintetica)		
3b4.10				Chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina	Chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina contenente il 18 % di rame e tra il 79,5 e l'81 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butirrico Olio minerale: ≤ 1 % N. CAS: 292140-30-8		
	3	b	E 5 Manganese – Mn	Cloruro manganoso (II), tetraidrato	$\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	Pesci 100 (in totale) Altre specie 150 (in totale)	–
							–
				Ossido manganoso (II)	MnO		–
				Solfato manganoso (II), monoidrato	$\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$		–

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3b5.10				Chelato di manganese di aminoacidi, idrato	$Mn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato) peso molecolare inferiore a 1500		–
				Chelato di manganese di idrato di glicina	$Mn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di glicina sintetica)		–
				Chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina	Chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina contenente il 15,5 %-17 % di manganese e il 77 %-78 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butilirrico Olio minerale: ≤ 1 %		L'additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
3b601	3	b	E 6 Zinco – Zn	Acetato di zinco, diidrato	$Zn(CH_3 \cdot COO)_2 \cdot 2H_2O$	Cani e gatti: 200 (in totale)	–
3b602				Cloruro di zinco anidro	$ZnCl_2$	Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)	–
3b603				Ossido di zinco	ZnO		–
3b604				Solfato di zinco, eptaidrato	$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)	Tenore di piombo max. 600 mg/kg
3b605				Solfato di zinco, monoidrato	$ZnSO_4 \cdot H_2O$		–
3b606				Chelato di zinco di aminoacidi, idrato	$Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di aminoacidi da proteina di soia idrolizzato) peso molecolare inferiore a 1500)	Altre specie e categorie: 120 (in totale)	3b606: il chelato di zinco di aminoacidi può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3b607				Chelato di zinco di idrato di glicina (solido)	Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 15 %. Umidità: max. 10 %. Caratterizzazione del principio attivo: Formula chimica: $Zn(x)1-3 \cdot nH_2O$, x = anione di glicina		L'additivo va incorporato negli alimenti per animali in forma di premiscela. Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore degli alimenti per animali adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.
3b608				Chelato di zinco di idrato di glicina	$Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di glicina sintetica)		
3b609				Octaidrossicloruro di zinco monoidrato	$Zn_5(OH)_8 Cl_2 \cdot (H_2O)$		
3b6.10				Chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina	Chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina contenente il 17,5 %-18 % di zinco e l'81 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butirrico Olio minerale: ≤ 1 %		
3b611				Chelato di zinco della metionina (1:2)	Polvere con un tenore minimo del 78 % di metionina DL e un tenore di zinco tra il 17,5 % e il 18,5 %		

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
					Caratterizzazione del principio attivo: Chelato di zinco della metionina: zinco-Metionina 1:2 (Zn(Met) ₂) Formula chimica: C 10H 20N 2O 4S 2Zn N. CAS.: 151214-86-7		
	3	b	E 7 Molibdeno – Mo	Molibdato di sodio	Na ₂ MoO ₄ · 2H ₂ O	Tutte le specie 2,5 (in totale)	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3b8.10	3	b	E 8 Selenio – Se	Selenito di sodio Sel-Plex Forma organica di selenio prodotto da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060 (lievito al selenio inattivato)	Na ₂ SeO ₃ Selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) e componenti al selenio di basso peso molecolare (34–36 %) con un tenore di 2000–2400 mg di Se/kg (97–99 % di selenio organico) Metodo di analisi ²⁰ : spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido	Tutte le specie 0,5 (in totale)	Riguarda: – 3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b814, 3b815 1. L'additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. 2. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. 3. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.
3b8.11				Alkosel R397 Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397 (lievito al selenio inattivato)	Caratterizzazione del principio attivo: selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2000–2400 mg di Se/kg (97–99 % di selenio organico). Metodo di analisi: spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido.		

²⁰ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3b8.12				Selsaf Selenomethionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato)	Caratterizzazione dell'additivo: selenio in forma organica, principalmente selenomethionina (63 %) con un tenore di 2000–2400 mg di Se/kg (97–99 % di selenio organico). Caratterizzazione del principio attivo: selenomethionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato). Metodo di analisi: spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido		
3b813				Selemax 1000/2000 Selenomethionina	Preparazione del selenio organico: Contenuto di selenio: da 1 000 a 2 650 mg Se/kg Selenio organico > 98 % del totale di selenio Selenomethionina > 70 % del totale di selenio Caratterizzazione del principio attivo: Selenomethionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646		

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3b814				Selisseo Analogo idrossilato di seleniometionina	Preparato solido e liquido dell'analogo idrossilato di seleniometionina. Tenore di selenio: 18 000-24 000 mg Se/kg Selenio organico > 99 % del Se totale Analogo idrossilato di seleniometionina > 98 % del Se totale Preparato solido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % vettore Preparato liquido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % di acqua distillata Caratterizzazione del principio attivo: selenio organico di analogo idrossilato di seleniometionina (R,S-2-idrossi-4-acido metilselenobutanoico) Formula chimica: $C_5H_{10}O_3Se$ N. CAS: 873660-49-2		
3b815				L-selenometionina Excential Selmet	Preparato solido di L-seleniometionina contenente selenio nella dose < 40 g/kg		

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
					Caratterizzazione del principio attivo: selenio organico in forma di L-selenometionina (acido 2-amino-4-metilselenobutanoico) da sintesi chimica Formula chimica: $C_5H_{11}NO_2Se$ N. CAS: 3211-76-5 Polvere cristallina contenente L-seleniomietionina > 97 % e Selenio > 39 %		

3.3 Gruppo funzionale: c) aminoacidi, loro sali e analoghi

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3c301	3	c	DL-metionina tecnicamente pura	Metionina: minimo 99 % Denominazione IUPAC: acido 2-ammino-4-(metiltio)butanoico N. CAS: 59-51-8 $C_5H_{11}NO_2S$				La DL-metionina tecnicamente pura può essere utilizzata anche con acqua potabile. Indicazioni che devono comparire sull'etichetta

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								dell'additivo e delle premiscele: «Se l'additivo è somministrato con acqua potabile, occorre evitare l'eccesso di proteine.»
3.1.4	3	c	Concentrato di sodio di DL-metionina, liquido	Concentrato di sodio di DL-metionina, liquido, tecnicamente puro $[\text{CH}_3\text{S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-COO}]\text{Na}$	Acqua DL-metionina	DL-metionina Sodio	min. 40 % min. 6,2 %	
3.1.5	3	c	DL-metionina per ruminanti, protetta nel rumine	DL-metionina tecnicamente pura, protetta da copolimero vinylpyridinestirene	Acqua DL-metionina			

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.6	3	c	Acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butyrico per tutti gli animali (idrossido analogo di metionina)	Acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butyrico $\text{CH}_3\text{-S-(CH}_2\text{)}_2\text{-CH(OH)-COOH}$	Acqua Acidità totale Acido monomero	Acidità totale Acido monomero	min. 85 % min. 65 %	Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 tenore di acido monomero e di acidità totale tenore del prodotto nell'alimento per animali
3.1.7	3	c	Sale di calcio di acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butyrico per tutti gli animali (Sale di calcio dell'idrossido analogo della metionina)	Sale di calcio di acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butyrico $[\text{CH}_3\text{-S-(CH}_2\text{)}_2\text{-CH(OH)-COO}]_2\text{Ca}$	Acqua Acido monomero	Acido monomero Calcio	min. 83 % min. 12 %	Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 tenore di acido monomero tenore del prodotto nell'alimento per animali

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.8	3	c	Analogo della metionina	Estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina $\text{CH}_3\text{-S(CH}_2)_2\text{-CH(OH)-COO-CH-(CH}_3)_2$	Acqua Estere	Esteri monomeri nella sostanza secca Tenore in acqua	min. 90 % max. 1 %	Per vacche da latte: indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: – estere isopropilico dell'acido 2-idrossi-4-metiltiobutanoico Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: – analogo della metionina: estere isopropilico dell'acido 2-idrossi-4-metiltiobutanoico – percentuale di incorporazione dell'analogo della metionina (HMBi) nell'alimento per animali
3.2.2	3	c	Concentrato di L-lisina, liquido	Concentrato basico di L-lisina, liquido, risultanti dalla fermentazione del saccarosio, della melassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati $\text{NH}_2\text{-(CH}_2)_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Acqua L-lisina	L-lisina	min. 60 %	
3.2.3	3	c	L-lisina monoidrocloride (L-lisina HCl)	L-lisina monoidrocloride, tecnicamente pura	Acqua L-lisina	L-lisina	min. 78 %	

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH} \cdot \text{HCl}$				
3.2.4	3	c	Concentrato di L-lisina monoidrocloride, liquido (L-lisina HCl, liquido)	Concentrato di L-lisina monoidrocloride, liquido, risultanti dalla fermentazione del saccarosio, della melassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH} \cdot \text{HCl}$	Acqua L-lisina	L-lisina	min. 22,4 %	
3.2.5	3	c	Solfato di L-lisina e relativi sottoprodotti risultanti dalla fermentazione (Solfato di L-lisina con prodotti di fermentazione)	Solfato di L-lisina e relativi sottoprodotti risultanti dalla fermentazione di sciroppo di zucchero, melassa, cereali, prodotti amidacei e relativi idrolisati con <i>Corynebacterium glutamicum</i> $[\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}]_2 \cdot \text{HSO}_4$	Acqua L-lisina	L-lisina	min. 40 %	
3.3.1	3	c	L-treonina	L-treonina, tecnicamente pura $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Acqua L-treonina	L-treonina	min. 98 %	
3c3.7.1	3	c	L-valina	L-valina con una purezza di almeno 98 % (nella sostanza secca) prodotta da <i>Escherichia coli</i> (K-12 AG314) FER M ABP- 10640 $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{NO}_2$	Acqua L-valina			Va indicato il tasso di umidità
3.4.1	3	c	L-triptofano	L-triptofano tecnicamente puro $(\text{C}_8\text{H}_5\text{-NH)-CH}_2\text{-CH-COOH NH}_2$	Acqua L-triptofano	L-triptofano	min. 98 %	

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3c370	3	c	L-valina	L-valina minimo 98 % (sulla sostanza secca) Acido 2-ammino-3-metil-butanico ottenuto da <i>Corynebacterium glutamicum</i> (KCCM 80058) Formula chimica: C ₅ H ₁₁ NO ₂ N. CAS: 72-18-4	Acqua L-valina			Va indicato il tasso di umidità

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
3c3.7.2	3	c	Acido guanidoacetico	Acido guanidoacetico con una purezza minima del 98 % (nella sostanza secca) N. CAS 352 976 (C ₃ H ₇ N ₃ O ₂), prodotto mediante sintesi chimica con: ≤ 0,5 % dicianammide ≤ 0,03 % cianammide	Polli da ingrasso	600 mg/kg di alimento per animali completo con 88% di sostanza secca	600 mg/kg di alimento per animali completo con 88% di sostanza secca	Va indicato il tasso di umidità. L'additivo è incorporato negli alimenti per animali in forma di premiscela.
3c305	3	c	L-Metionina	L-metionina con una purezza di almeno il 98,5 % [acido (2S)-2-ammino-4-(metiltio) butanoico] prodotta mediante fermentazione di <i>Escherichia coli</i> (KCCM 11252P e KCCM 11340P) Formula chimica: C ₅ H ₁₁ NO ₂ S N. CAS: 63-68-3				La L-metionina può essere utilizzata anche con acqua potabile. Indicazioni che devono comparire sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele: «Se l'additivo è somministrato con acqua potabile, occorre evitare l'eccesso di proteine.»

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
3b611	3	c	Chelato di zinco della metionina (1:2)	Polvere con un tenore minimo del 78 % di metionina DL e un tenore di zinco tra il 17,5 % e il 18,5 % Chelato di zinco della metionina: zinco-Metionina 1:2 (Zn(Met)2) Formula chimica: $C_{10}H_{20}N_2O_4S_2Zn$ N. CAS: 151214-86-7	Animali da compagnia Pesci Altre specie Alimenti d'allevamento completi o complementari		250 (in totale) 200 (in totale) 150 (in totale) 200 (in totale)	L'additivo è incorporato negli alimenti per animali in forma di premiscela. Per la sicurezza dell'utente utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. È opportuno considerare l'importanza del contributo dell'additivo alla dieta con metionina.

3.4 Gruppo funzionale: d) urea e suoi derivati

3.4.1 Gruppo funzionale: d) urea e suoi derivati, in rivalutazione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore massimo in mg/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3d1	3	d	Urea	Tenore di urea: minimo 97 % Tenore di azoto: 46 % Diaminometanone N. CAS: 58069-82-2, formula chimica: $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	Ruminanti con un rumine funzionante	8800	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Somministrare urea solo ad animali con rumine funzionante. Somministrare la dose massima di urea in modo graduale. Il tenore massimo di urea deve essere somministrato solo come parte di una dieta ricca di carboidrati facilmente digeribili e con basso tenore di azoto solubile. Al massimo il 30 % del totale di azoto nella razione giornaliera deve derivare da urea-N.»

Allegato 4.1
(art. 2)

Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale sono vietati o autorizzati con restrizioni

Parte 2 lett. l

Per quanto riguarda gli animali da reddito, i prodotti seguenti non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali o essere immessi sul mercato sotto forma di foraggio né essere somministrati agli animali:

a.-k. ...

1. canapa o suoi sottoprodotti, qualunque sia la forma o il tipo per animali in lattazione il cui latte è immesso sul mercato. I semi di canapa e i suoi sottoprodotti possono essere somministrati ad altri animali da reddito se sono adempiuti i requisiti di cui all'articolo 20 lettera a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998²¹ del DEFR concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme).

²¹ RS 916.151.1



Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)

Modifica del ...

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFAG del 26 novembre 2003¹ concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3 capoverso 2, 3a capoverso 2, 4 capoverso 7, 8 capoverso 4, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3, 18 capoverso 3, 19 capoversi 4 e 8, 19e capoverso 3, 39 capoverso 1 lettera e, 43 capoverso 5, 46 capoverso 5, 51 capoversi 2 e 6 e 60 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sui miglioramenti strutturali (OMSt);

visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2, 15 capoverso 2 e 24 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 novembre 2003³ concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC),

Titolo prima della sezione 2

Sezione 1a: Pianificazione economico-aziendale

Art. 2a Gestione dell'azienda e onere sopportabile

¹ I risultati contabili disponibili sono considerati nella valutazione della gestione dell'azienda e nei piani di previsione.

- ¹ RS 913.211
- ² RS 913.1
- ³ RS 914.11

² Nel piano di previsione il capitale di terzi gravato da interessi è considerato con un tasso d'interesse di almeno il 4 per cento e con un tasso di ammortamento del 3 per cento.

Art. 5 Graduazione degli aiuti agli investimenti e dei contributi tesi a conseguire obiettivi ecologici

La graduazione degli aiuti agli investimenti forfettari per l'aiuto iniziale, gli edifici d'abitazione, gli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, gli edifici alpestri e gli edifici di economia rurale per suini e pollame nonché dei contributi per i provvedimenti edilizi tesi a conseguire obiettivi ecologici è fissata nell'allegato 4.

II

L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

Ufficio federale dell'agricoltura:
Bernard Lehmann

Allegato 4
(art. 5 e 6 cpv. 1)

Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

N. III, IV e VI

III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo

1. Contributi

Elemento	Contributo federale in franchi per unità		
	Unità	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV
<i>Contributo massimo per azienda per la costruzione e la trasformazione di edifici di economia rurale:</i>			
Contributo forfettario di base massimo senza stalla SSRA	Azienda	118 500	172 500
Contributo forfettario di base massimo con stalla SSRA	Azienda	133 500	192 500
<i>Costruzione e trasformazione per singolo elemento:</i>			
Stalla	Importo di base	7 500	10 000
Stalla senza SSRA	UBG	1 250	2 000
Stalla con SSRA	UBG	1 500	2 400
Fienile e silo	m ³	15,00	20,00
Impianto per il deposito di concimi aziendali	m ³	22,50	30,00
Rimessa	m ²	25,00	35,00

2. Crediti d'investimento

Elemento	Unità	Credito d'investimento in franchi		
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV
<i>Credito d'investimento massimo per azienda e UBG per la costruzione e la trasformazione di edifici di economia rurale:</i>				
Edificio con stalla senza SSRA	UBG	8 000	5 000	5 000
Edificio con stalla con SSRA	UBG	9 000	5 660	5 660

Costruzione e trasformazione di edifici di economia rurale per singolo elemento:

Stalla senza SSRA	UBG	5 000	3 300	3 300
Stalla con SSRA	UBG	6 000	3 960	3 960
Fienile e silo	m ³	90	50	50
Impianto per il deposito di concimi aziendali	m ³	110	75	75
Rimessa	m ²	190	115	115

3. Disposizioni comuni per contributi e crediti d'investimento

- In caso di costruzione di singoli elementi e di trasformazioni, la somma dei contributi parziali non può essere superiore all'importo massimo per edifici di economia rurale per azienda.
- L'importo di base viene erogato soltanto per la costruzione dell'elemento stalla. In caso di trasformazioni l'importo di base è ridotto proporzionalmente.
- Sono sostenute finanziariamente anche le rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo.
- Se vengono sostenuti nuovamente gli stessi edifici o elementi è applicata una deduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 5 e 46 cpv. 6 OMSt). Dall'aiuto massimo agli investimenti sono dedotti almeno il resto del credito d'investimento per questi provvedimenti e il contributo federale *pro rata temporis* secondo l'articolo 37 capoverso 6 lettera b OMSt.
- Le stalle per conigli sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri

Elemento, parte dell'edificio, unità	Contributo federale in franchi	Credito d'investimento in franchi
Importo massimo per UBG (somma degli elementi)	2 600	6 000
Capanna alpestre (parte abitativa); bestiame giovane e fino a 59 UBG (animali munti)	25 300	66 000
Capanna alpestre (parte abitativa); a partire da 60 UBG (animali munti)	38 000	96 000
Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio, per UBG (animali munti)	770	2 100
Stalla, compreso l'impianto per il deposito di concimi aziendali per UBG	770	2 400
Porcile, compreso l'impianto per il deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso (PSI)	230	540
Prima posta di mungitura e stand di mungitura mobile anziché nuova stalla, per vacca da latte	290	960
A partire dalla seconda posta di mungitura anziché nuova stalla, per vacca da latte	90	240

Disposizioni comuni per contributi e crediti d'investimento

- Per sostenere finanziariamente locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio devono essere trasformati almeno 900 kg di latte per UBG (animali munti).
- Per UBG (animali munti) viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso.
- Una UBG di capre o pecore da latte è equiparata alle vacche da latte.

VI. Contributi per provvedimenti edilizi tesi a conseguire obiettivi ecologici

Riduzione delle emissioni di ammoniaca

Provvedimento	Contributo federale in franchi
Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell'urina per UBG	120
Mangiatoie rialzate per UBG	70

I requisiti tecnici per la realizzazione del provvedimento edilizio e per il funzionamento dell'impianto vanno applicati secondo le vigenti raccomandazioni della Stazione di ricerca Agroscope.